



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale

in Lingue, Economie e Istituzioni dell'Asia e dell'Africa Mediterranea

Tesi di Laurea

Oltre le mura domestiche:

i reati di violenza domestica in Cina tra riforme legislative e sfide applicative

Relatore

Ch. Prof. Renzo Riccardo Cavalieri

Correlatrice

Ch.ma Prof.ssa Beatrice Gallelli

Laureanda

Matilde Galassi

Matricola 906964

Anno Accademico

2025/2026

前言

近年来，家庭暴力案件成为人们关注的焦点。家庭暴力是发生在家庭成员间的一种亲属侵害行为，具有长期性、周期性、隐蔽性等特点，其表现形式主要有身体暴力、精神暴力、性暴力、经济暴力等。家暴情景中，施暴方多为男性，受暴方则妇女居多。当前，家庭暴力已经成为备受关注的全球性议题，随着家暴现象不断加剧，引发大量家暴刑事案件。

在中国，家庭暴力的问题受到一系列独特的历史、文化和社会因素的影响。传统的儒家文化强调家庭内部的等级和权威，这种文化背景往往将女性置于从属地位，助长了权力的不平等，阻碍了女性的解放。尽管在妇女权利的认可和法律法规方面取得了一定的进展，家庭暴力仍然是一个普遍存在而又常常被低估的问题。多年来，这一话题并没有得到充分的公开讨论。直到二十一世纪之前，法律中很少有明确涉及家庭暴力的条款，导致这一问题在实践中难以得到有效的处理。2016 年是中国反家庭暴力进程中的重要里程碑。《中华人民共和国反家庭暴力法》于当年三月正式生效，标志着政府在保护受害者权利方面的重要进展。此法律的颁布是时代的一个转折点，展示了中国在应对家庭暴力方面的决心。然而，尽管法律出台，实际的执行效果仍面临诸多挑战。首先，中国的传统文化观念使受害者，尤其是女性，在面对施暴者时处于不利地位。社会普遍认为家庭事务应保持私密，这种观念使得许多受害者在遭遇家庭暴力时选择沉默。第二，从法律的角度来看，法庭在处理家庭暴力案件时，往往过于强调和解，而不是严惩施暴者。这种做法使得许多家庭暴力案件得不到应有的重视和解决。

在司法实践中，法院处理此类案件存在“定罪轻刑”的裁判特点，回避讨论此类案件是否存在出罪事由，过早将案件推入量刑环节，且在定罪方面大多以故意犯罪论处，这样的司法现状对家暴受害者而言是不公的。《反家庭暴力法》已经实施多年，但这部法律没有对家庭冷暴力、性暴力、精神暴力进行法律规制，随着家庭暴力新的暴力形式的出现，司法实践中常出现裁判无法可依的局面，究其根本原因是新型家庭暴力法律规制的缺失与空白。新型家庭暴力相关法律规制的不完善，不仅导致了司法实践中裁判者无法可依，还让受害者感受不到司法的公正，施暴者得不到应有的法律惩戒，很多施暴者在逃脱法律责任后，继续施暴继而藐视法律。这将必然对社会家庭的和谐与稳定造成更严重的不良影响。

所以笔者认为，中国应该将新型家庭暴力纳入到反家庭暴力法的立法范畴，在法律上对新型家庭暴力的定义进行明确界定，通过法律规制将新型家庭暴力行为的表现形式和构成要件加以明确下来，同时完善相关配套司法解释。另外，由于新型家庭暴力的表现形式不是肢体上的行为，而是多是内在的精神上的迫害，新型家庭暴力特有的隐蔽性、隐私性等特征导致证据举证难、认定难、报警立案难，通过完善民事诉讼法中的证据举证规则来减轻受害者的举证责任。最后，笔者认为新型家庭暴力给受害者造成的伤害，还需要完善治安处罚法和刑法中的法律规定。就目前新型家庭暴力的解决机制来说，当受害者遭受的新型家庭暴力时，首先寻求帮助的对象是报警，然而公安机关对于新型家庭暴力的态度主要是劝和和不予立案为主，理由是治安处罚法和刑法中并没有针对新型家庭暴力的规定。所以需要完善治安处罚法和刑法中对新型家庭暴力的处罚，这也可以增强我国法律本身的威慑力

本论文共分为三部分。

在第一部分，本论文提供了家庭暴力的概述，定义了不同形式的家庭暴力并分析了中国的具体背景。将探讨影响家庭暴力认知和处理的文化和历史因素，突出社会和司法方面的挑战，这些挑战阻碍了案件的举报和解决。此外，还将分析家庭暴力对受害者的身体和心理影响。

第二部分是对案例引出问题的法理分析。进而分别从立法、司法层面提出完善家庭暴力中正当防卫认定的思考与建议。在本章中，追溯从 1950 年的《新婚姻法》到 2016 年的《反家庭暴力法》的发展历程。将分析所取得的进展、引入的改革及仍存的不足。论文还将讨论新颁布的《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国刑法》中与家庭暴力相关的条款，以及反家庭暴力法的关键特征，如保护令的申请程序及其在实际操作中的难点。

本文第三部分介绍了 2025 年最高人民法院发布的典型案例。这些案例展示了司法动态以及在保障受害者的公正和保护方面面临的持续挑战。通过分析由最高人民法院发布的典型案例，本文将探讨法律实践中的问题和改进空间，强调刑事定罪在处理家庭暴力案件中的重要性。具体如下：本章主要介绍本文引用的“牟某虐待案”与“鲁某申请人身安全保护令案”两个典型指导案例，并根据具体案情引出三个问题，即提供虐待的证据、缺乏有力证据、文化上对问题严重性的轻视认定标准。

通过详细的分析和比较，研究旨在为有关家庭暴力的预防和保护政策的讨论做出贡献，建议改善中国受害者获得司法和保护的策略。虽然立法在不断进步，但仍需通过实际的司法和社会改革，来提高对受害者的保护，确保他们能获得公正和支持。

Indice

INTRODUZIONE	1
CAPITOLO PRIMO. La violenza domestica: definizione, incidenza e analisi del fenomeno nel contesto cinese	4
Introduzione.....	4
1.1 Definizione di violenza domestica	5
1.1.1 La violenza domestica secondo la Legge contro la violenza domestica della RPC	7
1.2 Tipologie di violenza domestica.....	11
1.2.1 Violenza domestica e violenza da parte del partner.....	12
1.3 Incidenza della violenza domestica attraverso la disamina di studi contemporanei.....	15
1.3.1 Dati e statistiche sulla violenza domestica nella RPC: l'importanza delle influenze culturali nella comprensione del fenomeno e degli studi condotti.....	18
1.4 L'impatto del Covid-19	27
CAPITOLO SECONDO. L'evoluzione legislativa della RPC in materia di violenza domestica dagli anni duemila ad oggi	30
Introduzione.....	30
2.1 Il diritto penale	31
2.1.1 Il Codice penale e i suoi emendamenti	32
2.2 Il diritto civile	40
2.2.1 La legge sul matrimonio: l'emendamento del 2001 e le interpretazioni della Corte Suprema del Popolo.....	41
2.2.2 Il Codice civile.....	52
2.2.3 La legge sulla protezione dei diritti e degli interessi delle donne e i suoi emendamenti.....	61
2.3 Le norme specifiche che regolano la violenza di genere.....	64
2.3.1 La legge contro la violenza domestica del 2016.....	65
2.3.1.1 Gli ordini di protezione personale	74
2.3.1.2 Criticità riscontrate nell'applicazione della legge contro la violenza domestica.....	80
CAPITOLO TERZO. L'applicazione della normativa contro la violenza domestica	84
Introduzione.....	84
3.1 I casi modello riguardanti episodi di violenza domestica pubblicati dalla Corte Suprema del Popolo nel 2025	85
3.1.1 Gli abusi psicologici nei casi di violenza domestica: traduzione e analisi di un caso modello .	90
3.1.2 Richiesta di un ordine di protezione personale per violenza domestica: traduzione e analisi di un caso modello	94
3.2 Il contributo dei casi modello pubblicati dalla Corte Suprema del Popolo e la loro incidenza nel contrasto alla violenza domestica.....	98
CONCLUSIONI.....	105

APPENDICE. Testi integrali originali del primo e del quinto caso modello, appartenenti ai casi emblematici relativi a episodi di violenza domestica pubblicati dalla Corte Suprema del Popolo nel 2025	107
BIBLIOGRAFIA.....	112
SITOGRAFIA	116
FONTI GIURIDICHE	119

INTRODUZIONE

La violenza domestica è un fenomeno complesso trasversale e profondamente radicato nei contesti sociali e culturali di ogni paese: è presente in tutte le società e culture, senza distinzione né di classi sociali o economiche né di appartenenza a determinati gruppi sociali o livelli di istruzione. Si tratta di una delle violazioni di diritti umani più gravi, che si manifesta attraverso molteplici forme di abuso, come quello fisico, sessuale, psicologico o economico e che coinvolge relazioni intime e familiari nelle quali la vittima è spesso esposta a un ciclo di sopraffazione, silenzio, dipendenza e impunità.

In Cina, il fenomeno della violenza domestica è influenzato da fattori storici, culturali e sociali caratteristici del Paese. Sono proprio i sopra citati fattori a rendere la violenza domestica in Cina un caso di analisi unico nel suo genere, che necessita di un'indagine e comprensione ben più articolata. Nella Repubblica Popolare Cinese (RPC), infatti, la questione della violenza domestica ha guadagnato rilevanza pubblica, giuridica e accademica solo in tempi relativamente recenti, ma affonda le sue radici in valori tradizionali e in un passato giuridico che ha storicamente minimizzato il ruolo dello stato negli affari familiari. Per molti anni, il pensiero che la famiglia fosse una questione privata e che i problemi a lei connessi andassero risolti in un contesto altrettanto privato ha dominato la percezione collettiva e le politiche pubbliche, portando a un ritardo nell'affrontare in modo sistematico la questione degli abusi domestici. In questo scenario, la violenza domestica è stata spesso ignorata, giustificata o taciuta, alimentando un clima di impunità e rassegnazione, in particolar modo nelle zone rurali della Cina e nei confronti delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Negli ultimi decenni, tuttavia, vi sono stati notevoli cambiamenti sociali, culturali, economici e giuridici, i quali hanno trasformato la struttura familiare cinese e hanno garantito un migliore accesso all'informazione, delineando anche il ruolo delle donne nella società. L'urbanizzazione, la crescita economica, l'aumento del livello di istruzione e un crescente utilizzo di internet e dei social media hanno contribuito a far emergere voci e testimonianze prima taciute. In particolare, i casi di violenza domestica documentati online o denunciati pubblicamente hanno suscitato indignazione, mobilitazioni delle masse e pressioni per far sì che vi fosse un intervento normativo. Questo cambiamento nel discorso pubblico ha, di fatto, creato un impatto notevole sul piano istituzionale: nel 2015, per la prima volta nella storia legislativa cinese, è stata approvata una legge nazionale dedicata specificatamente alla prevenzione e alla repressione della violenza domestica, entrata poi in vigore nel 2016. Tale legge ha segnato una svolta significativa, poiché ha definito formalmente il

concetto di violenza domestica e ha introdotto misure protettive per le vittime, oltre a imporre obblighi specifici a carico delle istituzioni statali e delle comunità locali.¹

Nella RPC, la violenza domestica continua a colpire milioni di persone, in particolare donne, bambini e anziani, in un contesto che spesso rende difficile la denuncia dell'abuso subito. Secondo una ricerca pubblicata nel 2014 dall'Anti-Domestic Violence Network, circa il 24,7% degli intervistati ha affermato di aver subito violenza domestica dal proprio coniuge.² Tuttavia, si ritiene che il dato reale sia più elevato, proprio a causa del silenzio sociale e della mancanza di fiducia nelle istituzioni, che portano a un sottodimensionamento del fenomeno. La paura di ritorsioni e la pressione familiare e comunitaria per garantire l'armonia familiare, se unite alla vergogna che la vittima e i suoi familiari subirebbero in seguito all'eventuale denuncia, contribuiscono a mantenere una bassa visibilità statistica del fenomeno. Inoltre, un ulteriore fattore ad ostacolare la lotta alla violenza domestica riguarda la differenza tra aree urbane e rurali; in queste ultime, la dipendenza economica dalle strutture familiari, la scarsa presenza di servizi di supporto e il maggiore conservatorismo sociale rendono ancora più difficile l'emersione della violenza.

L'introduzione della legge del 2016, pur rappresentando un passo avanti, ha mostrato limiti evidenti. In molti casi, le autorità locali non applicano correttamente le misure previste, per mancanza di formazione, risorse o volontà politica. I tribunali esitano spesso a emettere ordini di protezione, le forze dell'ordine sottovalutano le denunce e le vittime si trovano in un limbo in cui la legge esiste ma non è realmente accessibile. In alcuni casi, la burocrazia e l'inerzia istituzionale diventano barriere insormontabili per chi cerca giustizia o semplicemente protezione. La risposta statale, sebbene formalmente articolata, spesso non raggiunge un livello uniforme di efficienza ed equità su tutto il territorio nazionale.

Analizzare la violenza domestica in Cina oggi significa, dunque, esplorare un fenomeno in trasformazione, in equilibrio precario tra continuità e rottura. È necessario comprendere come le norme culturali, le istituzioni giuridiche e le pratiche sociali si intersechino per produrre, legittimare o contrastare la violenza. Inoltre, l'analisi deve tenere conto del ruolo dello Stato, delle sue priorità politiche, del modo in cui interpreta la protezione dei diritti e l'equilibrio tra ordine sociale e libertà individuale.

¹ D'Attoma S., “百年 (不) 好合! Cento anni di (in)felicità coniugale! Aspetti normativi del divorzio per violenza domestica nella Repubblica popolare cinese”, *DEP rivista telematica di studi sulla memoria femminile*, no. 45, 2021, pp.3-6.

² Beijing Zhongze Women's Legal Consulting Services Center e China Women's University, *The shadow report of Chinese women's NGOs on the combined seventh and eighth periodic report submitted by China under article 18 of the convention on the elimination of all forms of discrimination against women – Violence against women (general recommendation no. 19)*, Anti-Domestic Violence Network/Beijing Fanbao, settembre 2014, p.3.

Il presente lavoro è volto a esplorare il fenomeno della violenza domestica in Cina, analizzandolo da una prospettiva sociale e giuridica, proponendo un'analisi dell'evoluzione legislativa dagli anni duemila ad oggi. Verrà, inoltre, analizzato un caso modello pubblicato dalla Corte Suprema del Popolo (CSP) nel 2024, al fine di confrontare la legge teorica con l'attuale applicazione pratica in casi realmente accaduti.

Il primo capitolo della tesi illustra il fenomeno della violenza domestica attraverso una panoramica generale dell'atto oggetto della tesi. In seguito, verranno descritte le forme di violenza domestica e i contesti relativi a quest'ultima, con particolare riferimento al caso cinese, il quale sarà analizzato fornendo dati e numeri sull'incidenza e la portata del fenomeno in Cina. Inoltre, sarà fornita una disamina dei fattori culturali cinesi che influenzano la comprensione e la percezione del fenomeno.

Il secondo e il terzo capitolo sono strettamente connessi tra di loro. Il secondo capitolo consiste in un'analisi approfondita del quadro normativo dagli anni duemila ad oggi in Cina, con relativa analisi e commento dell'evoluzione legislativa e dei principali traguardi e proposte di legge al riguardo (tra cui la “Legge contro la violenza domestica” del 2016 e la pubblicazione delle linee guida e dei casi modello da parte della Corte Suprema del Popolo). Il terzo capitolo, invece, propone la traduzione e l'analisi di un caso modello pubblicato dalla stessa CSP nel 2024. Il terzo capitolo, dunque, sarà essenziale per determinare l'attuazione della legge in casi pratici e concreti, previa analisi formale delle legge nel capitolo precedente.

Questa tesi si propone di rispondere alle seguenti domande di ricerca: quali sono gli aspetti sociali caratteristici del fenomeno della violenza domestica in Cina? In che modo il sistema normativo cinese gestisce e pone in atto misure di prevenzione e contrasto alla violenza domestica? Quali sono state le evoluzioni legislative dagli anni duemila ad oggi? Tramite un'analisi dettagliata degli aspetti sopra esposti, la ricerca ha l'obiettivo di contribuire al dibattito sulle politiche di prevenzione alla violenza domestica e al suo contrasto.

CAPITOLO PRIMO

La violenza domestica: definizione, incidenza e analisi del fenomeno nel contesto cinese

Introduzione

Il primo capitolo di questa tesi mira ad analizzare il fenomeno della violenza domestica, definendone le caratteristiche principali e analizzando il contesto sociale e culturale della Repubblica Popolare Cinese (RPC) (中华人民共和国 *zhōnghuá rénmin gònghéguó*).

La violenza domestica rappresenta una delle più gravi violazioni dei diritti umani e costituisce un problema di interesse comune a tutte le società, indipendentemente dal livello di sviluppo economico, dal sistema politico di riferimento o dalla cultura di appartenenza. Si tratta di un fenomeno complesso, che si manifesta all'interno delle relazioni affettive, familiari o di convivenza e che trova maggior terreno fertile nelle dinamiche di potere, controllo e disuguaglianza di genere.

Nonostante la sua presenza a livello globale, però, le manifestazioni e le risposte istituzionali sono differenti in ogni paese. Proprio per questo motivo, in questo capitolo verrà proposta una definizione generale e internazionale della violenza domestica, sulla base di riferimenti normativi, come la convenzione di Istanbul del 2011, o definizioni fornite da organizzazioni mondiali, quali l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Ad una prima analisi del contesto normativo internazionale, seguirà un approfondimento del contesto specifico cinese, andando a delineare la definizione che la Legge contro la violenza domestica della RPC fornisce.

Il capitolo proseguirà con la presentazione delle principali forme di abuso e con delle importanti considerazioni in merito alla tradizione culturale cinese, la quale ha influenzato notevolmente la percezione e la gestione della violenza domestica. In Cina, fino a qualche anno fa, era molto diffusa l'idea che la violenza domestica fosse un problema da risolvere all'interno delle mura familiari, senza l'intervento delle autorità. Questo atteggiamento culturale, incentivato sia dalla popolazione cinese sia dalle autorità, ha ostacolato il riconoscimento della violenza domestica come problematica sociale e, di conseguenza, ha posto le vittime di fronte a numerose sfide sociali e giuridiche. Al fine di fornire anche dei dati concreti in merito all'incidenza del fenomeno, verranno presentate delle ricerche condotte da studiosi contemporanei cinesi.

Infine, il capitolo si conclude con un approfondimento del fenomeno dopo il COVID-19, al fine di analizzare l'impatto che tale emergenza sanitaria pubblica ha avuto sulla violenza domestica nella RPC. A causa dei periodi di confinamento nelle proprie case, infatti, molte vittime si sono trovate costrette a vivere forzatamente con i propri aggressori, senza poter usufruire di reti di supporto o servizi di assistenza. I dati confermano il peggioramento della situazione tramite un notevole aumento delle segnalazioni di violenza domestica durante la pandemia di COVID-19, in particolare nelle aree rurali cinesi.

1.1 Definizione di violenza domestica

Come già anticipato, la violenza domestica è una problematica sociale che si estende senza limiti geografici o culturali. Sebbene, però, si tratti di un fenomeno presente a livello globale, le manifestazioni e le risposte istituzionali variano da un paese all'altro. Per questo motivo, negli ultimi anni sono state fornite molte definizioni di “violenza domestica”, spesso differenti tra loro. Di seguito se ne riportano alcune, ritenute tra le più complete e autorevoli.

L'OMS nel 1996 ha definito la violenza domestica come ogni forma di violenza fisica, psicologica o sessuale, riguardante soggetti che hanno, hanno avuto o si propongono di avere una relazione intima di coppia, oppure riguardante anche soggetti che, all'interno di un nucleo familiare più o meno allargato, hanno relazioni di carattere parentale o affettivo.³

Nell'*Handbook for Legislation on Violence Against Women* dell'ONU (2009), vengono fornite definizioni del fenomeno nelle principali normative sulla violenza domestica, le quali spesso si riferiscono solo al rapporto personale tra coniugi, senza menzionare quello tra conviventi o coppie non sposate⁴; mentre, in altri ordinamenti (come quelli di Germania, Francia o Italia), il rapporto viene esteso anche a genitori, figli, anziani, coniugi separati e coppie dello stesso sesso.

Sulla base della definizione dell'OMS e delle informazioni fornite dall'ONU, che sono state precedentemente presentate, il termine “domestica”, dunque, fa riferimento alla sola relazione tra chi effettua la violenza e chi la subisce; non viene fornita alcuna indicazione in merito al luogo in cui la violenza viene perpetrata, la quale può avvenire anche al di fuori delle mura domestiche. Inoltre, si evince che nella maggior parte dei casi la violenza domestica comprende non solo la

³ Cigalotti C., Segantini A., *Violenza domestica su donne e minori: Emergenza violenza domestica*, Modena: Athena, 2013, p.30.

⁴ Nazioni Unite, *Handbook for Legislation on Violence Against Women*, New York: United Nations, 2009, consultato il 22 novembre 2025, <https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20violence%20against%20women.pdf>.

violenza nei confronti del *partner* (moglie, marito, convivente) o *ex-partner*, ma può anche riguardare padri, madri, fratelli, sorelle o altri parenti. Dunque, sebbene nell'uso comune si faccia spesso riferimento alla violenza di coppia, in realtà può riguardare anche altre tipologie di violenza (come quelle citate sopra).

A confermare questo approccio, si riporta di seguito l'articolo 3, lett. b della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica:

*“l'espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.”*⁵

Da quanto indicato, si può dunque dedurre che il significato di violenza domestica è legato unicamente alla relazione tra la vittima e la persona che perpetra la violenza; non si riferisce al luogo in cui si verifica la violenza stessa. Inoltre, la Convenzione di Istanbul sottolinea che le forme di violenza domestica non si limitano a quella fisica, psicologica o sessuale (come indicato nelle due definizioni precedenti), ma vi è anche la violenza domestica economica. In seguito vedremo che, nel caso della RPC, la Legge contro la violenza domestica fornirà un'ulteriore definizione, la quale non menziona proprio la violenza domestica sessuale ed economica.

Nelle definizioni analizzate fino ad adesso, non vi è alcun riferimento al genere della persona che perpetra la violenza né al genere della persona che ne subisce gli effetti; la violenza può essere esercitata e/o subita da entrambi i sessi senza differenza di denominazione del fenomeno, il quale assume sempre l'espressione di “violenza domestica”. Seppure sulla carta non venga delineata questa differenza di genere, nella realtà contemporanea i casi di violenza domestica subita da persone di sesso femminile è nettamente maggiore rispetto a quella subita dal genere maschile.⁶

Infine, un'ultima peculiarità particolarmente diffusa e propria dei casi di violenza domestica, come evidenzia la letteratura, si sostanzia nell'individuazione della forma più comune del fenomeno: la violenza interpersonale intima o di coppia nei confronti delle donne, che più avanti verrà analizzata nel dettaglio.

⁵ Consiglio d'Europa, *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* (Convenzione di Istanbul), articolo 3, lettera b, 2011, consultato il 22 novembre 2025, <https://rm.coe.int/1680462537>.

⁶OMS, *Preventing intimate partner and sexual violence against women: taking action and generating evidence*, Ginevra: OMS, 2010, p.10.

Abbiamo, dunque, circoscritto il fenomeno oggetto di analisi, ovvero la forma di violenza domestica con maggiore incidenza: la violenza interpersonale intima o di coppia perpetrata dall'uomo nei confronti della donna.

1.1.1 La violenza domestica secondo la Legge contro la violenza domestica della RPC

La Legge contro la violenza domestica della RPC⁷, frutto di numerosi impulsi e proteste da parte della società e delle organizzazioni cinesi, è stata emanata il 27 dicembre 2015 ed è ufficialmente entrata in vigore il 1 marzo 2016. Si tratta della prima legislazione specifica cinese, volta a disciplinare e regolare la violenza domestica⁸.

Come precedentemente anticipato, la Legge contro la violenza domestica della RPC riporta una definizione di “violenza domestica” lievemente differente da quelle descritte nelle normative internazionali o da quelle fornite dall'OMS.

La definizione di “violenza domestica” viene delineata dalla Legge contro la violenza domestica, la quale a sua volta riprende l'art. 43 dell'emendamento della Legge sul matrimonio del 2001 della RPC⁹ e, apportando alcune modifiche, richiama anche l'art. 1 dell'Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su diverse questioni relative all'applicazione della Legge sul matrimonio della RPC del 2001 (I)¹⁰.

L'articolo 43 della Legge sul matrimonio del 2001 indica quanto segue:

“家庭暴力，是指行为人以殴打、捆绑、残害、强行限制人身自由或者其他手段对家庭成员从肉体、精神等方面进行伤害和摧残的行为。”¹¹

⁷ RPC, 中华人民共和国反家庭暴力法 *zhōnghuá rénmin gònghéguó fǎn jiāting bàoli fǎ*, (Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese), promulgata il 27 dicembre 2015, entrata in vigore il 1 marzo 2016, consultato il 26 novembre 2025, https://www.gov.cn/zhengce/2015-12/28/content_5029898.htm.

⁸ D'Attoma S., “百年 (不) 好合! Cento anni di (in)felicità coniugale! Aspetti normativi del divorzio per violenza domestica nella Repubblica popolare cinese”, *DEP rivista telematica di studi sulla memoria femminile*, no. 45, 2021, p.2.

⁹ RPC, 中华人民共和国婚姻法 *zhōnghuá rénmin gònghéguó hūnyīnfǎ* (Legge sul matrimonio della Repubblica Popolare Cinese), promulgata il 28 aprile 2001, consultato il 26 novembre 2025, http://www.zjxj.gov.cn/art/2013/11/26/art_1637452_31952096.html.

¹⁰ RPC, 最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释（一） *Zuìgāo rénmin fǎyuàn guānyú shìyòng «zhōnghuá rénmin gònghéguó hūnyīnfǎ» ruògān wèntí de jiěshì (yī)* (Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su diverse questioni relative all'applicazione della Legge sul matrimonio della Repubblica Popolare Cinese), promulgata il 27 dicembre 2001, consultato il 26 novembre 2025, <https://www.faxin.cn/lib/zyfl/ZyflContent.aspx?gid=A191171&libid=#0>.

¹¹ RPC, 中华人民共和国婚姻法 *zhōnghuá rénmin gònghéguó hūnyīnfǎ* (Legge sul matrimonio della Repubblica Popolare Cinese), art.43.

“La violenza domestica si riferisce agli atti di percosse, legature, mutilazioni, restrizioni forzate della libertà personale o altri mezzi che causano danni fisici o mentali ai membri della famiglia.”

Secondo questa definizione vengono, dunque, considerati atti di violenza domestica sia abusi fisici sia abusi mentali. Allo stesso modo, l’art. 1 dell’Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su diverse questioni relative all’applicazione della Legge sul matrimonio della RPC del 2001 (I) riporta:

“婚姻法第三条、第三十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条所称的“家庭暴力”，是指行为人以殴打、捆绑、残害、强行限制人身自由或者其他手段，给其家庭成员的身体、精神等方面造成一定伤害后果的行为。持续性、经常性的家庭暴力，构成虐待。”¹²

“Il termine ‘violenza domestica’, così come utilizzato negli articoli 3, 32, 43, 45 e 46 della Legge sul matrimonio, si riferisce ad atti compiuti da un soggetto che causano danni fisici o psicologici ai membri della famiglia attraverso mezzi quali percosse, legature, mutilazioni, limitazioni forzate della libertà personale o altri metodi. La violenza domestica persistente e frequente costituisce un abuso.”

Sulla scia dei due estratti appena analizzati, nella Legge contro la violenza domestica del 2016, l’art. 2 segnala la seguente definizione di “violenza domestica”:

“本法所称家庭暴力，是指家庭成员之间以殴打、捆绑、残害、限制人身自由以及经常性谩骂、恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为。”¹³

“Con l’espressione ‘violenza domestica’ in questa legge s’intendono le violazioni fisiche o mentali commesse dai componenti della famiglia per mezzo di percosse, costrizioni, mutilazioni e limitazioni della libertà personale, nonché frequenti abusi e intimidazioni.”

¹² RPC, 最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释（一）Zuìgāo rénmin fǎyuàn guānyú shìyòng «zhōnghuá rénmin gònghéguó hūnyīnfǎ» ruògān wèntí de jiěshì (yī)(Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su diverse questioni relative all’applicazione della Legge sul matrimonio della Repubblica Popolare Cinese), art.1.

¹³ RPC, 中华人民共和国反家庭暴力法 zhōnghuá rénmin gònghéguó fǎn jiāting bàoli fǎ, (Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese), art.2.

Questa definizione richiama notevolmente quelle sopra riportate della Legge sul matrimonio del 2001 e dell'Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su diverse questioni relative all'applicazione della Legge sul matrimonio della RPC del 2001 (I), aggiungendo solamente gli abusi e le minacce verbali.

Si evidenzia, però, un disallineamento importante con le definizioni fornite a livello internazionale: non vi è alcun riferimento alla violenza sessuale ed economica e non sono specificati i rapporti entro i quali definire un soggetto “componente della famiglia”¹⁴ oppure no. La versione più in linea con gli standard internazionali si trova nelle Linee guida della Corte Suprema del Popolo per il trattamento dei casi di matrimonio che coinvolgono violenza domestica del 2008¹⁵, dove all'art. 2 si fa riferimento diretto alla versione dell'ONU della Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne del 1993, la quale include la violenza sessuale ed economica:

“《联合国消除对妇女的暴力行为宣言》（1993）第一条规定，“对妇女的暴力行为”系指对妇女造成或可能造成身心方面或性方面的伤害或痛苦的任何基于性别的暴力行为，包括威胁进行这类行为、强迫或任意剥夺自由，而不论其发生在公共生活还是私人生活中。[...]”

“鉴于本指南旨在指导涉及家庭暴力的婚姻家庭案件的审理，所以本指南中的家庭暴力，是指发生在家庭成员之间，主要是夫妻之间，一方通过暴力或胁迫、侮辱、经济控制等手段实施侵害另一方的身体、性、精神等方面的人身权利，以达到控制另一方的目的的行为。”¹⁶

“L'articolo 1 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne (1993) definisce la ‘violenza contro le donne’ come ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica alle donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata. [...]”

¹⁴ Nel codice civile della RPC, l'art. 1045 indica la differenza e le relative definizioni di “parenti” (*qinshu*), “parenti stretti” (*jinqinshu*) e “componenti della famiglia” (*jiating chengyuan*). Secondo il codice civile della RPC, quindi, i parenti comprendono i coniugi, i consanguinei e chi è unito da un rapporto di parentela derivato dal matrimonio. La categoria dei parenti stretti include coniugi, genitori, figli, fratelli, nonni e nipoti paterni e materni. Tra i componenti della famiglia, infine, troviamo gli stessi soggetti indicati come parenti stretti, ma per essere definiti come componenti della famiglia devono anche condividere lo stesso luogo di abitazione.

¹⁵ RPC, 涉及家庭暴力婚姻案件审理指南 *shèjì jiāting bàoli hūnyīn ànjiàn shěnlǐ zhǐnán*, (Linee guida per il trattamento dei casi di matrimonio che coinvolgono violenza domestica), emanata nel 2008, consultato il 26 novembre 2025, <http://www.faxin.cn/lib/Zyfl/ZyflContent.aspx?gid=A77484>.

¹⁶ Ivi, art.2.

“Dato che questa guida mira a orientare alla risoluzione di casi matrimoniali e familiari che coinvolgono la violenza domestica, il termine violenza domestica in questa guida si riferisce ad abusi avvenuti all'interno dei membri della famiglia, principalmente tra coniugi, in cui un soggetto usa violenza, coercizione, insulti, controllo economico o altri mezzi per violare i diritti fisici, sessuali o psicologici dell'altro soggetto al fine di controllarlo.”

In questo caso, vengono incluse sia la violenza domestica di tipo sessuale sia quella economica. Seppur presenti nelle interpretazioni della Corte Suprema del Popolo (CSP) 最高人民法院 (zuìgāo rén mín fǎyuàn), ad oggi non vi è ancora un riconoscimento giuridico cinese completo delle due forme di violenza domestica appena citate. Le autorità cinesi stanno cercando di allinearsi con le normative internazionali (le quali, oramai, riconoscono ampiamente anche gli abusi di natura economica e sessuale come forme di violenza domestica), al fine di delineare un quadro normativo ben più completo e preciso.¹⁷ Ciononostante, ad oggi non sono ancora state ufficialmente promulgate nuove normative o emendamenti alla Legge contro la violenza domestica della RPC, volti ad includere anche gli atti di abuso sessuale ed economico tra le forme di violenza domestica riconosciute dalla Legge stessa.

Sebbene in Cina ci si trovi di fronte alla situazione appena descritta, a livello internazionale la violenza domestica si articola in quattro principali manifestazioni. Di conseguenza, al fine di fornire ulteriori definizioni, utili per la totale e più approfondita comprensione dell'analisi che seguirà nel presente elaborato, si propone un approfondimento in merito alle tipologie di violenza domestica riconosciute a livello globale.

¹⁷ 潘绥铭, “《风痕》: 性暴力问题的认定与立法” (Wind Trace: The Identification and Legislation of Sexual Violence), 澎湃新闻 (The Paper), 19 settembre 2023, consultato il 27 novembre 2025, https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_24653526.

1.2 Tipologie di violenza domestica

All'interno della violenza domestica si possono individuare diverse forme di abuso, le quali si possono sviluppare singolarmente oppure in concomitanza le une alle altre. Tra quelle ufficialmente riconosciute a livello internazionale troviamo: violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica.

La violenza fisica comprende tutte quelle azioni in grado di causare dolore fisico o indurre paura nella vittima. Si tratta di comportamenti come schiaffi, pugni, percosse, strattoni, atti di strangolamento, uso di armi o minacce con oggetti contundenti, fino ad arrivare, nei casi più gravi, all'omicidio. A questa categoria appartengono anche gesti volti a terrorizzare o intimidire, come urla, aggressioni verbali, lanci di oggetti, calci, spinte o costrizioni fisiche.¹⁸¹⁹ Secondo l'OMS, questa forma di violenza domestica è la più facile da identificare per i segni visibili che lascia sul corpo delle vittime;²⁰ inoltre, spesso risulta avvenire in concomitanza con la violenza sessuale.²¹

La violenza sessuale, invece, si configura quando si costringe la vittima ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà, mediante minacce, intimidazioni o forza fisica. Rientrano in questa forma di abuso anche la mutilazione dei genitali, la coercizione a intrattenere rapporti con terzi e l'imposizione di attività sessuali in momenti inopportuni o dolorosi per la vittima, ad esempio quando è stanca, indisposta o ha appena partorito.²² Nel rapporto dell'OMS, ovvero "World report on violence and health" del 2002, viene evidenziato che oltre ad avere effetti sul fisico delle vittime, in molti casi la violenza domestica di tipo sessuale può portare anche a traumi psicologici o problemi inerenti alla sfera mentale (quali, ad esempio, ansia, depressione e stress post-traumatico).²³

¹⁸ OMS, *WHO Multi-Country Study on Women's Health and Domestic Violence Against Women: Initial Results on Prevalence, Health Outcomes and Women's Responses*, Ginevra: OMS, 2005, pp.25-30.

¹⁹ OMS, *Global and Regional Estimates of Violence Against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence*, Ginevra: OMS, 2013, p.6-8.

²⁰ Ibid.

²¹ OMS, *WHO Multi-Country Study on Women's Health and Domestic Violence Against Women: Initial Results on Prevalence, Health Outcomes and Women's Responses*, Ginevra: OMS, 2005, p.32.

²² OMS, *World report on violence and health*, Ginevra: OMS, 2002, pp.149-150.

²³ Ivi, p.163.

Per quanto riguarda la violenza psicologica, essa si manifesta attraverso atteggiamenti volti a intimidire, umiliare o isolare la vittima. Tra questi comportamenti rientrano minacce di abbandono, maltrattamenti, segregazione domestica, controllo ossessivo, insulti continui e forme di manipolazione emotiva. Alcuni esempi includono *partner* che ignorano sistematicamente gli accordi presi, danno ordini perentori o fanno sentire la compagna inadeguata come donna o madre davanti ai figli.²⁴ Questa tipologia di violenza è molto più subdola e invisibile da “diagnosticare”, proprio perché non lascia segni fisici visibili. Il “Global and Regional Estimates of Violence Against Women” dell’OMS afferma che la violenza psicologica spesso porta a gravi ripercussioni sulla salute mentale della vittima, attraverso lo sviluppo di traumi psicologici, i quali a loro volta si possono manifestare con depressione e ansia croniche.²⁵ In Cina, la violenza psicologica è stata legalmente riconosciuta con la Legge contro la violenza domestica del 2016, ma ad oggi rimane una delle forme di violenza domestica meno documentate.

La violenza economica si concretizza nel controllo finanziario esercitato da un *partner* sull’altro. Può manifestarsi nel rifiuto di contribuire alle spese familiari, nella privazione di beni essenziali come cibo o cure sanitarie. Alcune donne raccontano di essere costrette a versare tutto lo stipendio su un conto cointestato a cui non hanno accesso, oppure di dover giustificare ogni spesa per ottenere denaro. In altri casi, i *partner* impediscono o ostacolano l’accesso al lavoro o la possibilità di avanzamento professionale, temendo che la vittima acquisisca indipendenza economica.²⁶ Nel rapporto “WHO Multi-Country Study on Women’s Health and Domestic Violence” dell’OMS, viene analizzata la componente di coercizione economica nelle principali forme di violenza domestica: si evince che la violenza economica è un elemento chiave nella maggior parte degli episodi di violenza domestica; spesso si sviluppa in contemporanea alle altre forme di abuso discusse in precedenza, contribuendo dunque ad aumentare la vulnerabilità delle vittime.²⁷

1.2.1 Violenza domestica e violenza da parte del partner

Sebbene “violenza domestica” e “violenza da parte del partner” (“Intimate Partner Violence” IPV) possano sembrare lo stesso fenomeno, in realtà si tratta di due tipologie di violenza domestica differenti.

²⁴ Cigalotti C., Segantini A., *Violenza domestica su donne e minori: Emergenza violenza domestica*, Modena: Athena, 2013, p.34.

²⁵ OMS, *Global and Regional Estimates of Violence Against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence*, Ginevra: OMS, 2013.

²⁶ Cigalotti C., Segantini A., *Violenza domestica su donne e minori: Emergenza violenza domestica*, Modena: Athena, 2013, p.35.

²⁷ OMS, *WHO Multi-Country Study on Women’s Health and Domestic Violence Against Women: Initial Results on Prevalence, Health Outcomes and Women’s Responses*, Ginevra: OMS, 2005.

Secondo quanto indicato dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, come già discusso nel paragrafo precedente, la violenza domestica include tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verifichino all'interno della famiglia o del nucleo familiare oppure tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.²⁸ La violenza domestica, dunque, può avvenire tra coniugi, partner intimi, conviventi o membri della stessa famiglia.

La violenza da parte del partner, al contrario, si riferisce alla violenza domestica che avviene all'interno di una relazione romantica o di convivenza; non viene fatto alcun riferimento ai membri della famiglia allargata, al contrario della violenza domestica. L'OMS definisce la violenza da parte del partner (IPV) come segue:

“Behaviour within an intimate relationship that causes physical, sexual or psychological harm, including acts of physical aggression, sexual coercion, psychological abuse and controlling behaviours.”

“This definition covers violence by both current and former spouses and partners.”²⁹

“Comportamento all'interno di una relazione intima che causa danni fisici, sessuali o psicologici, inclusi atti di aggressione fisica, coercizione sessuale, abuso psicologico ed esercizio di controllo.”

“Questa definizione comprende la violenza da parte di coniugi e partner attuali e precedenti.”

Quindi, la violenza domestica comprende contesti familiari e relazionali più ampi; mentre la violenza da parte del partner, pur essendo una violenza domestica, fa riferimento alle sole relazioni amorose e affettive attuali o precedenti.

Come visto fino ad adesso, anche in relazione alle definizioni di “violenza domestica” riportate nel paragrafo precedente, non vi è alcun riferimento al genere della persona che perpetra la violenza né al genere della persona che ne subisce gli effetti. Tuttavia, pure nel caso di IPV, i casi di violenza

²⁸ Consiglio d'Europa, *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* (Convenzione di Istanbul), articolo 3, lettera b, 2011.

²⁹ OMS, *Preventing intimate partner and sexual violence against women: taking action and generating evidence*, Ginevra: OMS, 2010, p.11.

subita da persone di sesso femminile è nettamente maggiore rispetto a quella subita dal genere maschile e questa incidenza è riportata dall'OMS:

“Intimate partner and sexual violence may affect everyone – though there is a strong gender pattern with the majority of those experiencing it being women and the majority perpetrating it being men.”³⁰

“La violenza del partner e la violenza sessuale possono colpire chiunque, anche se vi è una forte tendenza di genere, dove la maggior parte delle vittime sono donne e la maggior parte dei perpetratori di violenza sono uomini.”

La distinzione tra IPV e violenza domestica, così come l'individuazione delle tendenze di genere in tali fenomeni, sono di estrema importanza per tentare di migliorare la prevenzione e il contrasto alla violenza domestica. Inoltre, sono elementi chiave che dovrebbero essere utilizzati al massimo per definire strategie di intervento mirate sia in fase di contrasto al fenomeno sia in fase successiva all'avvenimento della violenza, al fine di fornire un'assistenza di elevata qualità alle vittime.

³⁰ OMS, *Preventing intimate partner and sexual violence against women: taking action and generating evidence*, Ginevra: OMS, 2010, p.10.

1.3 Incidenza della violenza domestica attraverso la disamina di studi contemporanei

Se fino ad adesso è stato analizzato l'aspetto teorico della violenza domestica, in questo paragrafo si andranno a fornire i numeri e la relativa diffusione del fenomeno sotto il profilo globale e locale della RPC, attraverso l'utilizzo di studi e ricerche condotte al riguardo.

Negli ultimi anni sono stati condotti vari studi, ma la problematica principale che sorge spontanea dopo una prima analisi dei dati globali proposti da diversi studi, riguarda l'affidabilità e l'omogeneità dei dati raccolti dagli stessi. Per quale motivo? In primo luogo, per il diverso dimensionamento del campione e modo di porre le domande, che potrebbero portare a una notevole disomogeneità dei risultati. In secondo luogo, quando si analizza un fenomeno sotto il profilo globale, entra indubbiamente in gioco anche il fattore "cultura", il quale potrebbe risultare in una diversa o alterata comprensione di ciò che realmente significhi "violenza domestica". Addirittura, in alcune situazioni o in determinate aree geografiche, l'ideologia radicata nella cultura di appartenenza potrebbe portare le vittime a tacere la violenza subita per paura di affondare nella vergogna e deteriorare la propria reputazione e quella dei familiari. In altri casi, le vittime potrebbero decidere di non denunciare la violenza domestica per paura di subire ritorsioni dal colpevole, oltre a riscontrare notevoli difficoltà a comprovare le violenze subite, spesso invisibili.³¹

Sulla base di quanto detto sopra, si riportano alcuni dati utili ad avere una comprensione maggiore della portata del fenomeno da un punto di vista globale.

³¹ UNICEF, "Domestic violence against women and girls", *Innocenti Digest*, no. 6, 2000, p.4.

Nel “Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018” dell’OMS, sono stati analizzati i dati riportati in studi e ricerche condotte tra il 2000 e il 2018 riguardanti la violenza tra partner (“intimate partner violence”) e la violenza sessuale non tra partner (“non-partner sexual violence”).³² I soggetti target di questa analisi possono distinguersi in due tipologie: la prima riguarda donne e ragazze con età maggiore o uguale a 15 anni, le quali hanno subito violenza fisica, psicologica o sessuale dal partner corrente o passato; la seconda, invece, interroga donne e ragazze con età compresa tra 15 e 49 anni, le quali hanno subito violenza fisica, psicologica o sessuale dal partner corrente o passato. In entrambi i casi, i limiti temporali oggetto dell’analisi entro i quali si interrogano gli atti di violenza potenzialmente subita sono sia i 12 mesi precedenti l’intervista delle partecipanti sia l’avvenimento della violenza almeno una volta nella vita.³³ Nello specifico, i risultati dell’analisi sono i seguenti:

“Globally, 27% (UI 23–31%) of ever-married/partnered women of reproductive age (15–49 years) are estimated to have experienced physical and/or sexual intimate partner violence at least once in their lifetime (defined as since the age of 15, for the purposes of these estimates). Among ever-married/partnered women in a slightly different age range – aged 15 years and older – 26% (UI 22–30%) are estimated to have experienced intimate partner violence at least once in their lifetime. Applying this percentage to the 2018 population data from World population prospects 2019 (WPP 2019) (68) indicates that on average 641 million and up to 753 million ever-married/partnered women aged 15 years and older had been subjected to physical and/or sexual violence from an intimate partner at least once since the age of 15.

Globally, it is estimated that 13% (UI 10–16%) of ever-married/partnered women aged 15–49 years have experienced recent physical and/or sexual violence from an intimate partner – defined as within the past 12 months, based on survey interview data using this time frame. Among ever-married/partnered women aged 15 years and older, an estimated 10% (UI 8–12%) have experienced recent (past 12 months) intimate partner violence. Again, using 2018 population data from WPP 2019 (68), this indicates that up to 307 million ever-married/partnered women aged 15 years and older had been subjected to recent physical and/or sexual violence from an intimate partner.”³⁴

³² OMS, *Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018*, Ginevra: OMS, 2021.

³³ Ibid.

³⁴ Ivi, pp.20-21.

“A livello globale, si stima che il 27% (UI 23-31%) delle donne in età riproduttiva (15-49 anni) sposate almeno una volta/attualmente in coppia abbia subito violenza fisica e/o sessuale da parte del partner almeno una volta nella vita (definita come dall'età di 15 anni, ai fini di queste stime). Tra le donne sposate almeno una volta/attualmente in coppia in una fascia d'età leggermente diversa, ovvero dai 15 anni in su, si stima che il 26% (UI 22-30%) abbia subito violenza da parte del partner almeno una volta nella vita. Applicando questa percentuale ai dati demografici del 2018 tratti dal World Population Prospectives 2019 (WPP 2019) (68), si evince che in media 641 milioni e fino a 753 milioni di donne sposate almeno una volta/attualmente in coppia di età pari o superiore a 15 anni hanno subito violenza fisica e/o sessuale da parte del partner almeno una volta dall'età di 15 anni.

A livello globale, si stima che il 13% (UI 10-16%) delle donne sposate almeno una volta/attualmente in coppia di età compresa tra 15 e 49 anni abbia subito di recente violenza fisica e/o sessuale da parte del partner, definita come negli ultimi 12 mesi, sulla base dei dati delle interviste effettuate utilizzando questo intervallo di tempo. Tra le donne sposate almeno una volta/attualmente in coppia di età pari o superiore a 15 anni, si stima che il 10% (UI 8-12%) abbia subito di recente (negli ultimi 12 mesi) violenza da parte del partner. Ancora una volta, utilizzando i dati sulla popolazione del 2018 tratti dal WPP 2019 (68), ciò indica che fino a 307 milioni di donne sposate almeno una volta/attualmente in coppia di età pari o superiore a 15 anni sono state sottoposte di recente a violenza fisica e/o sessuale da parte di un partner intimo.”

Questi dati, dunque, indicano una cospicua incidenza a livello globale del fenomeno di violenza domestica e indicano che circa il 27% delle donne tra i 15 e i 49 anni afferma di aver subito violenza di tipo fisico e/o sessuale da parte del partner almeno una volta nella loro vita, contro il 26% delle donne con età maggiore o uguale a 15 anni. Limitando l'arco temporale agli ultimi 12 mesi, al contrario, la percentuale diminuisce, registrando un'incidenza del 13% tra le donne di età compresa tra 15 e 49 anni, contro il 10% delle donne con età maggiore o uguale a 15 anni.

Se da un punto di vista globale, i dati aggregati sono quelli sopra riportati, il “Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018” dell'OMS propone un'ulteriore analisi differenziata per paesi. Al fine di consentire una discussione dei dati, si riporta la tabella rappresentante la distribuzione del fenomeno a livello globale (secondo i dati presi in considerazione fino al 2018):

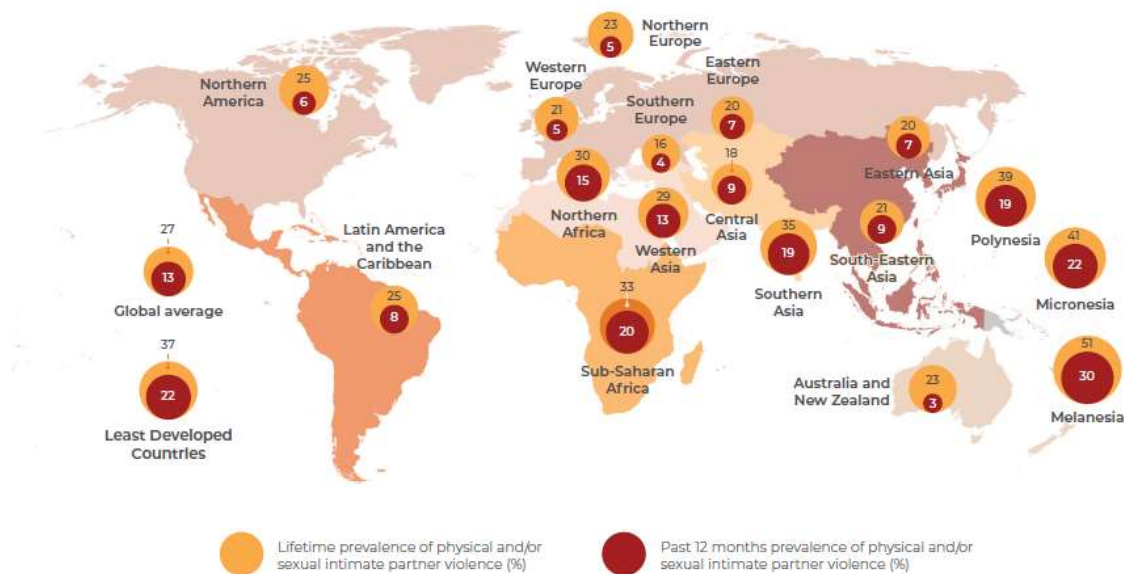


Figura 1 - "Regional prevalence estimates of intimate partner violence". Fonte: OMS, *Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018*, Ginevra: OMS, 2021, p. XIII.

L'incidenza di violenza riporta percentuali più elevate nei paesi meno sviluppati e nelle tre sottoregioni dell'Oceania (Melanesia, Micronesia e Polinesia); tassi di incidenza leggermente minori, ma comunque elevati, si riscontrano nella parte meridionale dell'Asia e nell'Africa Sub-Sahariana. Infine, i paesi con le percentuali di incidenza minori sono le quattro sottoregioni dell'Europa, l'Asia centrale, orientale e sud-orientale, l'Australia e la Nuova Zelanda.³⁵

1.3.1 Dati e statistiche sulla violenza domestica nella RPC: l'importanza delle influenze culturali nella comprensione del fenomeno e degli studi condotti

In Occidente il tema della violenza domestica è stato portato alla luce attraverso i movimenti femministi degli anni settanta e ottanta; permettendo al fenomeno di essere incluso tra i temi maggiormente discussi nel quadro socio-politico. Al contrario, la violenza domestica in Cina è un fenomeno di cui si discute solo da tempi recenti: il tema ha iniziato ad essere attivamente affrontato in ambito politico solo dalla fine degli anni novanta. Prima, veniva visto come un argomento su cui indagare, ma che di fatto non avesse estrema rilevanza in contesti sociali e politici. Dalla metà degli anni novanta, la Cina iniziò a intraprendere azioni concrete da un punto di vista legislativo e sociale.

³⁵ OMS, *Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018*, Ginevra: OMS, 2021.

Fu con l'arrivo degli anni duemila che le pubblicazioni a riguardo iniziarono ad aumentare e il tema si inserì progressivamente nel dibattito pubblico cinese.³⁶

Grazie alla maggiore notorietà del tema in Cina, molti studiosi hanno condotto degli studi sia per determinare l'influenza e l'incidenza del fenomeno nel Paese sia per elaborare eventuali strategie di prevenzione e contrasto.

Tra questi troviamo “Trends of domestic violence against women in China: an age-period-cohort analysis” di Hui Shen³⁷ e Yongxiang Xie³⁸. Questa indagine esamina dati e studi condotti tra il 1990 e il 2010, prendendo in considerazione i parametri di età, periodo storico e *cohort effects* (la cosiddetta *age-period-cohort analysis*).

In merito al parametro dell'età, lo studio dimostra che l'età in cui le donne sono più soggette a subire violenza dai rispettivi partner è 30-34 anni, proponendo come spiegazione una maggiore vulnerabilità femminile tra 30 e 34 anni a causa di stanchezza fisica ed emotiva, pressione finanziaria o conflitti col partner. Nelle aree rurali, invece, la vulnerabilità è spesso dovuta a un basso livello di autonomia economica; mentre, è stato riscontrato che l'incidenza della violenza domestica aumenta progressivamente con l'avanzare dell'età.³⁹

Sviluppando, invece, un'analisi storica, si riscontra che dal 1990 al 2010 l'incidenza della violenza domestica è passata da 31,2% a 7,5% nelle aree rurali e da 20,5% a 3,1% nelle zone urbane,⁴⁰ al contrario della generale tendenza verso l'alto di altri paesi. Secondo Hui Shen e Yongxiang Xie, la riduzione di incidenza della violenza domestica in Cina è dovuta a notevoli cambiamenti sociali, avanzamenti in materia di diritti alle donne e legislazione a favore, maggiori opportunità di istruzione e un rapido sviluppo economico. Infatti, dal 1990 la Cina ha fatto importanti passi avanti sotto il profilo legislativo, allineandosi con gli standard internazionali, al fine di aumentare la consapevolezza dei diritti delle donne e migliorare la protezione delle stesse. Inoltre, si sottolinea come la percentuale sia diminuita non solo nelle aree urbane, ma anche in quelle rurali.⁴¹

³⁶ A tal proposito, si veda anche la testimonianza di Lü Pin 吕频, attivista e giornalista femminista cinese, pubblicata sul sito di Amnesty International, 8 marzo 2018, consultato il 29 novembre 2025, <https://www.amnesty.org/zh-hans/latest/news/2018/03/two-years-china-domestic-violence-law-struggles-continue/>.

³⁷ Dipartimento di sociologia, Università Fudan, Shanghai, Cina.

³⁸ Scuola di scienze dell'educazione, Università Anhui Normal, Wuhu, Cina.

³⁹ Shen H., Xie Y., “Trends of domestic violence against women in China: an age-period-cohort analysis”, *Frontiers in Public Health*, vol. 13, no. 1608189, 2025, p.4. DOI: 10.3389/fpubh.2025.1608189.

⁴⁰ Ivi, p.6.

⁴¹ Ivi, p.8.

In merito all'ultimo parametro, il cosiddetto *cohort effect*, si ritiene opportuno fornire maggiori spiegazioni, prima di procedere con la presentazione dei risultati dell'analisi.⁴² Quando si parla di *cohort*, si fa riferimento a un gruppo di persone che condividono caratteristiche demografiche o esperienze di vita simili. Per esempio, essere nato in un periodo o regione specifica, può portare a vivere esperienze simili o identiche e questo a sua volta si traduce nello sviluppo di percezioni e caratteristiche simili e uniche rispetto ad altri gruppi. Tali effetti hanno il potere di alterare i risultati degli studi, in quanto i gruppi che si vanno a creare implicano la presenza di condizioni economiche, politiche, sociali e/o culturali uniche e nettamente diverse da gruppo a gruppo. Quindi, prendere in considerazione questo parametro spesso risulta fondamentale per rappresentare al meglio il fenomeno ed evitare di alterare i risultati. Per quanto concerne questo ultimo parametro, dunque, l'analisi di Hui Shen e Yongxiang Xie dimostra che in linea generale donne più giovani registrano tassi di incidenza della violenza minori, mentre all'aumentare dell'età l'incidenza aumenta. Nello specifico, lo studio elabora il grafico sotto riportato, il quale illustra che nelle zone rurali il rischio di incorrere nella violenza domestica subisce una graduale riduzione da una percentuale di 23,4% per le donne nate tra il 1926 e il 1936 a una percentuale dell'11,9% per coloro nate tra il 1981 e il 1990. Nelle zone urbane, al contrario, l'oscillazione della curva risulta meno pronunciata, con il rischio più elevato per le donne nate tra il 1966 e il 1970.⁴³

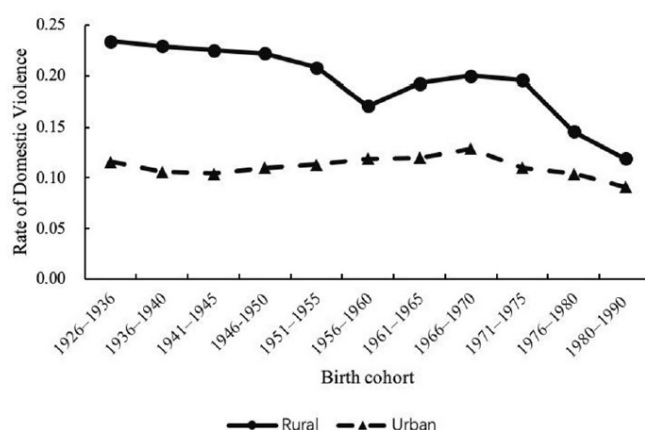


Figura 2 - "Cohort effects on domestic violence against rural and urban women, 1990-2010". Fonte: Shen H., Xie Y., "Trends of domestic violence against women in China: an age-period-cohort analysis", *Frontiers in Public Health*, vol.13, no.1608189, 2025, p.9.

⁴² Per fornire la spiegazione che segue è stata di fondamentale importanza la lettura del testo: Willets, R. C., "The Cohort Effect: Insights and Explanations", *British Actuarial Journal*, vol. 10, no. 4, 2004, pp.833-877. DOI: 10.1017/S1357321700002762.

⁴³ Shen H., Xie Y., "Trends of domestic violence against women in China: an age-period-cohort analysis", *Frontiers in Public Health*, vol. 13, no. 1608189, 2025, p.6. DOI: 10.3389/fpubh.2025.1608189.

Quindi, se da un lato la diminuzione della percentuale di incidenza del fenomeno in Cina è la risposta ad un maggiore impegno e ad una legislazione creata per limitare i casi di violenza domestica o per affrontarli con i giusti mezzi, le disuguaglianze tra aree rurali e urbane persistono e suggeriscono la necessità di interventi appositi a livello regionali. Il rischio di elevata violenza domestica sottolinea la necessità di introdurre programmi che diminuiscano la pressione finanziaria ed emotiva, nonché iniziative che permettano alle donne di acquisire maggiore potere e indipendenza economica (specialmente nelle zone rurali).

Come molti altri studi che sono stati fatti e che verranno condotti nei prossimi anni, anche questo si scontra con alcuni limiti. Innanzitutto, gli studi presi in esame circoscrivono un dato periodo temporale: dal 1990 al 2010, per cui non prendono in considerazione i cambiamenti affrontati dalla Cina dal 2010 in poi, come per esempio la Legge contro la violenza domestica del 2016 o il periodo della pandemia del Covid-19 (che ha portato a un aumento dei casi di violenza domestica). Inoltre, lo studio è limitato all'analisi di abusi fisici, non prendendo in considerazione la violenza mentale, spesso subdola e invisibile all'occhio esterno o talvolta anche alle vittime stesse.⁴⁴

A tal proposito, si propone un ulteriore studio, il quale prende in considerazione anche questa ultima forma di violenza: si tratta di “The prevalence of domestic violence and its association with family factors: a cross-sectional study among pregnant women in urban communities of Hengyang City, China” di Baohua Zheng, Xidi Zhu, Zhao Hu, Wensu Zhou, Yunhan Yu, Shilin Yin e Huilan Xu.

Questo studio pone le donne in gravidanza come target dell'analisi. Viene affermato che le donne, durante la gravidanza, sono maggiormente vulnerabili; in questi casi, quindi, la violenza domestica diventa una minaccia vera e propria per la salute mentale e fisica delle donne. Inoltre, data l'importanza e il ruolo centrale della famiglia per il governo cinese e i cittadini del paese, lo studio ha l'obiettivo di analizzare il fenomeno al fine di fornire marginalità di miglioramento e prevenzione della violenza domestica nei confronti delle donne in gravidanza.⁴⁵

L'indagine è stata condotta da luglio a ottobre 2019 nella città di Hengyang. Le intervistate risultano essere scelte in base ai seguenti criteri: donne al terzo trimestre di gravidanza, donne in gravidanza con età maggiore a 16 anni, donne con residenza stabile a Hengyang o migranti che vivono a Hengyang da più di 6 mesi. Vengono escluse dallo studio le donne in stato di gravidanza

⁴⁴ Ivi, pp.9-10.

⁴⁵ Zheng et al., “The prevalence of domestic violence and its association with family factors: a cross-sectional study among pregnant women in urban communities of Hengyang City, China”, *BMC Public Health*, vol. 20, no. 620, 2020.

con disturbi cognitivi o malattie mentali e donne che si sono rifiutate di partecipare allo studio condotto. In totale, sono state registrate 813 donne partecipanti, registrando una percentuale di risposta del 99,3% (813 su 819).⁴⁶

Le partecipanti hanno dovuto compilare un questionario, nel quale vi erano riportate le più comuni tipologie di perpetratori di violenza (marito, ex-marito, fidanzato, estraneo e altri); le intervistate potevano scegliere il soggetto liberamente, a seconda della propria esperienza e/o situazione. I limiti temporali delle domande erano riferiti sia agli ultimi 12 mesi prima e durante la gravidanza sia all'arco temporale di tutta la loro vita. I risultati condivisi dagli studiosi dimostrano che l'età media delle 813 partecipanti era di circa 29 anni di età (28,98), la maggior parte di loro era di etnia Han (n=798), aveva una relazione stabile (n=728) e possedeva un lavoro (n=599). Più della metà di loro vantava un'educazione pari alla scuola superiore o un livello di istruzione universitario (n=472). Tutte quante disponevano di un'entrata monetaria mensile pari a 3000 yuan e oltre (fino a più di 8000 yuan); quasi il 73% di loro disponeva di un'assicurazione sanitaria. In merito al dato monetario, lo studio dimostra un'associazione, seppur lieve, tra debiti familiari e occorrenza di violenza domestica. Infine, sono riportati anche dati sulle abitudini delle partecipanti; nello specifico, una piccola percentuale di loro aveva l'abitudine di fumare (0,4%) e bere alcool (9,8%).⁴⁷

Sulla base delle risposte fornite nei questionari, è stato possibile delineare alcuni tratti comuni dei partner delle donne. Nello studio viene indicato che circa il 60% dei partner delle donne partecipanti al questionario vantava un'educazione pari alla scuola superiore o un livello di istruzione universitaria o superiore; mentre, la quasi totalità (98,3%) possedeva un lavoro. Sono state registrate due percentuali in merito alle abitudini dei partner: un totale di 35,4% aveva l'abitudine di fumare, mentre il 38,6% delle intervistate ha affermato che il proprio partner aveva l'abitudine di bere alcool.⁴⁸

Lo studio dimostra che, durante la gravidanza, 127 (15,62%) partecipanti hanno subito violenza domestica almeno in una delle sue numerose forme. Quella con più incidenza è stata la violenza mentale (n=90, 11,07%), seguita da quella fisica (n=8, 0,98%) e sessuale (n=7, 0,86%). Parallelamente, 44 intervistate hanno ammesso di nutrire paura nei confronti della persona che ha perpetrato loro la violenza. In generale, si afferma una forte associazione della violenza domestica a fattori quali tensione familiare, debiti e problemi economici.⁴⁹

⁴⁶ Ivi, p.2.

⁴⁷ Ivi, p.3.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

Nello studio si propone il paragone con altri studi simili condotti in altri Paesi; gli autori affermano che l'incidenza risultata in questo studio è bassa rispetto a molti altri studi dove la percentuale sfiora il 50% (in Portogallo) o addirittura il 60% (in Etiopia nord-ovest). La motivazione di tale differenza nelle percentuali di incidenza del fenomeno, la quale viene proposta dagli stessi studiosi che hanno condotto l'indagine, risale al contesto regionale dal quale gli intervistati provengono e dal quale, dunque, ne deriva anche una diversa comprensione del fenomeno stesso.⁵⁰ Il fattore culturale, nel caso cinese, spesso porta al verificarsi di situazioni in cui le donne che subiscono quotidianamente violenza, di fatto non la riconoscono.⁵¹

A sostegno di questa tesi, si può osservare l'inclinazione di molte donne, specialmente quelle provenienti da contesti culturali asiatici, a mantenere un atteggiamento più silenzioso, riservato e focalizzato sulla cura della stabilità familiare. Tale comportamento, spesso dettato da norme culturali radicate, porta le vittime ad evitare il conflitto e, di conseguenza, anche a non denunciare episodi di violenza domestica, soprattutto se non percepiti come gravi o come violazione dei diritti umani. In particolare, molte donne cinesi ritengono che la denuncia possa portare disonore e infamia su di sé e sulla propria famiglia. In altri casi, manca semplicemente la consapevolezza della possibilità di riportare casi simili alla polizia o dell'esistenza di programmi per assistere le vittime di violenza domestica.

Alcuni dei fattori che hanno portato al consolidarsi di questa situazione complessa sono:

- Subordinazione della donna: nella società cinese la donna è tradizionalmente vista come subordinata all'uomo e dedita al benessere della famiglia. Questo atteggiamento, dunque, tende a legittimare, o quanto meno a tollerare, la violenza domestica nei confronti delle donne, poiché non sono riconosciute come soggetti dotati degli stessi diritti e della stessa dignità dell'uomo.⁵²

⁵⁰ Ivi, p.4.

⁵¹ A tal proposito, si veda: Xu Xiao, Zhu Fengchuan, O'Campo Patricia, Koenig Michael A., Mock Victoria e Campbell Jacquelyn, "Prevalence of and Risk Factors for Intimate Partner Violence in China", *American Journal of Public Health*, vol. 95, no. 1, 2005, pp.78-85. Questo testo è volto a identificare la prevalenza della violenza domestica in Cina e, tra le conclusioni viene sottolineato che i dati risultanti potrebbero essere sottostimati proprio perché era stato riscontrato che alcune donne avevano la credenza che i problemi di violenza domestica andassero discussi e risolti all'interno della famiglia. Lo studio afferma che, tra le donne intervistate, alcune credevano che l'uguaglianza di genere non andasse supportata e che fosse corretto invece sostenere le norme tradizionali (dove l'uomo risulta essere la figura dominante). Non sono riusciti a stabilire, però, se queste credenze fossero in qualche modo il risultato dell'influenza dell'uomo sulla moglie oppure idee proprie delle donne.

⁵² A ulteriore conferma di quanto affermato, si riportano alcune espressioni idiomatiche particolarmente note nella cultura cinese, le quali sottolineano il ruolo secondario e di minore importanza della donna: due delle espressioni più conosciute sono 《男主外，女主内》 ("gli uomini escono di casa e vanno a lavorare, le donne restano a casa") e 《重男轻女》 ("gli uomini sono superiori alle donne"). Entrambi gli idiomi suggeriscono un'idea patriarcale della società cinese tradizionale e confermano la visione conservatrice, dove le donne sono viste come esseri subordinati all'uomo.

Nella Cina contemporanea, il governo della Repubblica Popolare Cinese ha affermato, nella sua costituzione, la parità dei sessi in ambito politico, economico, culturale, educativo e sociale;⁵³ ma se formalmente viene affermato questo aspetto, nella pratica prevalgono ancora casi di un sistema patriarcale profondamente radicato nella mentalità collettiva.

- Definizione di “violenza domestica”: non tutti sanno darne una definizione univoca e, spesso, alcuni comportamenti violenti non vengono percepiti come tali, proprio a causa della normalizzazione della subordinazione femminile (di cui al punto precedente). Inoltre, la responsabilità dell’abuso viene frequentemente attribuita alla vittima, con l’idea che “avrebbe potuto evitarlo”. Questa mentalità genera nella vittima senso di colpa, vergogna e disonore, scoraggiando la denuncia del reato. La donna che, invece, trova il coraggio di denunciare si espone al rischio di rovinare la propria reputazione e quella familiare. Se ne deduce che, in molti casi, la donna preferisca tacere e non denunciare l’accaduto perché, di fatto, più “conveniente” per lei e la sua famiglia.
- Convinzione che la violenza domestica sia una faccenda privata: in Cina, fino a qualche anno fa, era molto diffusa l’idea che la violenza domestica fosse un problema da risolvere all’interno delle mura familiari, senza l’intervento delle autorità.⁵⁴ In alcuni casi, persino la polizia invita le parti a risolvere la situazione in modo pacifico e privato, senza ricorrere a coinvolgimenti ufficiali. Un esempio di questo atteggiamento si denota in una breve trascrizione di un processo per divorzio tra marito e moglie cinesi. Tale passaggio, che è stato tradotto in inglese, si trova in “In the name of harmony: the erasure of domestic violence in China’s judicial mediation” di Xin He⁵⁵ e Kwai Hang Ng⁵⁶.

Nel testo vengono riportate delle parti di processi ai quali gli autori hanno partecipato; tra queste, si riporta il seguente testo:

⁵³ Nello specifico, si fa riferimento all’articolo 48 della Costituzione della RPC, il quale afferma: “中华人民共和国妇女在政治的、经济的、文化的、社会的和家庭的生活等各方面享有同男子平等的权利。国家保护妇女的权利和利益，实行男女同工同酬，培养和选拔妇女干部。” “Le donne nella Repubblica Popolare Cinese godono di diritti uguali agli uomini in tutti gli aspetti della vita politica, economica, culturale, sociale e familiare. Lo Stato tutela i diritti e gli interessi delle donne, garantisce la parità di retribuzione per pari lavoro tra uomini e donne e forma e seleziona le donne per posizioni manageriali.”. Per maggiori approfondimenti o una lettura completa della Costituzione della RPC, si veda: RPC, 中华人民共和国宪法 *zhōnghuá rénmin gònghégúo xiànfǎ* (Costituzione della Repubblica Popolare Cinese), adottata il 4 dicembre 1982, <http://www.mod.gov.cn/gfbw/fqwx/flfg/4807615.html>.

⁵⁴ Per ulteriori approfondimenti, si veda: Su Zhaohui, McDonnell Dean, Cheshmehzangi Ali, Ahmad Junaid, Chen Hengcai, Šegalo Sabina e Cai Yuyang, “What “Family Affair?” Domestic Violence Awareness in China”, *Frontiers in Public Health*, vol. 10, no. 795841, 2022, pp.1-9. DOI: 10.3389/fpubh.2022.795841. In questo articolo vengono analizzati gli ostacoli sviluppati dalla visione della violenza domestica come “faccenda familiare”. Gli autori affermano che tale ideologia intralcia fortemente la prevenzione e il contrasto alla violenza stessa, rendendo la consapevolezza del fenomeno molto bassa in Cina. Inoltre, vengono forniti molti dati sulla popolarità di tale visione conservatrice, i quali sono stati registrati negli studi pubblicati in un arco temporale dal 1996 al 2021.

⁵⁵ Scuola di Legge, Università di Hong Kong, Hong Kong.

⁵⁶ Dipartimento di sociologia, Università di California, San Diego, CA, USA.

“[Judge] On the very early morning of the 25th of September 2011, is it true that you hit her?

[Defendant] (pause) What do you mean by hitting? I don’t know. Hitting means . . .

[Judge] Didn’t I just show this to you? She said you used your fists, and a solid object, a folding chair that was, to hit her back. She was in pain. Then she called the police. The police gave you a warning when they arrived.

[Defendant] No, no, no, I didn’t hit her. At the time, we were fighting with each other.

[Plaintiff] The police then . . .

[Defendant] We were fighting with each other! We were fighting with each other!

[Judge] Fighting with each other? But did you hit her back with that folding chair?

[Defendant] Just to scare her.

[Judge] Was her back hurt?

[Defendant] This I’m not sure.

[Judge] (turning to the court clerk) Scared her. Then I asked him if the plaintiff’s back was hurt, he said he didn’t know.

[Judge] (turning to the defendant) Afterwards, the police were at your home, right?

[Defendant] Yes, at my home.

[Judge] What did the police do when they got to your home?

[Defendant] They asked a few questions; and then told us not to argue again. They asked us not to argue about little things. They kept a record of our names and then they left.

[Judge] So on that day, did you hit her or not?

[Defendant] I did not hit her. We were fighting with each other.”⁵⁷

Da questo estratto si denota come la polizia, una volta arrivata nel luogo dove stava avvenendo la violenza, si è limitata a porre delle domande e, in seguito, a suggerire alla

⁵⁷ Xin H. e Kwai H. Ng, "In the Name of Harmony: The Erasure of Domestic Violence in China’s Judicial Mediation", *International Journal of Law, Policy and the Family*, vol. 27, no. 1, 2013, p.8.

coppia di non litigare per cose di poco valore. La polizia si è dunque limitata a prendere nota dei nomi dei coniugi e ad andare via. Non ha indagato ulteriormente in dettaglio e non ha nemmeno prodotto una relazione o un rapporto ufficiale, riducendo quindi le uniche prove della violenza subito alle affermazioni della donna.

Seppur ad oggi questo atteggiamento sia svanito quasi totalmente, in alcune aree geografiche della Cina e tra i cittadini cinesi più conservatori, persistono tutt'ora alcune casistiche simili.

- Debolezza dell'efficacia dell'intervento statale: gli aggressori vengono raramente perseguiti penalmente (come visto anche al punto precedente) e, quando vengono perseguiti, le pene inflitte risultano spesso essere molto più lievi rispetto alla gravità effettiva dei reati commessi. Questo, ovviamente, contribuisce a rafforzare la percezione di impunità e sfiducia nel sistema giudiziario da parte delle vittime.
- Disparità tra Cina rurale e urbana: nelle zone rurali della Cina, i casi di violenza domestica sono significativamente più frequenti rispetto alle aree urbane. Questo, come visto anche dagli studi precedentemente analizzati, è dovuto ad una minore istruzione, scarso accesso all'informazione, assenza di infrastrutture adeguate a proteggere le vittime, elevata pressione finanziaria e una generale maggiore dipendenza delle donne.

Alla luce di questo complesso scenario culturale, è opportuno precisare che i dati raccolti dagli studi cinesi sulla violenza domestica possono risultare sottostimati anche a causa dell'elevato numero di popolazioni presenti all'interno dei suoi limiti geografici. La Cina, infatti, conta ben 56 gruppi etnici diversi, con una netta predominanza dell'etnia Han. Proprio per questo motivo, risulta difficile che le ricerche effettuate possano rappresentare in modo completo e uniforme l'intera realtà cinese. Le statistiche disponibili, pertanto, sono spesso parziali e vanno considerate come meramente indicative. Al contrario, altri paesi con popolazioni più omogenee possono produrre dati più rappresentativi e facilmente confrontabili, registrando di conseguenza anche percentuali di incidenza del fenomeno più elevate rispetto alla Cina.

Nonostante quanto descritto finora in merito alle caratteristiche culturali cinesi costituisca un punto di partenza fondamentale per analizzare in profondità la questione della violenza domestica in Cina, si ritiene necessario sottolineare che il quadro delineato non riflette pienamente la situazione attuale della Cina contemporanea. Negli ultimi anni, infatti, si sono registrati significativi progressi sia dal punto di vista sociale sia sotto il profilo legislativo. Da un punto di vista sociale, un ruolo importante è stato svolto dalle organizzazioni non governative (ONG) cinesi e dalle federazioni a sostegno delle vittime di violenza domestica (come, ad esempio, la Federazione Nazionale delle

Donne della Cina - “中华全国妇女联合会” *zhōnghuá quánáguó fùnǚ liánhéhuì* –), che hanno contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica, fornire supporto alle vittime e promuovere una maggiore consapevolezza del fenomeno. L’aspetto normativo, invece, sarà analizzato nel dettaglio nel capitolo successivo.

1.4 L’impatto del Covid-19

La pandemia di COVID-19 ha indubbiamente influenzato diversi aspetti della vita quotidiana, portando a cambiamenti sociali, economici e sanitari in tutto il mondo. Una delle conseguenze della pandemia e dei lockdown ad essa relativi riguarda proprio l’aumento dei casi di violenza domestica.⁵⁸

Come afferma l’OMS nella sua pubblicazione “COVID-19 and violence against women: what the health sector/system can do”, la diffusione del virus e le sue conseguenti direttive per contenere il contagio permettono a coloro che perpetrano violenza di esercitare un maggiore controllo e potere nei confronti delle vittime, attraverso la riduzione di accesso ai servizi esterni o reti di supporto psicologico e d’aiuto per le vittime.⁵⁹ Inoltre, gli abusi potrebbero avvenire anche limitando la disponibilità di oggetti di estrema importanza sanitaria (quali sapone o igienizzante per le mani) oppure esercitando controllo attraverso la diffusione di informazioni errate riguardo al virus.⁶⁰

In Cina, così come negli altri paesi, l’epidemia di COVID-19 ha aumentato la pressione sociale, modificato repentinamente la routine quotidiana lavorativa e familiare, diminuito le risorse reperibili e, in alcuni casi, ha portato a un incremento del tasso di disoccupazione. Tutti questi elementi, sono considerati come fattori che possono contribuire a incentivare casi di violenza domestica.⁶¹ Inoltre, è opportuno sottolineare che le restrizioni e i lockdown imposti, al fine di contenere la diffusione del virus, hanno costretto le vittime di violenza domestica a convivere costantemente con il proprio aggressore, aumentando i contatti ravvicinati e annullando la possibilità di fuggire da queste situazioni o di accedere a servizi esterni di supporto alle vittime.

⁵⁸ A tal proposito, si veda il report delle Nazioni Unite sull’impatto del COVID-19 nella violenza domestica, disponibile sul sito: <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/4/statement-ed-phumzile-violence-against-women-during-pandemic>, consultato il 29 novembre 2025.

⁵⁹ OMS, *COVID-19 and violence against women: what the health sector/system can do*, Ginevra: OMS, 7 aprile 2020, consultato il 30 novembre 2025, <https://www.jstor.org/stable/resrep28231>.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Zhang H., "The Influence of the Ongoing COVID-19 Pandemic on Family Violence in China," *Journal of Family Violence*, vol. 37, 2022, pp.733–743.

Molti studi condotti in seguito alla diffusione del virus, hanno riportato un notevole aumento dei casi di violenza domestica durante la pandemia.⁶² Questi dati sono il risultato di molte componenti che si sono create durante la pandemia, tra cui l'isolamento domiciliare forzato, la maggiore attenzione generale all'epidemia e una conseguente minore protezione e assistenza per tutti gli altri aspetti sanitari o sociali. Le vittime di violenza domestica, quindi, si sono trovate a dover affrontare notevoli difficoltà nel gestire la situazione familiare e, allo stesso tempo, nel cercare protezione e aiuto da parte di servizi o reti esterne.⁶³

In Cina, infatti, molte organizzazioni locali, come lo Yuan Zhong Family Development Center, hanno registrato un numero nettamente maggiore di chiamate ai centri antiviolenza e di denunce di abusi domestici;⁶⁴ le statistiche di diverse organizzazioni sociali mostrano che le richieste di aiuto sono aumentate di circa il 20% durante i lockdown.⁶⁵ Tuttavia, nonostante l'aumento delle denunce e delle richieste di aiuto, spesso non è stata corrisposta una reazione efficace e tempestiva da parte delle forze dell'ordine sia nella Cina rurale sia nelle zone urbane.⁶⁶ Per questo motivo, molte attiviste femministe cinesi hanno tentato di sensibilizzare alla crescente problematica tramite alcune campagne di notevole risonanza in tutto il Paese. Una tra le più rilevanti era denominata "Piccolo vaccino contro la violenza domestica" ("反家暴小疫苗" fǎn jiā bào xiǎo yìmiáo) e intendeva invitare la popolazione cinese a svolgere un ruolo più attivo nella prevenzione e nel contrasto alla violenza domestica.⁶⁷ Nello specifico, veniva chiesto di denunciare i casi di violenza di cui si era vittime o a conoscenza e di affiggere dei volantini riportanti le norme della nuova Legge contro la violenza domestica.⁶⁸ Inoltre, la campagna ha ideato un modo per diffondere messaggi di sostegno alle vittime e per condividere informazioni su come ottenere aiuto online, attraverso le piattaforme digitali maggiormente usate in Cina (come, ad esempio, la piattaforma Weibo).⁶⁹ Questo movimento, dunque, ha dimostrato come la società, grazie a una maggiore consapevolezza pubblica,

⁶² OMS, "关注：疫情暴发增加女性遭遇暴力的风险", 25 aprile 2020, consultato il 29 novembre 2025, <https://www.who.int/china/zh/news/feature-stories/detail/focus-covid-19-exacerbates-risks-of-violence-for-women>.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Zhu Qinghua, "难以反抗的暴力：疫情下的隔离与封锁，升级的家庭暴力", 腾讯新闻, 2020.

⁶⁶ Zhang H., "The Influence of the Ongoing COVID-19 Pandemic on Family Violence in China," *Journal of Family Violence*, vol. 37, 2022, pp.733–743.

⁶⁷ D'Attoma S., *Famiglie Interrotte: violenza domestica e divorzio nella recente legislazione della Repubblica Popolare Cinese*, Venezia: Sinica Venetiana, 2022, pp.50-54.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ A tal proposito, anche l'OMS ha pubblicato dei consigli su come gestire situazioni di violenza che viene personalmente vissuta o di cui si è a conoscenza. Si veda: OMS, *COVID-19 and violence against women: what the health sector/system can do*, Ginevra: OMS, 7 aprile 2020, consultato il 30 novembre 2025, <https://www.jstor.org/stable/resrep28231>.

possa contribuire alla lotta contro la violenza domestica; se affiancata anche da atti concreti ed efficaci delle autorità, la società potrebbe essere di enorme aiuto nel contrasto agli abusi domestici.

La pandemia di COVID-19, in conclusione, ha esacerbato alcune problematiche preesistenti relative alla gestione della violenza domestica in Cina. Le risposte istituzionali sono spesso risultate tardive e non risolutive nel contrasto al fenomeno, specialmente nelle zone rurali della Cina.⁷⁰ L'epidemia ha sottolineato quanto sia necessario sviluppare delle strategie appropriate per combattere la violenza domestica in modo più strutturato sia da un punto di vista sociale sia sotto il profilo legislativo.

⁷⁰ Zhang H., "The Influence of the Ongoing COVID-19 Pandemic on Family Violence in China," *Journal of Family Violence*, vol. 37, 2022, pp.733–743.

CAPITOLO SECONDO

L'evoluzione legislativa della RPC in materia di violenza domestica dagli anni duemila ad oggi

Introduzione

Questo capitolo tratta il quadro giuridico cinese. Nello specifico, si discuterà l'evoluzione legislativa cinese dagli anni duemila ad oggi. Verrà proposta un'analisi dei principali testi normativi cinesi, i quali riportano articoli o norme di estrema rilevanza per il tema oggetto del presente elaborato.

L'evoluzione legislativa in tema di violenza domestica è un processo relativamente recente, ma di fondamentale importanza. Nella Cina contemporanea, i giudici si limitano ad applicare quanto indicato nelle leggi. Ad oggi, non si sono mai verificate situazioni in cui un giudice ha dichiarato costituzionalmente illegittime delle norme non conformi al principio fondamentale di uguaglianza e parità dei sessi.⁷¹ Pertanto, si ritiene necessario analizzare proprio il quadro legislativo che delinea le decisioni dei giudici di fronte a un caso di violenza domestica. I risultati dell'evoluzione legislativa che hanno portato al quadro normativo odierno sono il frutto di un lungo e lento percorso di cambiamenti sociali e legislativi. Infatti, come già anticipato nel precedente capitolo, la Legge contro la violenza domestica risale al 2016; ma prima di arrivare a questa tappa, vi sono stati degli importanti passaggi intermedi. Tra questi ultimi, si ricordano il primo utilizzo giuridico del termine “violenza domestica”, all'interno dell'emendamento della Legge sul matrimonio nel 2001.⁷² Quest'ultimo, ha contribuito a definire la violenza domestica e a stabilire la sua natura illegale e non accettabile nella società cinese, fornendo alle autorità gli strumenti necessari per combattere il fenomeno e segnando un cambiamento significativo nella percezione pubblica e legale della violenza domestica.⁷³

⁷¹ D'Attoma S., *Fiori di pioppo al vento: Storie di donne cinesi in cerca di diritti*, Milano: Edizioni Le Lucerne, 2022, p.22.

⁷² D'Attoma S., “百年 (不) 好合! Cento anni di (in)felicità coniugale! Aspetti normativi del divorzio per violenza domestica nella Repubblica popolare cinese”, *DEP rivista telematica di studi sulla memoria femminile*, no. 45, 2021, pp.2-3.

⁷³ Ibid.

Comprendere i principali testi normativi è di fondamentale importanza, poiché consente di capire in modo più approfondito il sistema giudiziario cinese e la relazione che si viene a creare con i cittadini cinese e i loro diritti fondamentali.

Il capitolo analizzerà il diritto penale, il diritto civile e le norme specifiche che regolano la violenza di genere. Per quanto riguarda il diritto penale, si proporrà l'analisi di alcune disposizioni del Codice penale, le quali condannano atti di violenza domestica e definiscono delle sanzioni per i trasgressori. In ambito di diritto civile, verranno esaminate alcune disposizioni del Codice civile, volte a tutelare la dignità personale e i diritti fondamentali dei cittadini; inoltre, si includerà una disamina della Legge sul matrimonio, la quale affronta questioni legate al matrimonio e alle relazioni familiari e che include articoli riguardanti la protezione dei coniugi in caso di violenza domestica. Infine, verranno presentate le norme più rilevanti che regolano la violenza di genere; tra queste, troviamo la Legge contro la violenza domestica, la quale è la prima norma specifica in tema di violenza domestica della RPC e che stabilisce le misure da attuare per assicurare prevenzione, pronto intervento e una rete di sostegno alle vittime. Inoltre, verrà proposta un'analisi anche della Legge sulla protezione dei diritti e degli interessi delle donne e i suoi emendamenti.

Nonostante negli ultimi anni la Cina abbia dimostrato un crescente impegno e interesse verso la protezione dei diritti delle donne e la parità di genere, l'attuazione di una legislazione pienamente efficace contro atti di violenza domestica rimane un obiettivo parzialmente raggiunto e che richiede ulteriori sforzi del PCC. Nel 2016, la Legge contro la violenza domestica è entrata in vigore, ma la sua piena implementazione rimane ancora una sfida per il Paese e per le forze dell'ordine, le quali spesso necessitano una maggiore formazione in merito. La parte finale del capitolo presenterà proprio le principali criticità riscontrate nell'applicazione della Legge del 2016.

2.1 Il diritto penale

Il diritto penale cinese rappresenta uno degli strumenti principali attraverso cui si garantisce la tutela dell'ordine sociale, della sicurezza pubblica e dei diritti fondamentali dei cittadini. Sebbene nei casi di violenza domestica spesso si registrino reati di tipo penale, ad oggi questo fenomeno non rappresenta un reato tipico nel Codice penale cinese.⁷⁴ Infatti, in Cina non esiste una fattispecie di reato specifico per la violenza domestica, ma questo fenomeno rientra nelle norme generali sui reati

⁷⁴ Il termine “Codice penale” fa riferimento alla Legge penale della RPC (“中华人民共和国刑法” *zhōnghuá rénmin gònghéguó xíngfǎ*). Sebbene, con l'introduzione del Codice civile cinese nel 2020, la traduzione di “Codice” si usi in corrispondenza di 法典 *fǎ diǎn*, mentre 刑法 *xíngfǎ* si traduca letteralmente come “Legge penale”, nel presente elaborato verrà utilizzata l'espressione “Codice penale” in luogo di “Legge penale” per maggiore chiarezza espositiva e uniformità terminologica. Il termine “Codice penale” viene impiegato in senso funzionale, al fine di indicare l'insieme delle disposizioni normative di natura penale raccolte in un testo unitario e sistematico.

(come, per esempio, le lesioni, l'omicidio e l'abuso). Pertanto, la risposta penale a tali condotte si fonda sull'applicazione delle norme generali già previste dal Codice penale, piuttosto che sull'esistenza di una disciplina specifica. Come vedremo nei prossimi paragrafi, il legislatore ha rivisto più volte il Codice penale, al fine di adeguare la normativa ai cambiamenti sociali del Paese. Dunque, è importante analizzare tale contesto evolutivo, al fine di estrapolare l'evoluzione legislativa attuata nell'ambito del contrasto alla violenza domestica. Di conseguenza, dopo una prima introduzione del Codice penale cinese e un'analisi delle modifiche integrate negli emendamenti allo stesso, si andranno a vedere le disposizioni più rilevanti in merito al contrasto delle condotte riconducibili alla violenza domestica, evidenziando il modo in cui l'ordinamento penale cinese affronta tale fenomeno in assenza di una fattispecie di reato specifico.

2.1.1 Il Codice penale e i suoi emendamenti

Il Codice penale della RPC (“中华人民共和国刑法” *zhōnghuá rénmin gònghéguó xíngfǎ*) è stato promulgato nel 1979 e rappresenta un elemento fondamentale del sistema giuridico cinese.⁷⁵ Il Codice penale codifica le norme penali e stabilisce le pene per i reati.⁷⁶ L'adozione della prima versione del Codice penale rappresentò una tappa fondamentale per il percorso verso una legislazione penale sistematizzata; allo stesso tempo, andò a sostituire i precedenti sistemi legali di stampo maoista e a riformare il diritto penale socialista per allinearsi con i cambiamenti che si stavano presentando all'interno della società.⁷⁷

Proprio per riflettere le riforme e i cambiamenti a livello economico, sociale e politico, il Codice è stato emendato svariate volte nel 1997, 1999, 2001, 2002, 2005, 2006, 2009, 2011, 2015, 2017, 2020 e 2023. Attualmente, il Codice penale è composto da 452 articoli ed è suddiviso in una prima parte articolata in cinque capitoli e contenente le disposizioni generali, all'interno delle quali sono indicate le norme generiche come i principi di base, l'ambito di applicazione della legge penale, i crimini, le responsabilità penali e le pene. La seconda parte, al contrario, è suddivisa in dieci capitoli e contiene le disposizioni specifiche, dove sono riportate spiegazioni dettagliate su come affrontare tutti i crimini, dalla messa in pericolo della sicurezza nazionale e pubblica o turbamento dell'ordine pubblico alla violazione dei diritti dei cittadini.⁷⁸

⁷⁵ RPC, 中华人民共和国刑法 *zhōnghuá rénmin gònghéguó xíngfǎ* (Codice Penale della Repubblica Popolare Cinese), promulgato nel 1979, emendato nel 2024, consultato il 23 febbraio 2026, <https://www.zqdzfy.gov.cn/uploads/ueditor/file/20250717/1752715145865271.pdf>.

⁷⁶ Lubman Stanley B., *Bird in a Cage: Legal Reform in China After Mao*, Stanford: Stanford University Press, 2002.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Zhang Q., *The Constitution of China: A Contextual Analysis*, Oxford: Hart Publishing, 2012.

Dato che il tema della violenza domestica in Cina ha registrato sviluppi solo a partire dal XXI secolo, di seguito si riportano le principali caratteristiche di ogni emendamento del Codice penale a partire da quello del 2001, evidenziando gli emendamenti che hanno avuto un impatto diretto o indiretto sui casi di violenza domestica:

- Emendamento del 2001 (III), entrato in vigore il 29 dicembre 2001.⁷⁹ Sono state effettuate alcune modifiche alla precedente versione del Codice, al fine di punire i crimini di terrorismo, salvaguardare la sicurezza statale, l'ordine pubblico e la proprietà dei cittadini, rendendo le pene di reclusione a termine e l'ergastolo più rigide.⁸⁰ Dunque, non sono stati registrati interventi in merito ai reati familiari o contro la persona in ambito domestico.
- Emendamento del 2002 (IV), entrato in vigore il 28 dicembre 2002.⁸¹ Si pone l'obiettivo di punire coloro che turbano l'ordine dell'economia di mercato socialista oppure ostruiscono l'amministrazione dell'ordine pubblico.⁸² Anche questo emendamento non ha avuto alcun impatto sui reati domestici.
- Emendamento del 2005 (V), entrato in vigore il 28 febbraio 2005.⁸³ Sono stati modificati e aggiunti alcuni articoli al Codice del 2002, per implementare le conseguenze penali di coloro che commettono illeciti creditizi o frodi finanziarie.⁸⁴ Non risulta essere un emendamento rilevante per casi di violenza domestica.
- Emendamento del 2006 (VI), entrato in vigore il 29 giugno 2006.⁸⁵ Sono stati modificati e aggiunti alcuni articoli al Codice del 2005, al fine di inasprire le pene per i crimini di natura economica, violazioni in merito alla sicurezza sul lavoro e riciclaggio di denaro.⁸⁶ Anche in questo caso, non sono stati registrati interventi in merito ai reati familiari o contro la persona in ambito domestico.

⁷⁹ RPC, 中华人民共和国刑法修正案（三）*zhōnghuá rénmin gònghéguó xíngfǎ xiūzhèng àn (sān)* (Emendamento (III) al Codice Penale della Repubblica Popolare Cinese), 29 dicembre 2001, consultato il 24 febbraio 2026, https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180205_364508.shtml.

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ RPC, 中华人民共和国刑法修正案（四）*zhōnghuá rénmin gònghéguó xíngfǎ xiūzhèng àn (sì)* (Emendamento (IV) al Codice Penale della Repubblica Popolare Cinese), 28 dicembre 2002, consultato il 24 febbraio 2026, https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180205_364509.shtml.

⁸² Ibid.

⁸³ RPC, 中华人民共和国刑法修正案（五）*zhōnghuá rénmin gònghéguó xíngfǎ xiūzhèng àn (wǔ)* (Emendamento (V) al Codice Penale della Repubblica Popolare Cinese), 28 febbraio 2005, consultato il 24 febbraio 2026, <https://www.gjxfj.gov.cn/gjxfj/xxgk/fgwj/flfg/webinfo/2016/03/1460585589972863.htm>.

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ RPC, 中华人民共和国刑法修正案（六）*zhōnghuá rénmin gònghéguó xíngfǎ xiūzhèng àn (liù)* (Emendamento (VI) al Codice Penale della Repubblica Popolare Cinese), 29 giugno 2006, consultato il 24 febbraio 2026, <https://www.gjxfj.gov.cn/gjxfj/fgwj/flfg/webinfo/2014/05/1601761496850794.htm>.

⁸⁶ Ibid.

- Emendamento del 2009 (VII), entrato in vigore il 28 febbraio 2009.⁸⁷ Sono stati introdotti cambiamenti per il rafforzamento delle misure di anticorruzione, lotta contro le attività finanziarie illegali e protezione delle informazioni personali.⁸⁸ Queste modifiche hanno una rilevanza indiretta sui casi di violenza domestica. Dato che nei casi di violenza domestica possono verificarsi situazioni di *stalking* o diffusione dei dati personali, l'introduzione di una maggiore tutela delle informazioni personali risulta avere un impatto positivo sulla protezione delle vittime di violenza domestica.
- Emendamento del 2011 (VIII), entrato in vigore il 1 maggio 2011.⁸⁹ Fa parte di uno sforzo ben più ampio del sistema giudiziario cinese, volto a ridurre il ricorso alle condanne e a implementare il reinserimento dei criminali. Sono state introdotte notevoli riforme, quali l'abolizione della pena di morte per tredici crimini economici non violenti ed è stata aumentata la rigidità delle regole per i soggetti recidivi. Inoltre sono state sviluppate misure di protezione per gli anziani e misure alternative alla detenzione, oltre a ridefinire la libertà vigilata. Le modifiche, come già anticipato, mirano ad abolire la pena di morte per tredici crimini economici, tra cui il contrabbando, attività fraudolente e specifici reati di furto. Al contrario, coloro che sono coinvolti in crimini contro la sicurezza nazionale, attività terroristiche o crimini organizzati da gang o altre organizzazioni più strutturate, sono considerati individui recidivi in caso di nuova commissione del reato e, dunque, sono soggetti a pene decisamente più severe. In questo emendamento, sono state introdotte due nuove disposizioni in merito all'età di coloro che commettono crimini: se colui che commette un reato volontario è una persona avente 75 anni o più, potrebbe avere la possibilità di ricevere una condanna più leggera; mentre, se il reato è colposo, il soggetto “dovrebbe” ricevere una pena meno rigida. La seconda disposizione, al contrario, riguarda i soggetti con età inferiore a diciotto anni: in questo caso, se l'individuo è stato condannato per reati minori (ovvero meno di cinque anni), si rende possibile la sigillatura del casellario giudiziale. In questo emendamento, inoltre, sono state riviste le condizioni per la libertà vigilata: secondo le nuove disposizioni dell'emendamento al Codice penale del 2011, agli individui condannati a reclusione per un periodo non superiore a tre anni può essere concessa la libertà vigilata, la cui supervisione da adesso non è più in capo alle stazioni di

⁸⁷ RPC, 中华人民共和国刑法修正案（七）*zhōnghuá rénmin gònghéguó xíngfǎ xiūzhèng àn (qī)* (Emendamento (VII) al Codice Penale della Repubblica Popolare Cinese), 28 febbraio 2009, consultato il 24 febbraio 2026, https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180205_364517.shtml.

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ RPC, 中华人民共和国刑法修正案（八）*zhōnghuá rénmin gònghéguó xíngfǎ xiūzhèng àn (bā)* (Emendamento (VIII) al Codice Penale della Repubblica Popolare Cinese), 1 maggio 2011, consultato il 24 febbraio 2026, <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/203744/index.html>.

polizia locale, ma è divenuta una responsabilità di apposite agenzie incaricate. Infine, sono stati aggiunti nuovi crimini, come la guida in stato di ebbrezza o guida pericolosa, i quali in precedenza erano gestiti in ambito amministrativo.⁹⁰ Alcune delle modifiche appena elencate riguardano indirettamente la gestione di casi di violenza domestica. Nello specifico, il rafforzamento delle norme sui soggetti recidivi (inclusi i reati violenti), la maggior tutela per gli anziani e i soggetti vulnerabili e la riforma della libertà vigilata sono tutti ambiti tipici dei casi di violenza domestica. Il potenziamento delle pene nel trattamento dei recidivi e la riforma della libertà vigilata, in particolare, permettono di garantire maggiore protezione alle vittime.

- Emendamento del 2015 (IX), entrato in vigore il 1 novembre 2015.⁹¹ L'emendamento mira a rafforzare le misure di lotta alla corruzione, migliorare la sicurezza dei dati, ridurre gli ergastoli e intensificare le pene per attività terroristiche e attacchi alla polizia.⁹² Nello specifico, è stato rivisto l'art. 260, che tratta i maltrattamenti familiari. Attraverso le modifiche effettuate è stato possibile rafforzare la perseguibilità in caso di violenza domestica ed è stata posta maggiore attenzione ai casi gravi di violenza. Infine, attraverso il coordinamento con la Legge contro la violenza domestica della RPC, il fenomeno è stato riconosciuto come sistemico per la prima volta ed è stata rafforzata la tutela delle vittime.
- Emendamento del 2017 (X), entrato in vigore il 4 novembre 2017.⁹³ È stato aggiunto un nuovo paragrafo all'art. 299, il quale mira a rafforzare la protezione dei simboli nazionali. Sono state introdotte condanne per coloro che insultano pubblicamente o causano danno all'inno, alla bandiera o all'emblema cinese, attraverso esibizioni pubbliche, atti di distruzione o danneggiamento degli stessi. In questi casi, l'individuo dovrà fronteggiare fino a tre anni di reclusione.⁹⁴ Questa è stata l'unica modifica dell'emendamento; non sono stati registrati interventi in merito ai reati familiari o contro la persona in ambito domestico.
- Emendamento del 2020 (XI), entrato in vigore il 1 marzo 2021.⁹⁵ L'obiettivo di questo emendamento è implementare le pene per i casi di violazione della proprietà intellettuale e

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ RPC, 中华人民共和国刑法修正案（九）*zhōnghuá rénmin gònghéguó xíngfǎ xiūzhèng àn (jiǔ)* (Emendamento (IX) al Codice Penale della Repubblica Popolare Cinese), 1 novembre 2015, consultato il 24 febbraio 2026, https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180205_364562.shtml.

⁹² Ibid.

⁹³ RPC, 中华人民共和国刑法修正案（十）*zhōnghuá rénmin gònghéguó xíngfǎ xiūzhèng àn (shí)* (Emendamento (X) al Codice Penale della Repubblica Popolare Cinese), 4 novembre 2017, consultato il 24 febbraio 2026, https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180205_364564.shtml.

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ RPC, 中华人民共和国刑法修正案（十一）*zhōnghuá rénmin gònghéguó xíngfǎ xiūzhèng àn (shíyī)* (Emendamento (XI) al Codice Penale della Repubblica Popolare Cinese), 1 marzo 2021, consultato il 24 febbraio 2026, https://www.spp.gov.cn/zd gz/202012/t20201227_503682.shtml.

aumentare la responsabilità criminale delle aziende che commettono illeciti finanziari. Inoltre, è stata abbassata l'età di responsabilità criminale per reati gravi e sono stati aggiunti nuovi crimini legati alla sicurezza e all'ordine pubblico. Nello specifico, la responsabilità criminale per reati gravi (come, ad esempio, l'omicidio volontario) è stata estesa anche ai minori di età compresa tra i dodici e i quattordici anni.⁹⁶ Questo emendamento interviene sui minori, rendendo possibile una maggiore tutela di coloro che sono vittime di violenza domestica, e sul rafforzamento delle pene per reati violenti. Risulta, dunque, avere una rilevanza indiretta, ma estremamente significativa, nei casi di violenza domestica.

- Emendamento del 2023 (XII), entrato in vigore il 1 marzo 2024.⁹⁷ Si tratta dell'emendamento più recente e mira a intensificare ulteriormente le misure anticorruptive, concentrandosi particolarmente nell'implementazione di pene per la corruzione nei settori privati e nelle principali industrie.⁹⁸ Questo ultimo emendamento, sebbene molto recente, non risulta avere modifiche rilevanti per i casi di violenza domestica.

Considerando l'ultimo emendamento al Codice penale cinese, ovvero quello entrato in vigore il 1 marzo 2024, si propone un'analisi mirata e strettamente inerente alla violenza domestica in Cina. Tra le disposizioni del Codice penale cinese si riportano, dunque, le più rilevanti per la ricerca oggetto dell'elaborato.

Omicidio volontario (故意杀人罪 *gùyì shārén zuì*) – art. 232

“故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。”⁹⁹

“L'omicidio volontario è punito con la pena di morte, l'ergastolo o una reclusione a termine superiore ai dieci anni; se le circostanze sono relativamente lievi, la pena è compresa tra tre e dieci anni di reclusione.”

L'omicidio volontario è dunque regolamentato con pene diverse, sulla base del crimine commesso. La possibilità di inasprire la condanna per circostanze più gravi è di fondamentale importanza nella gestione della violenza domestica, la quale spesso purtroppo sfocia nell'omicidio volontario. È

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ RPC, 中华人民共和国刑法修正案（十二）*zhōnghuá rénmin gònghéguó xíngfǎ xiūzhèng àn (shí'èr)* (Emendamento (XII) al Codice Penale della Repubblica Popolare Cinese), 1 marzo 2024, consultato il 24 febbraio 2026, https://www.spp.gov.cn/zd gz/202403/t20240301_646635.shtml.

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ RPC, 中华人民共和国刑法 *zhōnghuá rénmin gònghéguó xíngfǎ* (Codice Penale della Repubblica Popolare Cinese), promulgato nel 1979, emendato nel 2024, art. 232.

importante, quindi, avere una disposizione che permette di affrontare questa tipologia di reato e di fornire pene proporzionate alla gravità dello stesso.

Lesioni personali (故意伤害罪 *gùyì shānghài zuì*) – art. 234

“故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。”¹⁰⁰

“Chiunque causi intenzionalmente lesioni personali a terzi è punito con la reclusione fino a tre anni, detenzione, controllo o privazione dei diritti politici.

Chiunque commetta il crimine menzionato nel paragrafo precedente e causi gravi lesioni a una persona, è punito con la detenzione non inferiore a tre anni ma non superiore a dieci anni; chiunque causi la morte o la disabilità grave di una persona con mezzi particolarmente crudeli è punito con la reclusione pari o superiore a dieci anni, l'ergastolo o la pena di morte. Ove diversamente disposto dalla presente legge, prevalgono le disposizioni di tale legge.”

Questo articolo è cruciale nella lotta contro la violenza domestica, perché definisce le pene per coloro che commettono lesioni personali verso terzi. Le lesioni leggere, gravi o la morte sono punibili con condanne diverse e che dipendono dalla gravità del reato e dalla volontà dell'individuo che ha commesso il crimine. Questa metodologia di classificazione delle lesioni e la relativa considerazione delle circostanze aggravanti permettono una maggiore proporzionalità delle pene, adottabili anche nei casi di violenza domestica.¹⁰¹

Costrizione e maltrattamenti (强奸罪 *qiángjiān zuì*) – art. 236

“以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。

奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。

强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：

¹⁰⁰ Ivi, art. 234.

¹⁰¹ Wang S., *Criminal Law in China*, Wolters Kluwer, 2017.

- (一) 强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的;
- (二) 强奸妇女、奸淫幼女多人的;
- (三) 在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的;
- (四) 二人以上轮奸的;
- (五) 奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的;
- (六) 致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。”¹⁰²

“Chiunque violenti una donna mediante violenza, coercizione o altri mezzi, sarà punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni.

Chiunque violenti una ragazza di età inferiore ai quattordici anni verrà considerato colpevole di stupro e sarà punito severamente.

Chiunque violenti una donna o una ragazza, in una qualsiasi delle seguenti circostanze, sarà condannato alla reclusione per un periodo non inferiore a dieci anni, all’ergastolo o alla morte:

- 1. circostanze particolarmente atroci di stupro o profanazione di una donna o di una ragazza;*
- 2. stupro di più donne o violenza su più ragazze;*
- 3. stupro di donne o violenza su più ragazze in luoghi pubblici;*
- 4. stupro di gruppo da parte di due o più persone;*
- 5. violenza o lesioni su ragazze di età inferiore ai dieci anni;*
- 6. causare lesioni gravi o la morte della vittima o causare altre gravi conseguenze.”*

Questo articolo definisce pene severe per il reato di stupro, con un approccio molto più rigido nei casi in cui la vittima sia minorenne, la violenza sia particolarmente atroce o il reato venga commesso in luoghi pubblici. La legge, anche in questo caso, stabilisce pene proporzionate e personalizzate sulla base delle circostanze del reato e della relativa gravità.

¹⁰² RPC, 中华人民共和国刑法 *zhōnghuá rénmin gònghéguó xíngfǎ* (Codice Penale della Repubblica Popolare Cinese), promulgato nel 1979, emendato nel 2024, art. 236.

Molestie sessuali (强制猥亵、侮辱罪 *qiángzhì wěixiè, wǔrǔ zuì*) – art. 237

“以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。

聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。

第一款罪，告诉的才处理。”¹⁰³

“Chiunque utilizzi violenza, coercizione o altri mezzi per molestare altri o insultare una donna sarà punito con la reclusione fino a cinque anni o con l’incarcerazione.

Chiunque commetta il reato di cui al paragrafo precedente in luoghi pubblici, o in presenza di altre circostanze aggravanti, sarà punito con la reclusione pari o superiore a cinque anni.

Il primo reato sarà perseguito solo se portato di fronte alla giustizia.”

Questo articolo condanna qualsiasi atto di violenza o coercizione verso le donne o altri soggetti. Definisce le condanne da infliggere in caso di molestie sessuali, le quali, in presenza di circostanze aggravanti, diventano più pesanti.

Maltrattamenti (虐待罪 *nüèdài zuì*) - art. 260

“虐待家庭成员，情节恶劣的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制。

犯前款罪，致使被害人重伤、死亡的，处二年以上七年以下有期徒刑。

第一款罪，告诉的才处理，但被害人没有能力告诉，或者因受到强制、威吓无法告诉的除外。”¹⁰⁴

“Chi maltratta un membro della famiglia, in presenza di circostanze gravi, sarà punito con la reclusione fino a due anni, incarcerazione o sorveglianza.

¹⁰³ Ivi, art. 237.

¹⁰⁴ Ivi, art. 260.

Chiunque commetta il crimine menzionato nel paragrafo precedente, causando gravi lesioni o morte della vittima, sarà punito con la reclusione non inferiore a due anni e non superiore a sette anni.

Il primo reato sarà perseguito solo con querela, salvo che la vittima non sia in grado di sporgere denuncia o non sia in grado di farlo a causa di coercizione o intimidazione.”

Questo articolo sottolinea l'importanza della gestione legislativa nei casi di maltrattamenti familiari, imponendo pene più pesanti se si verificano lesioni gravi o morte. Questo, di conseguenza, stabilisce la ferma posizione della RPC contro la violenza domestica, identificando le rovinose conseguenze dei maltrattamenti all'interno del nucleo familiare, le quali si riversano nella società e che richiedono una risposta tempestiva da parte del sistema legislativo cinese.

Sebbene, al fine di rispondere più adeguatamente allo sviluppo e ai cambiamenti sociali, le disposizioni inserite nel Codice penale cinese siano state riviste e modificate negli anni, vi sono ancora lacune nell'applicazione pratica delle leggi in casi di violenza domestica.¹⁰⁵ La completa efficacia della legislazione appena analizzata non concerne solamente la definizione delle pene, ma dipende anche dalla formazione delle autorità e delle forze dell'ordine.¹⁰⁶ Nello specifico, si nota una forte discrepanza tra la legge scritta e la sua attuazione pratica, creando un sistema di protezione delle vittime di violenza domestica poco efficace. La rete legale ideale dovrebbe non solo punire gli aggressori, ma anche garantire prevenzione e protezione per le vittime, al fine di evitare che il reato venga commesso nuovamente.¹⁰⁷

2.2 Il diritto civile

Dopo la fondazione della RPC nel 1949, il ruolo della donna nella società cinese ha subito notevoli cambiamenti, i quali si sono riversati anche nell'ambito del diritto civile attraverso la creazione di leggi specifiche volte a proteggere i diritti delle donne. Le politiche e le ideologie maoiste¹⁰⁸ sono state dunque abbandonate a favore di riforme sociali e politiche che mirano all'emancipazione delle

¹⁰⁵ Hao J., “Legal Countermeasures for Domestic Violence: From the Perspective of Family Law in China”, *Front. Law China*, vol. 5, no. 2, 2009, p.312.

¹⁰⁶ 王胜宇, “试论家庭暴力犯罪” (*Discussione sui crimini di violenza domestica*), 北京市人民法院 (Corte del Popolo di Beian), 2010.

¹⁰⁷ Ibid.

¹⁰⁸ Baker Hugh D.R., *Chinese Family and Kinship*, Columbia University Press, New York, 1979. Il testo dimostra che, nel pensiero maoista, la liberazione delle donne è strettamente legata alla rivoluzione socialista. Mao Zedong, infatti, in un suo discorso del 1968 affermava che “le donne sostengono metà del cielo” (fùnnǚ néng dǐng bànbīāntiān 妇女能顶半边天), una frase divenuta celebre e che ancora oggi spesso riecheggia nella propaganda ufficiale. Questa frase mirava a promuovere l'uguaglianza di genere, la quale però rientrava tra gli obiettivi del socialismo e ne era parte integrante.

donne, incoraggiandole a partecipare attivamente alla forza lavoro e alla vita pubblica.¹⁰⁹ Proprio in questo clima di cambiamenti nascono alcune nuove leggi del diritto civile, tra cui troviamo la legge sul matrimonio, la legge sulla protezione dei diritti e degli interessi delle donne e, più tardi, il Codice civile. Nei prossimi paragrafi, verranno discusse le principali disposizioni, rilevanti per l'analisi dell'evoluzione legislativa cinese in ambito di violenza domestica, contenute nei documenti appena citati.

2.2.1 La legge sul matrimonio: l'emendamento del 2001 e le interpretazioni della Corte Suprema del Popolo

La legge sul matrimonio (“中华人民共和国婚姻法” zhōnghuá rénmin gònghéguó hūnyīn fǎ) è stata promulgata il 13 aprile 1950 ed è entrata in vigore il 1 maggio 1950.¹¹⁰ Sebbene sia abrogata e le sue disposizioni siano state raccolte dal successivo Codice civile del 2020, rappresenta una pietra miliare della legislazione cinese e, allo stesso tempo, ha segnato una tappa fondamentale per la svolta decisiva dei diritti delle donne. Questa legge ha introdotto principi fondamentali come il matrimonio libero e consensuale, l'uguaglianza tra i sessi e la monogamia. Inoltre, ha abolito le pratiche tradizionali e retrograde come il matrimonio combinato e la poligamia e ha riaffermato l'importanza dell'obbligo della registrazione del matrimonio presso un ufficio statale;¹¹¹ di fatto, senza tale registrazione, i diritti del nucleo familiare non potevano essere tutelati dalla legge.¹¹² Allo stesso tempo, però, la legge tendeva a riflettere ancora in modo significativo le ambizioni ideologiche del PCC, piuttosto che rappresentare un concreto impegno verso l'uguaglianza di genere.¹¹³

La legge sul matrimonio del 1950 è stata emendata nel 1980 e nel 2001. L'emendamento del 1980¹¹⁴ si è posto come un vero e proprio diritto di famiglia, superando la semplice legge matrimoniale del 1950.¹¹⁵ Con l'emendamento del 1980, la RPC mirava a disciplinare nel dettaglio

¹⁰⁹ Davin D., *Woman-work: Women and the Party in Revolutionary China*, Clarendon Press, 1976.

¹¹⁰ RPC, 中华人民共和国婚姻法 zhōnghuá rénmin gònghéguó hūnyīn fǎ (Legge sul matrimonio della Repubblica Popolare Cinese), promulgata nel 1950, emendata nel 2001, consultata il 5 marzo 2026, <https://www.gjxfj.gov.cn/gjxfj/xxgk/fgwj/flfg/webinfo/2016/03/1460585589919508.htm>.

¹¹¹ Diamant N.J., *Revolutionizing the Family: Politics, Love, and Divorce in Urban and Rural China, 1949-1968*, University of California Press, 2000.

¹¹² D'Attoma S., *Famiglie Interrotte: violenza domestica e divorzio nella recente legislazione della Repubblica Popolare Cinese*, Venezia: Sinica Venetiana, 2022, p.13.

¹¹³ MacFarquhar R., *The Origins of the Cultural Revolution*, Volume 1: *Contradictions Among the People 1956-1957*, Columbia University Press, New York, 1974, p. 120.

¹¹⁴ RPC, 中华人民共和国婚姻法 zhōnghuá rénmin gònghéguó hūnyīn fǎ (Legge sul matrimonio della Repubblica Popolare Cinese), promulgata il 10 settembre 1980, entrata in vigore il 1 gennaio 1981, consultata il 5 marzo 2026, <https://www.lincang.gov.cn/info/2594/60621.htm>.

¹¹⁵ D'Attoma S., *Famiglie Interrotte: violenza domestica e divorzio nella recente legislazione della Repubblica Popolare Cinese*, Venezia: Sinica Venetiana, 2022, p.13.

le questioni relative a diritti e doveri dei coniugi e all'istituto del divorzio. Inoltre, vi furono numerosi articoli dedicati a implementare la tutela delle donne.¹¹⁶ Tuttavia, in merito ad altri argomenti (come, ad esempio, il divorzio), la legge del 1980 rimase fin troppo vaga e questo portò la Corte Suprema del Popolo (CSP) a predisporre due interpretazioni nel 1993,¹¹⁷ aumentando la protezione nei confronti delle donne in ambiti dove vi erano ancora trattamenti discriminatori da parte dei tribunali (per esempio, in materia di custodia dei figli o divisione dei beni).¹¹⁸ D'altro canto, la legge del 1980 non conteneva ancora una definizione chiara di "violenza domestica" e non determinava meccanismi specifici per l'applicazione della sua proibizione. Queste carenze porteranno la CSP a intervenire e promulgare un ulteriore emendamento alla legge sul matrimonio.

Il 28 aprile 2001, infatti, grazie anche all'influenza della quarta conferenza mondiale sulle donne delle Nazioni Unite del 1995, l'emendamento del 2001 andò a colmare alcune lacune rimaste nella legge del 1980. Nello specifico, la conferenza portò all'adozione della "Dichiarazione di Pechino" e della "Piattaforma d'azione" ("北京宣言和行动纲领" *běijīng xuānyán hé xíngdòng gānglǐng*),¹¹⁹ due documenti che chiedevano la fine della violenza contro le donne e promuovevano l'emancipazione femminile e l'uguaglianza di genere. Grazie a ciò, la RPC intervenne per contrastare pratiche quali i rapimenti al fine di matrimonio per compravendita e la violenza sui familiari; inoltre, furono introdotte alcune disposizioni volte a fronteggiare legalmente la violenza domestica e promuovere l'uguaglianza di genere.¹²⁰

La legge sul matrimonio del 2001 si articola in sei capitoli e al suo interno si trova, per la prima volta nell'intera legislazione cinese, la definizione del termine "violenza domestica". L'emendamento, inoltre, introduce meccanismi legali volti a proteggere le vittime e permettere un'applicazione più rigorosa della legge, fornendo alle autorità gli strumenti necessari per

¹¹⁶ Ibid.

¹¹⁷ 最高人民法院关于审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见 *zuìgāo rénmin fǎyuàn guānyú shěnlǐ lǐhūn ànjàn chūlǐ zǐnǚ fǔyǎng wèntí de ruògān jùtǐ yìjiàn* (Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni relative alle decisioni dei tribunali popolari sul mantenimento dei figli nei casi di divorzio) e 最高人民法院人民法院关审理离婚案件处理财产分割问题的若干具体意见 *zuìgāo rénmin fǎyuàn rénmin fǎyuàn yuàn guān shěnlǐ lǐhūn ànjàn chūlǐ cáichǎn fēngē wèntí de ruògān jùtǐ yìjiàn* (Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni relative alle decisioni dei Tribunali del Popolo sulla divisione dei beni nei casi di divorzio).

¹¹⁸ D'Attoma S., *Famiglie Interrotte: violenza domestica e divorzio nella recente legislazione della Repubblica Popolare Cinese*, Venezia: Sinica Venetiana, 2022, pp.15-16.

¹¹⁹ "Beijing Declaration and Platform for Action" (北京宣言和行动纲领), Fourth World Conference on Women, United Nations, Beijing, 1995, consultato il 5 marzo 2026, <https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform>.

¹²⁰ D'Attoma S., *Famiglie Interrotte: violenza domestica e divorzio nella recente legislazione della Repubblica Popolare Cinese*, Venezia: Sinica Venetiana, 2022, p.15.

intervenire nei casi di violenza domestica.¹²¹ Di seguito, verrà proposta un'analisi dettagliata degli articoli più rilevanti della legge sul matrimonio del 2001.

Innanzitutto, nei principi generali della legge¹²² vengono indicate le basi sulle quali si deve fondare il matrimonio, ovvero la libertà, la monogamia e la parità tra i coniugi, i quali sono sottolineati anche nel capitolo riguardante i rapporti familiari:

Art. 13

“夫妻在家庭中地位平等。”¹²³

“Marito e moglie godono di parità dei ruoli all'interno del nucleo familiare.”

Art. 14

“夫妻双方都有各用自己姓名的权利。”¹²⁴

“Il marito e la moglie hanno lo stesso diritto di utilizzare il proprio cognome.”

Se in questi articoli vengono indicati i valori dell'unione matrimoniale, all'art. 4 (disposizione inserita ex-novo) sono invece riportati i doveri morali a cui i coniugi devono attenersi, all'interno dei quali viene posta particolare enfasi sul dovere di fedeltà reciproca tra marito e moglie:

“夫妻应当互相忠实，互相尊重；家庭成员间应当敬老爱幼，互相帮助，维护平等、和睦、文明的婚姻家庭关系。”¹²⁵

“Marito e moglie devono essere fedeli e rispettosi l'uno verso l'altro; i componenti della famiglia devono rispettare gli anziani e prendersi cura dei giovani, aiutarsi a vicenda e mantenere un rapporto coniugale e familiare paritario, armonioso e civile.”

Questo articolo sottolinea l'importanza di promuovere valori positivi all'interno della famiglia, considerando i principi di rispetto, amore e armonia come fondamentali per la prevenzione di

¹²¹ Xia Y.R., Wang H., Do A. e Qin S., "Family Policy in China: A Snapshot of 1950–2010" in *Faculty Publications, Department of Child, Youth, and Family Studies*, no. 93, 2014.

¹²² Si veda l'art. 2 della legge, dove si enuncia: “实行婚姻自由、一夫一妻、男女平等的婚姻制度。保护妇女、儿童和老人的合法权益。实行计划生育。”.

¹²³ RPC, 中华人民共和国婚姻法 *zhōnghuá rénmin gònghéguó hūnyīn fǎ* (Legge sul matrimonio della Repubblica Popolare Cinese), promulgata nel 1950, emendata nel 2001, art. 13.

¹²⁴ Ivi, art. 14.

¹²⁵ Ivi, art. 4.

conflitti, per la riduzione delle disparità di genere e per il miglioramento della condizione delle donne all'interno del matrimonio.¹²⁶ Questa disposizione, dunque, non riguarda solo l'ambito normativo ideale da stabilire nella società, ma si concretizza anche in una guida morale ed etica per tutte le famiglie cinesi. La promozione di un clima familiare positivo, infatti, permetterebbe ai membri della famiglia di sentirsi valorizzati e rispettati e risulterebbe in un impatto positivo di enorme portata nella prevenzione alla violenza domestica.

Entrando nel merito della violenza domestica, invece, si riporta l'art. 3, il quale si impegna a proibire formalmente la violenza domestica:

“[...] 禁止家庭暴力。禁止家庭成员间的虐待和遗弃。”¹²⁷

“[...] È vietata la violenza domestica. È vietato l'abuso e l'abbandono tra i membri della famiglia.”

Questo articolo è di estrema rilevanza in quanto, per la prima volta, viene esplicitamente vietata la violenza domestica all'interno della legislazione cinese, rendendo possibile il riconoscimento legale di tale abuso e le relative indicazioni su come prevenirlo e contrastarlo. A tal proposito, segue l'analisi degli articoli più rilevanti in merito.

Divorzio e mediazione (离婚及调解 *lìhūn jí tiáojiě*) – art. 32

“男女一方要求离婚的，可由有关部门进行调解或直接向人民法院提出离婚诉讼。”

人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如感情确已破裂，调解无效，应准予离婚。

有下列情形之一的，调解无效的，应准予离婚：

（一）重婚或有配偶者与他人同居的；

（二）实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的；

（三）有赌博、吸毒等恶习屡教不改的；

¹²⁶ Xin H. e Kwai H. Ng, "In the Name of Harmony: The Erasure of Domestic Violence in China's Judicial Mediation", *International Journal of Law, Policy and the Family*, vol. 27, no. 1, 2013, pp.97-115.

¹²⁷ RPC, 中华人民共和国婚姻法 *zhōnghuá rénmin gònghéguó hūnyīn fǎ* (Legge sul matrimonio della Repubblica Popolare Cinese), promulgata nel 1950, emendata nel 2001, art. 3.

(四) 因感情不和分居满二年的;

(五) 其他导致夫妻感情破裂的情形。

一方被宣告失踪, 另一方提出离婚诉讼的, 应准予离婚。”¹²⁸

“Se una delle parti richiede il divorzio, gli uffici competenti possono condurre una mediazione oppure presentare direttamente istanza di divorzio presso il Tribunale del Popolo.

Il Tribunale del Popolo dovrà svolgere la mediazione nei casi di divorzio; se il matrimonio è irrimediabilmente fallito e la mediazione è inefficace, verrà concesso il divorzio.

Il divorzio sarà concesso se la mediazione è inefficace in una delle seguenti circostanze:

- 1. Bigamia o convivenza con un'altra persona durante il matrimonio;*
- 2. Violenza domestica oppure abuso o abbandono di un componente della famiglia;*
- 3. Abitudini come il gioco d'azzardo, la tossicodipendenza o altri vizi, i quali non cessano nonostante i numerosi tentativi di correzione;*
- 4. Separazione della durata di due anni per incompatibilità;*
- 5. Altre circostanze che portano alla rottura del rapporto coniugale.*

Se una delle parti viene dichiarata scomparsa e l'altra parte presenta istanza di divorzio, quest'ultimo dovrebbe essere concesso.”

In questo articolo si introduce il concetto di “mediazione”, il quale costituisce un passaggio obbligatorio nelle procedure di divorzio in Cina e che riflette l'obiettivo istituzionale di preservare la stabilità familiare e sociale. Tuttavia, la pressione e l'importanza riposta nella riconciliazione coniugale può limitare la libertà decisionale di coloro che richiedono il divorzio, trasformando la mediazione da utile strumento volontario di risoluzione del conflitto a fase obbligatoria dell'intero procedimento di divorzio. Questo problema risulta essere ancora più dannoso nei casi di violenza domestica: l'insistenza sulla mediazione e sulla ricomposizione del rapporto rischia di minimizzare la gravità della violenza e di esporre la vittima a ulteriori pressioni psicologiche o a situazioni

¹²⁸ Ivi, art. 32.

pericolose e abusive.¹²⁹ Pertanto, l'applicazione indiscriminata della mediazione nei procedimenti di divorzio solleva interrogativi in merito alla reale tutela delle vittime e alla necessità di ricercare un nuovo equilibrio tra stabilità sociale e protezione dei diritti individuali.

Violenza domestica e richiesta di intervento (家庭暴力及提出请求 *jiāting bàoli jí tíchū qǐngqiú*) - art. 43

“实施家庭暴力或虐待家庭成员，受害人有权提出请求，居民委员会、村民委员会以及所在单位应当予以劝阻、调解。

对正在实施的家庭暴力，受害人有权提出请求，居民委员会、村民委员会应当予以劝阻；公安机关应当予以制止。

实施家庭暴力或虐待家庭成员，受害人提出请求的，公安机关应当依照治安管理处罚的法律规定予以行政处罚。”¹³⁰

“Le vittime di violenza domestica o di abusi hanno il diritto di richiedere un intervento; i comitati di quartiere, i comitati di villaggio e i loro datori di lavoro dovrebbero fornire misure di dissuasione e mediazione.

Le vittime di violenza domestica in corso hanno il diritto di richiedere un intervento; i comitati di quartiere e i comitati di villaggio dovrebbero fornire misure di dissuasione e mediazione. Anche gli organi di pubblica sicurezza dovrebbero intervenire per porre fine alla violenza.

Se una vittima di violenza domestica o di abusi richiede un intervento, gli organi di pubblica sicurezza dovrebbero imporre sanzioni amministrative in conformità alle disposizioni di legge per le sanzioni amministrative di pubblica sicurezza.

¹²⁹ A tal proposito, si suggerisce la lettura del seguente testo: D'Attoma S., *Famiglie Interrotte: violenza domestica e divorzio nella recente legislazione della Repubblica Popolare Cinese*, Venezia: Sinica Venetiana, 2022. Il testo dimostra come i giudici spesso siano riluttanti a concedere il divorzio in casi di violenza domestica, preferendo promuovere la mediazione. Nonostante la Cina stia lavorando attivamente su un intervento proattivo del potere pubblico, la violenza domestica viene comunque considerata un'esagerazione o una fabbricazione da parte delle vittime, che porta a una sottovalutazione della gravità della situazione e a una predilezione da parte dei giudici del procedimento di mediazione. In questo modo, non si garantisce la protezione della sicurezza e dei diritti delle vittime, ma si tende solamente a renderle più vulnerabili di prima.

¹³⁰ RPC, 中华人民共和国婚姻法 *zhōnghuá rénmin gònghéguó hūnyīn fǎ* (Legge sul matrimonio della Repubblica Popolare Cinese), promulgata nel 1950, emendata nel 2001, art. 43.

Questo articolo obbliga le autorità di pubblica sicurezza a intervenire immediatamente in caso di segnalazioni di violenza domestica, fornendo misure protettive per le vittime. D'altro canto, però, l'intervento sembra essere limitato all'adozione di misure di mediazione e dissuasione, senza garantire pienamente la completa protezione delle vittime.

Responsabilità penale (刑事责任 *xíngshì zérèn*) - art. 45

“对重婚的，对实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员构成犯罪的，依法追究刑事责任。受害人可以依照刑事诉讼法的有关规定，向人民法院自诉；公安机关应当依法侦查，人民检察院应当依法提起公诉。”¹³¹

“Chiunque commetta bigamia, violenza domestica, abuso o abbandono di familiari, sta commettendo un reato e sarà ritenuto responsabile penalmente ai sensi della legge. Le vittime possono intraprendere un'azione penale privata presso il Tribunale del Popolo in conformità con le pertinenti disposizioni del diritto processuale penale; gli organi di pubblica sicurezza svolgeranno indagini e la Procura del Popolo avvierà un'azione penale in conformità con la legge.”

In questo articolo si intende stabilire la responsabilità penale a carico di coloro che commettono violenza domestica. Dunque, risulta essere un importante traguardo per le vittime, le quali da un punto di vista legislativo sono protette e alle quali viene garantito che, in caso di denuncia della violenza, il loro abusante sarà chiamato a risponderne di fronte a un tribunale.

Risarcimento dei danni (损害赔偿 *sǔnhài péicháng*) - art. 46

“有下列情形之一的，导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿：

(一)重婚的；

(二)有配偶者与他人同居的；

(三)实施家庭暴力的；

(四)虐待、遗弃家庭成员的。”¹³²

¹³¹ Ivi, art. 45.

¹³² Ivi, art. 46.

“La parte lesa ha diritto al risarcimento dei danni, in caso di divorzio causato da una delle seguenti circostanze:

- 1. Bigamia;*
- 2. Convivenza con un'altra persona mentre si è sposati;*
- 3. Violenza domestica;*
- 4. Maltrattamenti o abbandono di familiari.”*

In questo articolo si introduce un meccanismo di risarcimento per le vittime di violenza domestica, rendendo possibile il riconoscimento legale del danno subito e un ulteriore incentivo per permettere alle vittime di cercare giustizia e denunciare la violenza subita.

Alla legge sul matrimonio del 2001, però, seguirono tre interpretazioni della CSP nel 2001, 2003 e 2011.¹³³ L'interpretazione del 2001,¹³⁴ oltre a riportare indicazioni più pratiche e specifiche in merito alle disposizioni contenute nella legge del 2001, introduce per la prima volta una definizione chiara e comprensiva di violenza domestica. Se nella legge del 2001, infatti, tale violenza veniva contemplata come reato, non vi era una definizione relativa alla stessa. L'art. 1 dell'interpretazione del 2001 riporta:

*“婚姻法第三条、第三十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条所称的“家庭暴力”，是指行为人以殴打、捆绑、残害、强行限制人身自由或者其他手段，给其家庭成员的身体、精神等方面造成一定伤害后果的行为。持续性、经常性的家庭暴力，构成虐待。”*¹³⁵

“La violenza domestica, indicata negli articoli 3, 32, 43, 45 e 46 della legge sul matrimonio, si riferisce ad atti quali percosse, legature, mutilazioni, restrizioni forzate

¹³³ 最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(一) zuìgāo rénmin fǎyuàn guānyú shìyòng “Zhōnghuá rénmin gònghéguó hūnyīn fǎ” ruògān wèntí de jiěshì (yī) (Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo all'applicazione della legge sul matrimonio della RPC I) del 2001; 最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(二) zuìgāo rénmin fǎyuàn guānyú shìyòng “Zhōnghuá rénmin gònghéguó hūnyīn fǎ” ruògān wèntí de jiěshì (èr) (Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo all'applicazione della legge sul matrimonio della RPC II) del 2003; 最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(三) zuìgāo rénmin fǎyuàn guānyú shìyòng “Zhōnghuá rénmin gònghéguó hūnyīn fǎ” ruògān wèntí de jiěshì (sān) (Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo all'applicazione della legge sul matrimonio della RPC III) del 2011.

¹³⁴ RPC, 最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(一) zuìgāo rénmin fǎyuàn guānyú shìyòng “Zhōnghuá rénmin gònghéguó hūnyīn fǎ” ruògān wèntí de jiěshì (yī) (Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo all'applicazione della legge sul matrimonio della RPC I), promulgata il 27 dicembre 2001, consultata il 5 marzo 2026,

<http://gongbao.court.gov.cn/details/ea9abc5cd273b7091a762bd99f0d5a.html>.

¹³⁵ Ivi, art. 1.

della libertà personale o altri mezzi che causano danni fisici o psicologici a un membro della famiglia. La violenza domestica persistente e frequente costituisce abuso.”

La scelta di sottolineare cosa significa “violenza domestica” rappresenta un passo cruciale per il riconoscimento legale della stessa. Inoltre, è fondamentale notare che anche la violenza psicologica è stata menzionata all’interno della definizione, rendendo possibile il riconoscimento della portata psicologica degli abusi e della necessità di tutelare l’integrità delle vittime anche sotto questo aspetto.

In merito al tema del presente elaborato, nell’interpretazione del 2001 sono presenti due articoli che approfondiscono le dinamiche introdotte dall’art. 46 della legge del 2001:

Art.28

“婚姻法第四十六条规定的“损害赔偿”，包括物质损害赔偿和精神损害赔偿。涉及精神损害赔偿的，适用最高人民法院《关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》的有关规定。”¹³⁶

“I “danni” regolamentati dall’art. 46 della legge sul matrimonio includono sia i danni materiali sia quelli psicologici. Per i casi che comportano danni mentali, si applicano le disposizioni pertinenti dell’interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo alla determinazione della responsabilità per danni psicologici in illeciti civili.”

Art.29

“承担婚姻法第四十六条规定的损害赔偿责任的主体，为离婚诉讼当事人中无过错方的配偶。

人民法院判决不准离婚的案件，对于当事人基于婚姻法第四十六条提出的损害赔偿请求，不予支持。

在婚姻关系存续期间，当事人不起诉离婚而单独依据该条规定提起损害赔偿请求的，人民法院不予受理。”¹³⁷

¹³⁶ Ivi, art. 28.

¹³⁷ Ivi, art. 29.

“La parte responsabile dei danni, ai sensi dell’art. 46 della legge sul matrimonio, è il coniuge della parte innocente in una causa di divorzio.

Nei casi in cui il Tribunale del Popolo si pronunci contro il divorzio, le richieste di risarcimento dei danni basate sull’art. 46 della legge sul matrimonio non saranno accolte.

Durante il matrimonio, se una parte presenta una richiesta di risarcimento dei danni basandosi esclusivamente sul presente articolo senza presentare istanza di divorzio, il Tribunale del Popolo non accetterà il caso.”

Questi due articoli approfondiscono il tema del risarcimento dei danni in casi di divorzio. All’art. 28 si fa nuovamente riferimento ai danni psicologici, rendendo il loro riconoscimento legale ancora più evidente e permettendo, dunque, alle vittime di violenza domestica di sentirsi maggiormente protette dalla legge, la quale fornisce loro gli strumenti necessari per denunciare il reato subito. Al contrario, l’art. 29 fornisce istruzioni più chiare sulla posizione che il Tribunale del Popolo dovrebbe assumere in base alla causa di divorzio che viene proposta.

L’interpretazione del 2003,¹³⁸ al contrario, implementa tre ambiti in modo particolarmente approfondito:

- Procedure di divorzio: sono state semplificate attraverso la rimozione di processi burocratici particolarmente articolati, come la comune pratica che richiedeva l’ottenimento del permesso del datore di lavoro per poter chiedere il divorzio.
- Registrazione del matrimonio: viene inserita la possibilità di registrazione retroattiva (o “riparatrice”) del matrimonio.¹³⁹
- Proprietà e protezione legale: viene sottolineato che i beni acquisiti prima del matrimonio rimangono proprietà individuale. Al contrario, i beni condivisi o situazioni di divisione dei beni coniugali (come, ad esempio, investimenti condivisi di capitale, condivisione di azioni o altri titoli, debiti a carico di uno dei due coniugi) comportano azioni diverse, le quali devono essere valutate sulla base della situazione specifica che si è creata. L’interpretazione

¹³⁸ RPC, 最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(二) zuìgāo rénmin fǎyuàn guānyú shìyòng “Zhōnghuá rénmin gònghéguó hūnyīn fǎ” ruògān wèntí de jiěshì (èr) (Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo all’applicazione della legge sul matrimonio della RPC II), promulgata il 1 aprile 2004, consultata il 5 marzo 2026, <http://gongbao.court.gov.cn/Details/cda602cb38dea6cc87ae4cc650bc09.html>.

¹³⁹ D’Attoma S., *Famiglie Interrotte: violenza domestica e divorzio nella recente legislazione della Repubblica Popolare Cinese*, Venezia: Sinica Venetiana, 2022, p.17.

del 2003 fornisce proprio le linee guida pratiche per la gestione di queste casistiche da parte dei giudici.

Infine, l'interpretazione del 2011¹⁴⁰ mira a fornire delle disposizioni più dettagliate che i giudici possono utilizzare al momento della disputa tra i coniugi, soprattutto relativamente alla divisione patrimoniale e a ciò che deve essere considerato proprietà individuale o comune degli individui.¹⁴¹ Nello specifico:

- Proprietà della casa: la casa è un bene appartenente al coniuge indicato nell'atto di proprietà della stessa.
- Beni pre-matrimoniali: i beni acquisiti prima del matrimonio sono proprietà individuale.
- Riduzione della protezione per coniugi non registrati come tali: eventuali contributi, quali il mantenimento dei figli, potrebbero non essere erogati se l'unione matrimoniale non è stata precedentemente registrata.
- Risarcimento dei danni: se entrambi i coniugi sono parte colpevole del divorzio e una o entrambe le parti presentano richiesta di risarcimento dei danni, il Tribunale del Popolo non accetterà tale richiesta.

In conclusione, è possibile affermare che l'impatto della legge sulla società è stato significativo. Dopo la promulgazione della legge, infatti, è stato registrato un numero maggiore di denunce di violenza domestica, che indica una crescente fiducia delle vittime nel sistema legale e una maggiore consapevolezza dei loro diritti.¹⁴² Inoltre, la legge ha permesso alle donne di rafforzare la loro posizione all'interno della famiglia e della società, promuovendo l'uguaglianza di genere e implementando le disposizioni riguardanti il divorzio e il relativo risarcimento dei danni. Tutti questi avanzamenti hanno migliorato l'accesso delle donne alla giustizia e hanno creato un ambiente legale e sociale più propenso alla prevenzione e al contrasto della violenza domestica.¹⁴³ Tuttavia, le sfide da affrontare sono ancora numerose, tra cui spicca la necessità di rendere l'applicazione della legge più omogenea, raggiungendo anche le zone rurali della Cina,

¹⁴⁰ RPC, 最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释 (三) zuìgāo rénmin fǎyuàn guānyú shìyòng "Zhōnghuá rénmin gònghéguó hūnyīn fǎ" ruògān wèntí de jiěshì (sān) (Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo all'applicazione della legge sul matrimonio della RPC III), promulgata il 13 agosto 2011, consultata il 5 marzo 2026, <http://gongbao.court.gov.cn/Details/16ca02c89be0d26a8f50f6c803a3c1.html>.

¹⁴¹ D'Attoma S., *Famiglie Interrotte: violenza domestica e divorzio nella recente legislazione della Repubblica Popolare Cinese*, Venezia: Sinica Venetiana, 2022, p.18.

¹⁴² Xin H. e Kwai H. Ng, "In the Name of Harmony: The Erasure of Domestic Violence in China's Judicial Mediation", *International Journal of Law, Policy and the Family*, vol. 27, no. 1, 2013.

¹⁴³ Ibid.

implementare la formazione delle forze dell'ordine in merito a casi di violenza domestica ed estirpare radicalmente le norme culturali che tollerano la violenza domestica.¹⁴⁴

La legge sul matrimonio sarà successivamente incorporata nel Codice civile del 2021, il quale tenderà di aggiungere disposizioni in grado di colmare le lacune presenti e sopra citate, riunendo nello stesso testo sia la legge sul matrimonio sia altre norme civili preesistenti.

2.2.2 Il Codice civile

Il Codice civile della RPC (“中华人民共和国民法典” *zhōnghuá rénmin gònghéguó mǐnfǎ diǎn*) è stato promulgato nel 2020 ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2021.¹⁴⁵ Questo Codice ha unificato e sistematizzato le norme civili preesistenti, creando un quadro legislativo coerente e comprensivo per la regolamentazione dei diritti e delle responsabilità civili.¹⁴⁶ Il Codice, non solo consolida le norme relative alla tutela delle persone, ma fornisce anche meccanismi legali per garantire il risarcimento dei danni subiti dalle vittime, evidenziando l'evoluzione della protezione giuridica in Cina. Di conseguenza, costituisce il fondamento giuridico per la protezione dei diritti individuali e per l'attribuzione di responsabilità civili nei casi di violenza domestica in Cina.

Il Codice civile della RPC si compone di sette libri:¹⁴⁷

1. Il primo libro si articola in dieci capitoli e contiene le disposizioni generali, dove vengono definiti i principi base, i soggetti, le forme di tutela dei diritti civili, gli atti giuridici e la responsabilità civile;
2. Il secondo libro si suddivide in venti capitoli e regola il diritto di proprietà;
3. Il terzo libro è composto da ventinove capitoli e riguarda i contratti, ovvero include le norme generali e i contratti stipulabili;
4. Il quarto libro si articola in sei capitoli e definisce i diritti della personalità, quali il diritto alla vita, all'integrità fisica, alla salute, alla reputazione, alla *privacy* e alla protezione dei dati personali;
5. Il quinto libro comprende cinque capitoli, all'interno dei quali vi sono disposizioni sul matrimonio e sulla famiglia e il cui obiettivo è regolare le relazioni familiari, il matrimonio,

¹⁴⁴ Ibid.

¹⁴⁵ RPC, 中华人民共和国民法典 *zhōnghuá rénmin gònghéguó mǐnfǎ diǎn* (Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese), promulgato nel 2020, entrato in vigore nel 2021, consultato il 7 marzo 2026, https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml.

¹⁴⁶ Zhang Q., *The Constitution of China: A Contextual Analysis*, Oxford: Hart Publishing, 2012.

¹⁴⁷ RPC, 中华人民共和国民法典 *zhōnghuá rénmin gònghéguó mǐnfǎ diǎn* (Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese), promulgato nel 2020, entrato in vigore nel 2021, consultato il 7 marzo 2026, https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml.

- il divorzio, l'adozione e la tutela legale. Questo libro sarà di fondamentale importanza per svolgere l'analisi che seguirà in merito al fenomeno della violenza domestica;
6. Il sesto libro si suddivide in quattro capitoli e riguarda le successioni, l'eredità legittima o testamentaria e l'amministrazione dell'eredità;
 7. Il settimo ed ultimo libro è composto da dieci capitoli, i quali regolamentano la responsabilità civile (ovvero la responsabilità per danni), la colpa, la responsabilità per incidenti stradali, prodotti difettosi e danni medici o ambientali.

Di seguito si propone una breve analisi del quinto libro del Codice civile cinese, al quale seguiranno gli articoli più significativi in materia di violenza domestica contenuti nello stesso.

La creazione del Codice civile non mira a stravolgere il diritto di famiglia, ma si pone l'obiettivo di riunire in un unico libro le norme che disciplinano il matrimonio, le relazioni familiari, il divorzio e l'adozione (la quale in precedenza era regolata da un'altra legge).¹⁴⁸ Il testo fornisce per la prima volta la definizione di “parenti” (亲属 *qīnshǔ*), “parenti stretti” (近亲属 *jìn qīnshǔ*) e “componenti della famiglia” (家庭成员 *jiāting chéngyuán*).¹⁴⁹ Si veda l'art. 1045:

“亲属包括配偶、血亲和姻亲。

配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女为近亲属。

配偶、父母、子女和其他共同生活的近亲属为家庭成员。”¹⁵⁰

“I parenti comprendono i coniugi, i consanguinei e gli affini.

I coniugi, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle, i nonni paterni e materni e i nipoti paterni e materni sono parenti stretti.

I coniugi, i genitori, i figli e gli altri parenti stretti che vivono insieme sono componenti della famiglia.”

Alla luce della notevole evidenza che la RPC ripone nella creazione di una società armoniosa e stabile, non sorprende che nel Codice civile vi sia un articolo completamente dedicato ai doveri morali familiari che i coniugi sono chiamati a rispettare:

¹⁴⁸ D'Attoma S., *Famiglie Interrotte: violenza domestica e divorzio nella recente legislazione della Repubblica Popolare Cinese*, Venezia: Sinica Venetiana, 2022, p.19.

¹⁴⁹ Ibid.

¹⁵⁰ RPC, 中华人民共和国民法典 *zhōnghuá rénmin gònghéguó mǐnfǎ diǎn* (Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese), promulgato nel 2020, entrato in vigore nel 2021, art. 1045.

“家庭应当树立优良家风，弘扬家庭美德，重视家庭文明建设。

夫妻应当互相忠实，互相尊重，互相关爱；家庭成员应当敬老爱幼，互相帮助，维护平等、和睦、文明的婚姻家庭关系。”¹⁵¹

“Le famiglie dovrebbero coltivare buone tradizioni familiari, promuoverne le virtù e dare importanza alla costruzione di una civiltà della famiglia.

Marito e moglie devono essere leali, rispettosi e amorevoli l'uno verso l'altro; i componenti della famiglia devono rispettare gli anziani e prendersi cura dei giovani, aiutarsi a vicenda e mantenere un rapporto coniugale e familiare paritario, armonioso e civile.”

Sono state introdotte ulteriori modifiche per allineare il Codice a scelte di governo già attuate in altri testi normativi precedenti. Queste includono: l'eliminazione del dovere dei coniugi di praticare la pianificazione familiare (novità recepita dopo l'abrogazione della politica del figlio unico, per la quale il numero di bambini per coppia è stato aumentato a due nel 2015 e a tre nel 2021) e l'aggiunta della possibilità di un periodo di “ripensamento” della durata di trenta giorni, che segue il deposito dell'istanza di divorzio e che dovrebbe permettere alla coppia di riflettere sull'effettiva volontà di procedere con la pratica:¹⁵²

“自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起三十日内，任何一方不愿意离婚的，可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请。

前款规定期限届满后三十日内，双方应当亲自到婚姻登记机关申请发给离婚证；未申请的，视为撤回离婚登记申请。”¹⁵³

“Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di divorzio da parte dell'autorità competente, ciascuna delle parti, se non desidera più divorziare, può ritirare la domanda.

¹⁵¹ Ivi, art. 1043.

¹⁵² D'Attoma S., *Famiglie Interrotte: violenza domestica e divorzio nella recente legislazione della Repubblica Popolare Cinese*, Venezia: Sinica Venetiana, 2022, p.20.

¹⁵³ RPC, 中华人民共和国民法典 *zhōnghuá rénmin gònghéguó mǐnfǎ diǎn* (Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese), promulgato nel 2020, entrato in vigore nel 2021, art. 1077.

Entro la scadenza del termine di cui al paragrafo precedente, entrambe le parti devono richiedere personalmente il certificato di divorzio; la mancata presentazione sarà considerata come ritiro della domanda di divorzio.”

Questo articolo sembrerebbe non solo voler tutelare in modo prioritario l'unione dei coniugi piuttosto che la volontà degli stessi, ma risulta essere anche un possibile ostacolo nella libertà di divorzio delle parti.¹⁵⁴

Entrando nel merito della violenza domestica, nel Codice civile cinese sono presenti vari articoli rilevanti, i quali definiscono i diritti fondamentali degli individui e regolano la responsabilità civile in caso di danni causati a terze persone. Tra questi, si riportano di seguito quelli più significativi.

Protezione della dignità personale (保护人格尊严 *bǎohù réngé zūnyán*) - art. 109

*“自然人的人身自由、人格尊严受法律保护。”*¹⁵⁵

“La libertà individuale e la dignità personale sono protette dalla legge.”

Questo articolo garantisce la tutela della dignità e della libertà personale da parte della legge. Di conseguenza, si ritiene una solida base per le vittime di violenza domestica, le quali spesso subiscono diffamazioni o insulti volti ad aggravare la loro situazione psicologica e morale.

Diritti fondamentali (基本权利 *jīběn quánlì*) - art. 110

*“自然人享有生命权、身体权、健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权、婚姻自主权等权利。[...]”*¹⁵⁶

“Le persone fisiche godono di diritti quali il diritto alla vita, il diritto all'integrità fisica, il diritto alla salute, il diritto al proprio nome e alla propria immagine, il diritto alla reputazione, il diritto all'onore, il diritto alla riservatezza e il diritto alla libertà di matrimonio. [...]”

In questo articolo sono dettagliati tutti i diritti di cui gli individui godono e che devono essere tutelati legalmente. Viene fornita, dunque, una base legale per perseguire penalmente gli atti di

¹⁵⁴ D'Attoma S., *Famiglie Interrotte: violenza domestica e divorzio nella recente legislazione della Repubblica Popolare Cinese*, Venezia: Sinica Venetiana, 2022, pp.20-21.

¹⁵⁵ RPC, 中华人民共和国民法典 *zhōnghuá rénmin gònghéguó mǐnfǎ diǎn* (Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese), promulgato nel 2020, entrato in vigore nel 2021, art. 109.

¹⁵⁶ Ivi, art. 110.

violenza che danneggiano o minano l'integrità fisica, la salute, la vita o la reputazione di altri individui. Questi sono tutti diritti che spesso vengono violati da colui che perpetra la violenza domestica.

Responsabilità civile (民事责任 *mínshì zérèn*) - art. 995

“人格权受到侵害的，受害人有权依照本法和其他法律的规定请求行为人承担民事责任。受害人的停止侵害、排除妨碍、消除危险、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉请求权，不适用诉讼时效的规定。”¹⁵⁷

“In caso di violazione dei diritti della persona, la vittima ha il diritto di chiedere all'autore del reato di assumersi la responsabilità civile in conformità alla presente legge e ad altre leggi. I diritti della vittima di chiedere la cessazione della violazione, la rimozione dell'ostacolo, l'eliminazione del pericolo e dell'impatto, il ripristino della reputazione e le scuse non sono soggetti a prescrizione.”

Questo articolo stabilisce la responsabilità civile per i danni causati da atti illeciti verso terzi, tra i quali ovviamente rientra anche la violenza domestica. Le vittime di violenza domestica, quindi, possono legalmente richiedere la cessazione della violenza, l'attuazione di forme di protezione volte a eliminare il pericolo e l'impatto che la stessa violenza ha avuto, unitamente al ripristino della reputazione della vittima.

Proibizioni in ambito matrimoniale (婚姻领域的禁忌 *hūnyīn lǐngyù de jìnjì*) - art. 1042

“[...] 禁止家庭暴力。禁止家庭成员间的虐待和遗弃。”¹⁵⁸

“La violenza domestica è proibita. Sono proibiti gli abusi e l'abbandono tra i componenti della famiglia.”

Qui si stabilisce legalmente la proibizione della violenza domestica. Non vi sono forme di interpretazione ambigua, poiché in questo articolo è lampante la presa di posizione della RPC nei confronti di tale reato.

¹⁵⁷ Ivi, art. 995.

¹⁵⁸ Ivi, art. 1042.

Il matrimonio (婚姻 *hūnyīn*) - art. 1046

*“结婚应当男女双方完全自愿，禁止任何一方对另一方加以强迫，禁止任何组织或者个人加以干涉。”*¹⁵⁹

“Il matrimonio si basa sulla completa libera volontà sia dell'uomo sia della donna. Nessuna delle due parti può esercitare atti coercitivi nei confronti dell'altro individuo e nessuna organizzazione o individuo può interferire con il matrimonio.”

Anche questo articolo riguarda la violenza domestica, poiché si sottolinea che il matrimonio deve basarsi sulla libera volontà individuale e che nella coppia non si devono creare situazioni dove un individuo esercita il proprio potere sull'altro, al fine di limitarne la libertà e danneggiarne i diritti fondamentali stabiliti all'art. 110 del Codice civile.

Parità dei ruoli (夫妻平等 *fūqī píngděng*) - artt. 1055 e 1057

Art. 1055

*“夫妻在婚姻家庭中地位平等。”*¹⁶⁰

“Marito e moglie devono godere di parità dei ruoli sia nel matrimonio sia nel nucleo familiare.”

Art. 1057

*“夫妻双方都有参加生产、工作、学习和社会活动的自由，一方不得对另一方加以限制或者干涉。”*¹⁶¹

“Entrambi i coniugi godono della stessa libertà negli ambiti della procreazione, del lavoro, dello studio e della partecipazione ad attività sociali. Nessuna delle due parti può limitare o interferire con l'altra.”

In entrambi gli articoli vengono fornite indicazioni in merito alla parità di ruoli e di genere all'interno di relazioni matrimoniali. Quando si verifica la violenza domestica, spesso si instaura automaticamente una dinamica in cui un individuo esercita controllo sull'altro o ne limita la libertà, violando così i principi e i diritti personali sanciti dalla legge.

¹⁵⁹ Ivi, art. 1046.

¹⁶⁰ Ivi, art. 1055.

¹⁶¹ Ivi, art. 1057.

Divorzio e mediazione (离婚及调解 *lìhūn jí tiáojiě*) - art. 1079

“夫妻一方要求离婚的，可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。

人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如果感情确已破裂，调解无效的，应当准予离婚。

有下列情形之一的，调解无效的，应当准予离婚：

- (一) 重婚或者与他人同居；
- (二) 实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员；
- (三) 有赌博、吸毒等恶习屡教不改；
- (四) 因感情不和分居满二年；
- (五) 其他导致夫妻感情破裂的情形。

一方被宣告失踪，另一方提起离婚诉讼的，应当准予离婚。

经人民法院判决不准离婚后，双方又分居满一年，一方再次提起离婚诉讼的，应当准予离婚。”¹⁶²

“Se uno dei coniugi richiede il divorzio, le organizzazioni competenti possono condurre una mediazione oppure presentare direttamente istanza di divorzio presso il Tribunale del Popolo.

Il Tribunale del Popolo dovrà svolgere la mediazione nei casi di divorzio; se il matrimonio è irrimediabilmente fallito e la mediazione è inefficace, verrà concesso il divorzio.

Il divorzio sarà concesso se la mediazione è inefficace in una delle seguenti circostanze:

- 1. Bigamia o convivenza con un'altra persona;*
- 2. Violenza domestica oppure abuso o abbandono di un componente della famiglia;*

¹⁶² Ivi, art. 1079.

3. *Abitudini come il gioco d'azzardo, la tossicodipendenza o altri vizi, i quali non cessano nonostante i numerosi tentativi di correzione;*
4. *Separazione della durata di due anni per incompatibilità;*
5. *Altre circostanze che portano alla rottura del rapporto coniugale.*

Se una delle parti viene dichiarata scomparsa e l'altra parte presenta istanza di divorzio, quest'ultimo dovrebbe essere concesso.

Se il divorzio è stato negato dal Tribunale del Popolo, le parti sono separate da un anno intero e un coniuge richiede nuovamente il divorzio, quest'ultimo dovrebbe essere concesso.”

Questo articolo riprende quanto stabilito nella legge sul matrimonio del 2001, definendo il concetto di “mediazione”. La mediazione, come già anticipato in precedenza, costituisce un passaggio obbligatorio nelle procedure di divorzio in Cina e riflette l'obiettivo istituzionale di preservare la stabilità familiare e sociale. Tuttavia, a causa dell'elevata importanza riposta nella riconciliazione coniugale, la vittima può incorrere in forti pressioni sia dalla RPC sia dalla società o dai familiari. In questo modo, soprattutto in casi di violenza domestica, l'insistenza sulla mediazione e sulla ricomposizione del rapporto rischia di minimizzare la gravità della violenza subita e di esporre la vittima a ulteriori pressioni psicologiche o a situazioni pericolose e abusive. Pertanto, l'applicazione indiscriminata della mediazione nei procedimenti di divorzio solleva interrogativi in merito alla reale tutela delle vittime e alla necessità di rivedere questa disposizione per cercare un nuovo equilibrio che garantisca la protezione dei diritti individuali.

Inoltre, nei casi in cui la vittima riesca a non cedere alle pressioni indotte dal processo di mediazione e quest'ultimo risulti inefficace, si potrebbe procedere con la presentazione di istanza di divorzio. Tuttavia, in questi casi la vittima di violenza domestica si troverebbe di fronte a un'ulteriore difficoltà: l'onere della prova. D'Attoma, infatti, afferma che coloro che subiscono violenza e scelgono di proseguire con il divorzio hanno due opzioni di fronte a sé: presentare un'istanza di divorzio ordinaria per scioglimento del vincolo oppure un'istanza per violenza domestica (come appena visto all'art. 1079 del Codice civile). Qualora si scelga di intraprendere l'ultima opzione, se comprovata, è possibile ottenere un risarcimento per danni (come vedremo successivamente all'art. 1091 del Codice), ma ottenerlo non è facile e l'attore deve sostenere anche

l'onere della prova.¹⁶³ Questo evidenzia un'altra lacuna del Codice civile: se nei casi di divorzio ordinario i coniugi tendenzialmente godono di una situazione paritaria, i casi di divorzio per violenza domestica registrano spesso situazioni dove l'abusante esercita controllo sull'abusato; di conseguenza, si deduce che in questi ultimi casi è necessaria un'attenzione diversa, dato che la vittima potrebbe riscontrare maggiori difficoltà e pressioni nel sostenere l'onere della prova.¹⁶⁴

Divorzio e risarcimento dei danni (离婚及损害赔偿 *lìhūn jí sǔnhài péicháng*) - art. 1091

“有下列情形之一，导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿：

(一) 重婚；

(二) 与他人同居；

(三) 实施家庭暴力；

(四) 虐待、遗弃家庭成员；

*(五) 有其他重大过错。”*¹⁶⁵

“La parte lesa ha diritto al risarcimento dei danni, in caso di divorzio causato da una delle seguenti circostanze:

- 1. Bigamia;*
- 2. Convivenza con un'altra persona;*
- 3. Violenza domestica;*
- 4. Maltrattamenti o abbandono di familiari;*
- 5. Altri gravi illeciti.”*

Come già indicato in precedenza nella legge sul matrimonio del 2001, in questo articolo si esplicita la possibilità della vittima di richiedere risarcimento dei danni subiti, qualora il divorzio sia stato causato da alcune circostanze, tra le quali troviamo la violenza domestica. Tuttavia, si denota come il tipo di danno non sia specificato e la domanda di indennizzo sia necessariamente vincolata alla procedura di divorzio. Pertanto, la vittima non può richiedere il risarcimento dei danni se è ancora

¹⁶³ D'Attoma S., “百年 (不) 好合! Cento anni di (in)felicità coniugale! Aspetti normativi del divorzio per violenza domestica nella Repubblica popolare cinese”, *DEP rivista telematica di studi sulla memoria femminile*, no. 45, 2021, p. 6.

¹⁶⁴ Ibid.

¹⁶⁵ RPC, 中华人民共和国民法典 *zhōnghuá rénmin gònghéguó mǐnfǎ diǎn* (Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese), promulgato nel 2020, entrato in vigore nel 2021, art. 1091.

in vigore il matrimonio; se, al contrario, il tribunale ha rigettato l'istanza di divorzio, la richiesta di risarcimento viene respinta automaticamente.

Contestualmente all'entrata in vigore del Codice civile, la CSP ha provveduto a promulgare anche un'interpretazione sostitutiva delle tre interpretazioni alla legge sul matrimonio del 2001, 2003 e 2001.¹⁶⁶ L'interpretazione¹⁶⁷ riunisce le disposizioni contenute nei precedenti documenti, includendole in un unico testo. Nello specifico, fornisce maggiori indicazioni in merito alla violenza domestica, al matrimonio tra due coniugi e al loro rapporto coniugale. Inoltre, le disposizioni contenute in questa ultima interpretazione riguardano il divorzio tra due coniugi e regolamentano il rapporto genitore-figlio sia durante l'unione coniugale sia dopo il divorzio dei coniugi.

Il Codice civile cinese è stato ideato in tempi recenti e appare rispondere in modo appropriato al fenomeno della violenza domestica, permettendo alle vittime di divorziare dal coniuge che ha rinnovato loro il maltrattamento o di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Tuttavia, vi sono ancora alcuni articoli riportanti procedimenti ancorati a dinamiche del passato (quali, la mediazione nei casi di divorzio) e che necessitano di una revisione al fine di garantire maggiore protezione nei confronti delle vittime di violenza domestica. In questo modo, si creerebbe la cornice legale adatta a garantire la protezione delle vittime e dei loro diritti personali, sia da un punto di vista preventivo sia al fine di contrastare l'atto una volta commesso.

2.2.3 La legge sulla protezione dei diritti e degli interessi delle donne e i suoi emendamenti

La legge sulla protezione dei diritti e degli interessi delle donne della RPC (“中华人民共和国妇女权益保障法” *zhōnghuá rénmin gònghéguó fùnǚ quán yì bǎozhàng fǎ*) è stata promulgata nel 1992 e mira a proteggere i diritti delle donne nella sfera sociale, familiare e lavorativa.¹⁶⁸ Questa legge è fondamentale, poiché riconosce ufficialmente la necessità di proteggere le donne da discriminazioni e violenze.¹⁶⁹ Inoltre, non solo rappresenta una risposta istituzionale alle maggiori preoccupazioni in merito alla discriminazione e alla violenza di genere, ma ha anche definito i diritti fondamentali per

¹⁶⁶ D'Attoma S., *Famiglie Interrotte: violenza domestica e divorzio nella recente legislazione della Repubblica Popolare Cinese*, Venezia: Sinica Venetiana, 2022, p. 21.

¹⁶⁷ RPC, 最高人民法院关于适用“中华人民共和国民法典”婚姻家庭编的解释（一）*zuìgāo rénmin fǎyuàn guānyú shìyòng “Zhōnghuá rénmin gònghéguó mǐnfǎ diǎn” hūnyīn jiātíng biān de jiěshì (yī)* (Interpretazione della Corte Suprema del Popolo sull'applicazione della parte su matrimonio e famiglia del “Codice civile” I), promulgata il 1 gennaio 2021, consultata il 14 marzo 2026, <https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/282071.html>.

¹⁶⁸ RPC, 中华人民共和国妇女权益保障法 *zhōnghuá rénmin gònghéguó fùnǚ quán yì bǎozhàng fǎ* (Legge sulla protezione dei diritti e degli interessi delle donne), promulgata nel 1992, emendata nel 2023, consultata il 14 marzo 2026, <https://www.ssf.gov.cn/portal/rootfiles/2023/01/06/1674645067091142-1674645067508991.pdf>.

¹⁶⁹ Biddulph S., Rosenzweig J., “Women’s Rights and Gender Equality in China: The Development and Struggle in Chains of State Feminism”, *Handbook on Human Rights in China*, Edward Elgar Publishing, 2019, pp. 253-273.

le donne, garantendoli nelle sfere dell'occupazione, della proprietà, dell'educazione e della famiglia.¹⁷⁰

Ciononostante, sulla scia di numerosi movimenti femministi a livello nazionale e internazionale, alla versione del 1992 sono seguiti vari emendamenti, con l'obiettivo di colmare le sue mancanze in merito all'efficacia e all'ambiguità delle disposizioni legali contenute nella stessa.¹⁷¹ Il primo emendamento risale al 2005 e introduce nuove disposizioni più specifiche contro la discriminazione di genere e la violenza domestica, rafforzando il ruolo dello Stato nella protezione dei diritti delle donne attraverso l'implementazione di sanzioni contro gli abusi e di meccanismi di applicazione delle leggi.

Dopo il 2005, seguì un ulteriore emendamento nel 2018, il quale mirava ad aumentare la consapevolezza e l'impegno del governo cinese nel combattere la violenza domestica e promuovere l'uguaglianza di genere. L'art. 46 della legge del 2018, infatti, prevedeva:

“禁止对妇女实施家庭暴力。国家采取措施，预防和制止家庭暴力。

公安、民政、司法行政等部门以及城乡基层群众性自治组织、社会团体，应当在各自的职责范围内预防和制止家庭暴力，依法为受害妇女提供救助。”¹⁷²

“La violenza domestica contro le donne è vietata. Lo Stato adotta misure per prevenire e contrastare la violenza domestica.

Le forze dell'ordine, gli affari civili, l'amministrazione giudiziaria e altri dipartimenti competenti, nonché le organizzazioni governative nelle aree urbane e rurali e i gruppi sociali, prevengono e contrastano la violenza domestica nell'ambito delle rispettive competenze e forniscono assistenza alle donne vittime di violenza, come previsto dalla legge.”

Questo articolo definisce il divieto di varie forme di abuso e discriminazione nei confronti delle donne, tra cui la violenza domestica. La sua formulazione, quindi, costituisce una base giuridica per perseguire legalmente vari tipi di violenza domestica, offrendo protezione legale alle vittime. Inoltre,

¹⁷⁰ 新华社, “全国人大常委会通过妇女权益保障法修订”(La Commissione permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo approva la revisione della Legge sulla Protezione dei Diritti delle Donne), 新华网, 31 ottobre 2022.

¹⁷¹ Zhou X., "China: Law on the Protection of Women's Rights and Interests Revised", *Library of Congress*, 2023.

¹⁷² RPC, 中华人民共和国妇女权益保障法 *zhōnghuá rénmin gònghéguó fūnǚ quányì bǎozhàng fǎ* (Legge sulla protezione dei diritti e degli interessi delle donne), promulgata nel 1992, emendata nel 2018, consultata il 14 marzo 2026, https://www.gov.cn/guoqing/2021-10/29/content_5647634.htm, art. 46.

viene stabilito che lo Stato si impegna nella prevenzione e nel contrasto della violenza domestica, attraverso l'attuazione di politiche e misure specifiche. Queste ultime, sono descritte nel successivo art. 58:

“违反本法规定，对妇女实施性骚扰或者家庭暴力，构成违反治安管理行为的，受害人可以提请公安机关对违法行为人依法给予行政处罚，也可以依法向人民法院提起民事诉讼。”¹⁷³

“Chiunque violi le disposizioni della presente legge, commettendo molestie sessuali o violenza domestica contro le donne, sta violando la pubblica sicurezza con la propria condotta. La vittima può chiedere all'organo di pubblica sicurezza di imporre sanzioni amministrative al responsabile del reato oppure può presentare un'azione civile al Tribunale del Popolo, ai sensi della legge.”

La violenza domestica e la protezione delle vittime, dunque, diventano a tutti gli effetti una responsabilità dello Stato, il quale può intervenire attraverso sanzioni amministrative¹⁷⁴ oppure con lo svolgimento di un'azione civile.

L'emendamento del 2023, invece, riunisce i due articoli del 2018 sotto un unico articolo, ovvero l'art. 65, il quale recita:

“禁止对妇女实施家庭暴力。县级以上人民政府有关部门、司法机关、社会团体、企业事业单位、基层群众性自治组织以及其他组织，应当在各自的职责范围内预防和制止家庭暴力，依法为受害妇女提供救助。”¹⁷⁵

¹⁷³ Ivi, art. 58.

¹⁷⁴ Le sanzioni amministrative per la sicurezza pubblica sono disciplinate dalla “Legge della RPC sulle sanzioni amministrative per la pubblica sicurezza”. La prima revisione risale al 1994, che ha introdotto nuove tipologie di violazioni e ha aggiornato le sanzioni contenute nel testo. A questa revisione segue quella del 2005, la quale ha allineato le sanzioni amministrative con i nuovi standard giuridici, includendo pene più severe per determinati reati. In seguito, la legge è stata emendata nuovamente nel 2012, al fine di rendere la legge più coerente alle nuove leggi penali e procedurali, e nel 2021, con l'obiettivo di rafforzare le misure contro la violenza domestica e migliorare le procedure di intervento della polizia. L'ultimo emendamento risale al 2025, che mira a facilitare la riabilitazione dei minori autori di reato e migliorare le disposizioni sulla legittima difesa. Per ulteriori approfondimenti, si veda: RPC, 中华人民共和国治安管理处罚法 *zhōnghuá rénmin gònghéguó zhì'ān guǎnlǐ chǔfá fǎ* (Legge della Repubblica Popolare Cinese sulle sanzioni amministrative per la pubblica sicurezza), promulgata il 1 gennaio 2026, consultata il 14 marzo 2026, https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml.

¹⁷⁵ RPC, 中华人民共和国妇女权益保障法 *zhōnghuá rénmin gònghéguó fùnǚ quán'yì bǎozhàng fǎ* (Legge sulla protezione dei diritti e degli interessi delle donne), promulgata nel 1992, emendata nel 2023, art. 65.

“La violenza domestica contro le donne è vietata. I dipartimenti governativi competenti delle contee o di strutture superiori, gli organi giudiziari, le organizzazioni sociali, le imprese, le istituzioni pubbliche e altre organizzazioni governative prevengono e contrastano la violenza domestica nell’ambito delle rispettive competenze e forniscono assistenza alle donne vittime di violenza, come previsto dalla legge.”

Si denota, dunque, come la varietà di organizzazioni che detengono la responsabilità di proteggere le vittime e contrastare la violenza è aumentata notevolmente rispetto al 2018. Questa modifica mira a rispecchiare le novità e i cambiamenti di natura legislativa e amministrativa, al fine di allinearsi maggiormente con i nuovi standard giuridici emersi negli ultimi anni. Tuttavia, l’art. 58 dell’emendamento del 2018 è stato rimosso, suggerendo la volontà di dare una minore rilevanza alle procedure e alle sanzioni amministrative richieste per trattare casi di violenza domestica. Questa scelta solleva, però, degli interrogativi in merito alla garanzia di protezione da parte dello Stato nei confronti delle vittime di violenza domestica. Queste ultime, infatti, potrebbero sentirsi meno legittimate a intraprendere un’azione legale nei confronti di colui che ha perpetrato loro la violenza.

In questo scenario, che presenta ancora varie lacune sotto diversi aspetti, si inserisce la legge contro la violenza domestica del 2016, la quale verrà analizzata nel dettaglio nella prossima sezione.

2.3 Le norme specifiche che regolano la violenza di genere

Dopo anni di lotte, pressioni nazionali e internazionali, movimenti femministi che richiedevano una maggiore protezione delle vittime e normative di diritto penale e civile che hanno tentato di garantire maggiori misure di prevenzione e contrasto della violenza domestica, la Cina ha finalmente raggiunto un importante traguardo in ambito legislativo. Per la prima volta, nel 2016 viene promulgata la prima legislazione specifica per la violenza domestica. Il percorso per arrivare a tale traguardo non è stato facile: un rapporto di Human Rights Watch, condotto nel 2017, sottolinea che si è dovuto assistere a numerosi casi che hanno scosso l’opinione pubblica e hanno messo in luce le lacune del sistema giuridico cinese in merito ai casi di violenza domestica.¹⁷⁶ Inoltre, l’ideazione di una legge specifica contro la violenza domestica è stata possibile anche grazie alle pressioni internazionali: la Cina, dato che risultava essere firmataria dei trattati internazionali sui diritti umani (tra cui la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne – Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women,

¹⁷⁶ “China events of 2017, World Report 2018”, *Human Rights Watch*, consultato il 16 marzo 2026, <https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/china>.

CEDAW),¹⁷⁷ aveva l'obbligo di adottare misure efficaci per combattere la violenza domestica contro le donne. I rapporti periodici della CEDAW hanno indicato più volte la mancanza di una legislazione cinese specifica contro la violenza domestica, incrementando notevolmente la relativa pressione sul governo cinese.¹⁷⁸

È proprio nello scenario appena descritto di crescenti pressioni, e con l'aumentare di casi di violenza domestica denunciata pubblicamente, che nel 2016 si arriva alla promulgazione della legge contro la violenza domestica della RPC. Di seguito, verrà analizzata la legge contro la violenza domestica della RPC del 2016, gli ordini di protezione personale e le principali criticità riscontrate nella sua applicazione.

2.3.1 La legge contro la violenza domestica del 2016

La Legge contro la violenza domestica della RPC (“中华人民共和国反家庭暴力法” *zhōnghuá rénmin gònghéguó fǎn jiātíng bàolì fǎ*) è stata promulgata il 27 dicembre 2015 ed è entrata in vigore il 1 marzo 2016.¹⁷⁹ La sua ideazione ha segnato il riconoscimento ufficiale della violenza domestica sia come problematica sociale sia come fenomeno che necessita di una legge a sé stante, in grado di fornire supporto alle vittime che hanno subito la violenza e ai giudici che devono prendere decisioni nei casi in cui si sia verificata questa tipologia di reato.¹⁸⁰

La legge contro la violenza domestica della RPC si articola in sei capitoli:¹⁸¹

1. Disposizioni generali (总则 *zǒngzé*): contiene cinque articoli e mira a definire gli obiettivi della legge, la violenza domestica e i principi basilari della legge e del rapporto tra i coniugi;
2. Prevenzione della violenza domestica (家庭暴力的预防 *jiātíng bàolì de yùfáng*): comprende sette articoli, il cui obiettivo è fornire indicazioni pratiche negli ambiti dell'istruzione, della prevenzione da parte della società e delle autorità, delle procedure da

¹⁷⁷ Nazioni Unite, *Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW)*, adottata il 18 dicembre 1979, entrata in vigore il 3 settembre 1981, consultata il 16 marzo 2026, <https://www.pariopportunita.gov.it/it/politiche-e-attivita/attivita-internazionali-ed-europee/convenzione-per-leliminazione-di-tutte-le-forme-di-discriminazione-contro-le-donne-cedaw/>.

¹⁷⁸ US-Asia Law Institute, "CEDAW's Impact in East Asia: Part I", *U.S.-Asia Law Institute*, consultato il 16 marzo 2026, <https://usali.org/usali-perspectives-blog/cedaws-impact-in-east-asia-part-i>.

¹⁷⁹ RPC, 中华人民共和国反家庭暴力法 *zhōnghuá rénmin gònghéguó fǎn jiātíng bàolì fǎ* (Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese), promulgata il 27 dicembre 2015, entrata in vigore il 1 marzo 2016, consultata il 16 marzo 2026, https://www.spp.gov.cn/zdgg/201512/t20151228_109929.shtml.

¹⁸⁰ Daum J., "No Excuse: Issues in China's Legal Framework for Combatting Domestic Violence", *China Law Translate*, 28 giugno 2017, consultato il 16 marzo 2026, <https://www.chinalawtranslate.com/en/no-excuse/>.

¹⁸¹ RPC, 中华人民共和国反家庭暴力法 *zhōnghuá rénmin gònghéguó fǎn jiātíng bàolì fǎ* (Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese), promulgata il 27 dicembre 2015, entrata in vigore il 1 marzo 2016, consultata il 16 marzo 2026, https://www.spp.gov.cn/zdgg/201512/t20151228_109929.shtml.

seguire in caso di denuncia della violenza. In questo capitolo, viene sottolineato l'obbligo di intervento da parte della polizia e da parte delle scuole, degli ospedali, dei datori di lavoro e di ulteriori istituzioni. Tutte queste disposizioni si sono rivelate fondamentali per dimostrare il rafforzamento dell'applicazione pratica della legge nei casi di violenza domestica e l'implementazione delle misure preventive. La legge, quindi, tende a sottolineare l'importanza del coinvolgimento della comunità cinese e della rete di prevenzione, al fine di rafforzare la sensibilizzazione di tutta la società in merito al tema degli abusi familiari;¹⁸²

3. Gestione della violenza domestica (家庭暴力的处置 *jiāting bàoli de chǔzhì*): si suddivide in dieci articoli e fornisce maggiori dettagli pratici sulla gestione dei casi di violenza domestica da parte della polizia e delle autorità. In questa parte della legge troviamo indicazioni in merito alla possibilità delle vittime di denunciare la violenza subita, alla predisposizione di lettere di avvertimento per l'autore del reato e ad altri documenti (quali verbali della polizia e perizie di valutazione dei danni);
4. Ordini di protezione personale (人身安全保护令 *rénshēn ānquán bǎohù lìng*): è strutturato in dieci articoli e definisce il processo che le vittime devono seguire per richiedere un provvedimento di protezione personale a causa di violenza domestica subita o in caso di reale pericolo di violenza domestica. Grazie a queste procedure, il perpetratore di violenza non può contattare la vittima o avvicinarsi alla sua abitazione e al suo luogo di lavoro;
5. Responsabilità legale (法律责任 *fǎlù zérèn*): si sviluppa in sei articoli, i quali specificano le conseguenze legali per coloro che commettono violenza domestica o per coloro che violano l'ordine di protezione personale. Le conseguenze legali possono essere sia di natura amministrativa sia di responsabilità penale per atti di violenza;
6. Disposizioni supplementari (附则 *fùzé*): all'interno delle quali si trova la data dell'entrata in vigore della legge, ovvero il 1 marzo 2016.

Di seguito, verranno indicati i principali ambiti di innovazione della legge del 2016, rispetto ai precedenti testi legislativi. Saranno, inoltre, riportati gli articoli più rilevanti per ogni ambito e verrà proposta la loro analisi.

¹⁸² D'Attoma S., “百年 (不) 好合! Cento anni di (in)felicità coniugale! Aspetti normativi del divorzio per violenza domestica nella Repubblica popolare cinese”, *DEP rivista telematica di studi sulla memoria femminile*, no. 45, 2021, p. 3.

Definizione di violenza domestica

La legge del 2016 riprende l'art. 1 dell'interpretazione della legge sul matrimonio del 2001¹⁸³ della CSP e, modificandolo parzialmente, fornisce una nuova definizione dell'espressione "violenza domestica":

“本法所称家庭暴力，是指家庭成员之间以殴打、捆绑、残害、限制人身自由以及经常性谩骂、恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为。”¹⁸⁴

“Per violenza domestica in questa legge si intendono le violazioni fisiche o psicologiche commesse dai componenti della famiglia attraverso l'uso di percosse, costrizioni, mutilazioni, restrizioni della libertà personale, nonché ripetuti abusi e intimidazioni.”

In questa definizione, la legge non considera solo la violenza fisica, ma anche quella psicologica, riconoscendo ufficialmente la rilevanza della salute mentale delle vittime. Nel prossimo capitolo, di fatto, attraverso l'analisi di un caso modello pubblicato dalla CSP nel 2025 si vedrà l'attuazione pratica di tale disposizione e la relativa rilevanza della volontà di includere anche la violenza psicologica come forma di violenza domestica. D'altro canto, però, la violenza sessuale ed economica non sono esplicitate come tipologie di violenza domestica e, dato che queste ultime due tipologie di violenza domestica erano già state introdotte in altre definizioni di carattere internazionale, tale esclusione da parte della RPC diventa particolarmente evidente e solleva notevoli dibattiti in merito.

Intervento da parte delle organizzazioni della comunità

Nell'art. 6, la Cina rinnova il suo impegno nella lotta contro la violenza domestica e afferma:

“国家开展家庭美德宣传教育，普及反家庭暴力知识，增强公民反家庭暴力意识。

工会、共产主义青年团、妇女联合会、残疾人联合会应当在各自工作范围内，组织开展家庭美德和反家庭暴力宣传教育。

¹⁸³ RPC,最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(一) zuìgāo rénmin fǎyuàn guānyú shìyòng “Zhōnghuá rénmin gònghéguó hūnyīn fǎ” ruògān wèntí de jiěshì (yī) (Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo all'applicazione della legge sul matrimonio della RPC I), promulgata il 27 dicembre 2001, consultata il 5 marzo 2026,

<http://gongbao.court.gov.cn/details/ea9abc5cd273b7091a762bd99f0d5a.html>.

¹⁸⁴ RPC, 中华人民共和国反家庭暴力法 zhōnghuá rénmin gònghéguó fǎn jiāting bàoli fǎ (Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese), promulgata il 27 dicembre 2015, entrata in vigore il 1 marzo 2016, art. 2.

广播、电视、报刊、网络等应当开展家庭美德和反家庭暴力宣传。

学校、幼儿园应当开展家庭美德和反家庭暴力教育。”¹⁸⁵

“Lo Stato promuove la sensibilizzazione e l’educazione sui valori familiari, divulgando le conoscenze sulla lotta alla violenza domestica e rafforzando la consapevolezza dei cittadini in merito.

I sindacati, la Lega della Gioventù Comunista, la Federazione delle Donne Cinesi e la Federazione delle persone disabili cinesi devono, nell’ambito delle proprie competenze, sensibilizzare ed educare ai valori familiari e al contrasto della violenza domestica.

Radio, televisione, giornali e le reti online devono promuovere i valori familiari e combattere la violenza domestica.

Le scuole e gli asili devono offrire programmi educativi sui valori familiari e sulla lotta alla violenza domestica.”

In questo modo, la RPC comunica i principi che guidano l’ideazione e l’applicazione delle disposizioni contenute nella legge. Sottolinea, inoltre, l’importanza della prevenzione e dell’educazione alla prevenzione della violenza domestica, che devono essere implementate dallo Stato e da altre organizzazioni o strutture, quali la radio, la televisione, i giornali e le scuole. In questo modo, sarà possibile garantire una rete più ampia di prevenzione e contrasto alla violenza domestica, oltre a fornire maggiori conoscenze ai cittadini al fine di offrire supporto alle vittime di tale violenza.

L’importanza dell’intervento da parte dei governi e dell’intera comunità viene sottolineata nuovamente agli artt. 13, 14 e 18, dei quali si propone un’analisi di seguito.

Art. 13

“家庭暴力受害人及其法定代理人、近亲属可以向加害人或者受害人所在单位、居民委员会、村民委员会、妇女联合会等单位投诉、反映或者求助。有关单位接到家庭暴力投诉、反映或者求助后，应当给予帮助、处理。[...]

单位、个人发现正在发生的家庭暴力行为，有权及时劝阻。”¹⁸⁶

¹⁸⁵ Ivi, art. 6.

“Le vittime di violenza domestica, i loro rappresentanti legali e i parenti stretti possono presentare denuncia, segnalare gli episodi di violenza o chiedere assistenza alle unità di lavoro dell’aggressore o della vittima, al comitato dei residenti o del villaggio, alle associazioni femminili o ad altre organizzazioni competenti. Dopo aver ricevuto tali denunce, segnalazioni o richieste di assistenza, le unità di lavoro sono tenute a fornire aiuto e a gestire la situazione. [...]”

Le unità di lavoro e i singoli individui che assistono a episodi di violenza domestica hanno il diritto di intervenire tempestivamente e porvi fine.”

In questo articolo si sottolinea il dovere delle organizzazioni sopra menzionate di fornire aiuto alle vittime di violenza domestica, che si recano dalle stesse a denunciare tali reati. Allo stesso tempo, organizzazioni o individui che vengono a conoscenza di episodi di violenza domestica sono tenuti a intervenire per assicurarsi l’interruzione della violenza e la protezione della vittima. L’art. 14, infatti, rende la modalità di intervento da parte della comunità cinese ancora più incisiva, permettendo alla stessa di procedere con la segnalazione del reato alle autorità:

Art. 14

“学校、幼儿园、医疗机构、居民委员会、村民委员会、社会工作服务机构、救助管理机构、福利机构及其工作人员在工作中发现无民事行为能力人、限制民事行为能力人遭受或者疑似遭受家庭暴力的，应当及时向公安机关报案。公安机关应当对报案人的信息予以保密。”¹⁸⁷

“Qualora le scuole, gli asili, le strutture sanitarie, i comitati dei residenti o dei villaggi, le organizzazioni di servizi sociali, gli organi che amministrano i soccorsi, le istituzioni di previdenza sociale e il personale di queste, durante il loro servizio, scoprono che un soggetto senza o con limitata capacità di agire ha subito o si sospetta abbia subito violenza domestica, sono tenuti a rivolgersi tempestivamente agli organi di pubblica sicurezza. Questi ultimi devono mantenere confidenziali le informazioni del soggetto che effettuato la segnalazione.”

Permettendo a chiunque di segnalare casi di violenza domestica, la legge dimostra nuovamente la volontà di creare una solida rete di sicurezza attorno alle vittime, che potrebbero sentirsi isolate e

¹⁸⁶ Ivi, art. 13.

¹⁸⁷ Ivi, art. 14.

abbandonate, facilitando la segnalazione e il conseguente contrasto alla violenza. A supporto di quanto appena affermato, infine, si segnala l'art. 18, il quale obbliga le autorità locali a fornire supporto pratico alle vittime:

Art. 18

“县级或者设区的市级人民政府可以单独或者依托救助管理机构设立临时庇护场所，为家庭暴力受害人提供临时生活帮助。”¹⁸⁸

“I governi a livello di contea o distrettuale di città possono istituire residenze temporanee in modo autonomo o affiancandosi agli organi che amministrano i soccorsi, al fine di fornire una sistemazione temporanea alle vittime di violenza domestica.”

Nei casi di violenza domestica, dove le vittime si trovano spesso costrette a lasciare la loro casa per allontanarsi dagli abusi, la possibilità di poter usufruire fin da subito di una sistemazione risulta essere di cruciale importanza. La Cina, dunque, qui dimostra il suo reale impegno nel garantire benessere e protezione alle vittime.

Violenza domestica e conviventi non sposati

In merito agli individui che possono subire violenza domestica, la legge si esprime come segue, attraverso l'aggiunta dell'art. 37:

“家庭成员以外共同生活的人之间实施的暴力行为，参照本法规定执行。”¹⁸⁹

“Gli abusi che si verificano tra conviventi non sposati saranno trattati in conformità alle disposizioni della presente legge.”

Per la prima volta, quindi, anche le coppie non sposate che vivono insieme sono incluse nella legge e le vittime di violenza domestica che rientrano in questa casistica saranno protette dalla legge. Ciononostante, l'autorità ha chiarito che in questa categoria non rientrano le coppie dello stesso sesso, poiché nell'ordinamento giuridico cinese non esistono ancora norme che consentono tali

¹⁸⁸ Ivi, art. 18.

¹⁸⁹ Ivi, art. 37.

unioni.¹⁹⁰ Inoltre, altre categorie escluse da questa definizione sono gli ex coniugi e le persone non conviventi che hanno una relazione.¹⁹¹

Mediazione

Come visto fino ad adesso, il procedimento di mediazione in caso di controversie per violenza domestica è un passaggio fondamentale ed è indicato anche all'art. 10 della legge contro la violenza domestica del 2016:

“人民调解组织应当依法调解家庭纠纷，预防和减少家庭暴力的发生。”¹⁹²

“Gli organismi di mediazione popolare devono mediare le controversie familiari in conformità con la legge, al fine di prevenire e ridurre l'incidenza della violenza domestica.”

La presenza di questa disposizione nella legge contro la violenza domestica rivela una forte ambivalenza a livello legislativo. La legge del 2016, infatti, in molte delle sue parti risulta essere particolarmente rivoluzionaria, con disposizioni che riconoscono la gravità della violenza domestica e incoraggiano l'intera comunità a intervenire e denunciare casi di tali reati; d'altro canto, però, questo articolo sottolinea che la volontà di risoluzione informale dei conflitti continua ad essere privilegiata rispetto alla protezione e alla reale volontà delle vittime. Questa dinamica, se attuata in contesti di forte asimmetria di potere (come nella maggioranza dei casi di violenza domestica), può portare le vittime ad accettare compromessi sotto la pressione dell'abusante e delle autorità cinesi, anziché accedere direttamente a forme di protezione concreta. Nel 2016, quindi, la relazione tra esigenze di controllo sociale e tutela dei diritti delle vittime di violenza domestica continua a rimanere una questione irrisolta e che necessita la revisione delle relative disposizioni.

Onere della prova

L'onere della prova è un concetto fondamentale nel diritto processuale, il quale definisce quale parte coinvolta nella controversia debba dimostrare la veridicità delle proprie affermazioni.¹⁹³ Si

¹⁹⁰ D'Attoma S., “百年 (不) 好合! Cento anni di (in)felicità coniugale! Aspetti normativi del divorzio per violenza domestica nella Repubblica popolare cinese”, *DEP rivista telematica di studi sulla memoria femminile*, no. 45, 2021, pp. 5.6.

¹⁹¹ Ibid.

¹⁹² RPC, 中华人民共和国反家庭暴力法 *zhōnghuá rénmin gònghéguó fǎn jiāting bàoli fǎ* (Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese), promulgata il 27 dicembre 2015, entrata in vigore il 1 marzo 2016, art. 10.

¹⁹³ Cochran D., *What Is the Burden of Proof in a Domestic Violence Case?*, Drew Cochran Attorney at Law, 12 dicembre 2022, consultato il 18 marzo 2026, <https://www.drewcochranlaw.com/2022/12/12/what-is-the-burden-of-proof-in-a-domestic-violence-case/#:~:text=In%20a%20criminal%20case%2C%20such.>

tratta, quindi, della responsabilità di fornire prove sufficienti a sostegno di una pretesa o di una difesa.

In Cina, l'onere della prova in un procedimento giudiziario è a carico dell'attore. Nelle controversie di violenza domestica, quindi, questo potrebbe essere molto complesso e si potrebbe concretizzare il rischio che le vittime non siano in grado di presentare sufficienti prove concrete.¹⁹⁴ In particolar modo, se la violenza domestica subita comporta danni di tipo mentale o psicologico, comprovare tali lesioni risulterebbe ancora più arduo, in quanto si tratta di violenze spesso invisibili e complicate da documentare.

Per i motivi appena discussi, nell'art. 23 della prima bozza della legge contro la violenza domestica era stato indicato che il giudice doveva ripartire l'onere della prova tra le parti; tuttavia, questa disposizione non è stata poi riportata anche nel testo definitivo della legge.¹⁹⁵ La novità che è stata introdotta, al contrario, riguarda la possibilità di considerare come prova accettabile documenti quali i verbali di polizia, i pareri legali, i referti medici e gli avvertimenti scritti. Si veda l'art. 20:

“人民法院审理涉及家庭暴力的案件，可以根据公安机关出警记录、告诫书、伤情鉴定意见等证据，认定家庭暴力事实。”¹⁹⁶

“I Tribunali del Popolo che giudicano i casi di violenza domestica possono verificare la sussistenza degli abusi tramite prove quali verbali di intervento della polizia, avvertimenti scritti e perizie dei danni subiti.”

Gli avvertimenti scritti fanno riferimento ai documenti emessi dalla pubblica sicurezza quando la violenza domestica è registrata come “lieve”. Questo documento deve contenere l'identità dell'abusante, la descrizione dei fatti e il divieto in capo al destinatario dell'ammonimento di continuare a commettere violenza.¹⁹⁷ Gli articoli che regolano il corretto utilizzo degli avvertimenti scritti sono i seguenti:

¹⁹⁴ D'Attoma S., “百年 (不) 好合! Cento anni di (in)felicità coniugale! Aspetti normativi del divorzio per violenza domestica nella Repubblica popolare cinese”, *DEP rivista telematica di studi sulla memoria femminile*, no. 45, 2021, p. 7.

¹⁹⁵ Ivi, p. 8.

¹⁹⁶ RPC, 中华人民共和国反家庭暴力法 *zhōnghuá rénmin gònghéguó fǎn jiāting bàoli fǎ* (Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese), promulgata il 27 dicembre 2015, entrata in vigore il 1 marzo 2016, art. 20.

¹⁹⁷ D'Attoma S., “百年 (不) 好合! Cento anni di (in)felicità coniugale! Aspetti normativi del divorzio per violenza domestica nella Repubblica popolare cinese”, *DEP rivista telematica di studi sulla memoria femminile*, no. 45, 2021, pp. 8-9.

Art. 16

“家庭暴力情节较轻，依法不给予治安管理处罚的，由公安机关对加害人给予批评教育或者出具告诫书。

告诫书应当包括加害人的身份信息、家庭暴力的事实陈述、禁止加害人实施家庭暴力等内容。”¹⁹⁸

“Nel caso di episodi di violenza meno gravi, e in cui non vengono stabilite delle sanzioni in base alla legge, gli organi di pubblica sicurezza devono ammonire e istruire l'aggressore oppure emettere un avvertimento scritto.

L'avvertimento scritto include le informazioni sull'identità dell'aggressore, i fatti relativi alla violenza domestica e la proibizione in capo all'abusante di perpetrare nuovamente violenza domestica.”

Art. 17

“公安机关应当将告诫书送交加害人、受害人，并通知居民委员会、村民委员会。

居民委员会、村民委员会、公安派出所应当对收到告诫书的加害人、受害人进行查访，监督加害人不再实施家庭暴力。”¹⁹⁹

“La pubblica sicurezza deve notificare l'avvertimento scritto all'aggressore e alla vittima; inoltre, deve avvisare i comitati dei residenti urbani o di villaggio.

Questi ultimi e la pubblica sicurezza locale devono condurre delle visite agli abusanti e alle vittime che hanno ricevuto l'avvertimento scritto e devono controllare che non si verifichino nuovamente episodi di violenza domestica.”

Seppur quanto indicato in questi due articoli confermi che la possibilità di presentare gli avvertimenti scritti come prova in caso di controversia per violenza domestica sia un enorme aiuto per le vittime, è stato notato che le forze di polizia continuano a preferire una condotta che non interferisca nelle questioni familiari. Questo atteggiamento, quindi, porta indubbiamente le vittime

¹⁹⁸ RPC, 中华人民共和国反家庭暴力法 *zhōnghuá rénmin gònghéguó fǎn jiāting bàoli fǎ* (Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese), promulgata il 27 dicembre 2015, entrata in vigore il 1 marzo 2016, art. 16.

¹⁹⁹ Ivi, art. 17.

ad avere difficoltà nel fornire gli avvertimenti scritti come prova della violenza subita in sede giudiziale.²⁰⁰

2.3.1.1 Gli ordini di protezione personale

Uno degli aspetti più rilevanti e discussi in ambito di violenza domestica riguarda proprio la protezione delle vittime, poiché se non vi è una base legislativa che permette di garantire prevenzione e tutela alle vittime, di conseguenza la denuncia della violenza domestica rischia di non avere efficacia.²⁰¹ Per questi motivi, nel 2016 la RPC decide di introdurre gli ordini di protezione personale, i quali sono regolati dalla legge contro la violenza domestica e consentono alla vittima di richiedere al tribunale la cessazione della condotta persecutoria e vessatoria senza dover rinunciare ai diritti derivanti dall'unione matrimoniale.²⁰² Nello specifico, per “ordine di protezione” si intendono le misure emesse da un tribunale, su istanza di parte, attraverso le quali il giudice ordina la cessazione di una condotta vessatoria e dispone altri provvedimenti volti a proteggere la vittima; questi ultimi possono comprendere l'allontanamento dalla casa coniugale o la limitazione della libertà personale attraverso il divieto di avvicinamento alla vittima.²⁰³ La loro rilevanza è stata comprovata dal fatto che spesso le vittime di violenza domestica ricorrono ai soli rimedi di ordine civile, i quali sono percepiti come meno punitivi per l'aggressore e maggiormente vantaggiosi per coloro che hanno subito la violenza.²⁰⁴

Sebbene gli ordini di protezione fossero contemplati anche in documenti precedenti al 2016, come le “Linee guida per il trattamento dei casi di matrimonio che coinvolgono violenza domestica” (涉及家庭暴力婚姻案件审理指南 *shèjì jiā tíng bàolì hūnyīn ànjàn shěnlǐ zhǐnán*),²⁰⁵ la legge contro la violenza domestica apporta delle rilevanti novità in merito e dedica un intero capitolo proprio a questo argomento. Come si vedrà anche nel prossimo capitolo attraverso l'analisi di un caso modello pubblicato dalla CSP, la legge contro la violenza domestica stabilisce, per la prima volta, che gli ordini di protezione personale non sono più subordinati alla presentazione dell'istanza di

²⁰⁰ D'Attoma S., “百年 (不) 好合! Cento anni di (in)felicità coniugale! Aspetti normativi del divorzio per violenza domestica nella Repubblica popolare cinese”, *DEP rivista telematica di studi sulla memoria femminile*, no. 45, 2021, pp. 8-9.

²⁰¹ Ivi, p. 12.

²⁰² Ibid.

²⁰³ D'Attoma S., *Famiglie Interrotte: violenza domestica e divorzio nella recente legislazione della Repubblica Popolare Cinese*, Venezia: Sinica Venetiana, 2022, p. 91.

²⁰⁴ Zanasi Francesca M., *Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari*, in “Teoria e pratica del diritto”, sez. I-141, Diritto e procedura civile, Giuffrè editore, Milano, 2008, p. 9.

²⁰⁵ RPC, 涉及家庭暴力婚姻案件审理指南 *shèjì jiā tíng bàolì hūnyīn ànjàn shěnlǐ zhǐnán* (Linee guida per il trattamento dei casi di matrimonio che coinvolgono violenza domestica), emanata nel 2008, consultato il 20 marzo 2026, <https://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=14721&CGid=&EncodingName=big5>.

divorzio o ad altre controversie familiari, ma godono di una loro autonomia. L'art. 23, infatti, afferma:

*“当事人因遭受家庭暴力或者面临家庭暴力的现实危险，向人民法院申请人身安全保护令的，人民法院应当受理。[...]”*²⁰⁶

“Quando una parte, che ha subito violenza domestica o rischia di esserne vittima, presenta una richiesta di ordine di protezione personale, il tribunale deve accoglierla. [...]”

Un'altra novità della legge riguarda i fondamenti giuridici degli ordini di protezione. Grazie alla promulgazione della legge del 2016, adesso i giudici possono richiamare le norme contenute nella stessa come fondamento giuridico per il rilascio dei provvedimenti. Prima, per emettere tali ordini, i giudici dovevano rifarsi alla Legge di procedura civile della RPC, alla Costituzione e al diritto sostanziale, rendendo il processo molto articolato e complesso. Con la legge del 2016, invece, il fondamento giuridico per l'emissione degli ordini di protezione personale diventa uno solo, ovvero la legge contro la violenza domestica, che assume il ruolo di diritto sostanziale e si affianca alle norme della Legge di procedura civile.²⁰⁷

Nello specifico, la legge contro la violenza domestica delinea la modalità con cui è possibile richiedere gli ordini di protezione personale, il loro funzionamento e la responsabilità legale dell'abusante in caso di violazione dell'ordine. Il procedimento che viene delineato nella legge contro la violenza domestica, relativo alla richiesta di un ordine di protezione personale, può essere suddiviso in quattro grandi fasi, le quali verranno analizzate di seguito.

Istanza per ordine di protezione personale

Nella legge contro la violenza domestica della RPC viene affermato che, per presentare richiesta dell'ordine di protezione, la vittima può recarsi presso il Tribunale del Popolo del luogo in cui vive o del luogo di residenza dell'abusante oppure anche presso il tribunale del luogo in cui la violenza è stata perpetrata.²⁰⁸

²⁰⁶ RPC, 中华人民共和国反家庭暴力法 *zhōnghuá rénmin gònghéguó fǎn jiāting bàoli fǎ* (Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese), promulgata il 27 dicembre 2015, entrata in vigore il 1 marzo 2016, art. 23.

²⁰⁷ D'Attoma S., “百年 (不) 好合! Cento anni di (in)felicità coniugale! Aspetti normativi del divorzio per violenza domestica nella Repubblica popolare cinese”, *DEP rivista telematica di studi sulla memoria femminile*, no. 45, 2021, p. 14.

²⁰⁸ Ivi, p. 16.

“人身安全保护令案件由申请人或者被申请人居住地、家庭暴力发生地的基层人民法院管辖。”²⁰⁹

“I casi di ordini di protezione contro gli abusi familiari sono di competenza del Tribunale del Popolo di livello di base del luogo di residenza del richiedente o del soggetto destinatario dell’ordine o del luogo in cui è stata perpetrata la violenza.”

In merito alla forma di presentazione dell’istanza, la legge afferma che essa deve essere presentata in forma scritta oppure oralmente, solo nei casi in cui la parte avesse difficoltà a scriverla:

“申请人身安全保护令应当以书面方式提出；书面申请确有困难的，可以口头申请，由人民法院记入笔录。”²¹⁰

“la richiesta dell’ordine di protezione contro gli abusi familiari deve essere presentata in forma scritta. Qualora ci fossero difficoltà oggettive, può essere richiesto in forma orale e verrà messa agli atti dal Tribunale del Popolo.”

Infine, l’art. 27 stabilisce le informazioni necessarie per poter emettere un ordine di protezione:

“作出人身安全保护令，应当具备下列条件：

（一）有明确的被申请人；

（二）有具体的请求；

（三）有遭受家庭暴力或者面临家庭暴力现实危险的情形。”²¹¹

“Per emettere un ordine di protezione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1. Un destinatario definito;*
- 2. Una richiesta specifica;*
- 3. Circostanze di violenza domestica subita o concreto pericolo di violenza domestica.”*

²⁰⁹ RPC, 中华人民共和国反家庭暴力法 *zhōnghuá rénmin gònghéguó fǎn jiāting bàoli fǎ* (Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese), promulgata il 27 dicembre 2015, entrata in vigore il 1 marzo 2016, art. 25.

²¹⁰ Ivi, art. 24.

²¹¹ Ivi, art. 27.

Esamina dell'ammissibilità da parte del tribunale

Una volta che la vittima (o i parenti della stessa) chiede un'ordinanza restrittiva, il tribunale che ha accolto il caso deve decidere se accettare o respingere la richiesta. In questa fase, la corte conduce degli accertamenti in merito alla sussistenza del reale pericolo di reiterazione della violenza e i tempi entro i quali il tribunale deve prendere una decisione sono i seguenti:

“人民法院受理申请后，应当在七十二小时内作出人身安全保护令或者驳回申请；情况紧急的，应当在二十四小时内作出。”²¹²

“Il Tribunale del Popolo dopo aver accolto l'istanza deve emettere o rigettare l'ordine di protezione contro gli abusi familiari entro settantadue ore. In caso di emergenza, il provvedimento può essere emesso entro ventiquattro ore.”

Il termine di settantadue ore, ridotto a ventiquattro in situazioni urgenti, obbliga il sistema giudiziario a trattare le richieste di protezione con la massima celerità, riducendo quindi il rischio di dover tollerare ulteriori abusi per le vittime durante l'attesa di una decisione da parte del tribunale. In questo senso, la legge ha implementato notevolmente la protezione delle vittime, obbligando i tribunali a procedere in tempi ristretti.

Emissione dell'ordine di protezione

Qualora le indagini confermino il pericolo di violenza domestica, il tribunale procede con l'emanazione dell'ordine di protezione, le cui possibili misure sono elencate nell'art. 29:

“第二十九条 人身安全保护令可以包括下列措施：

（一）禁止被申请人实施家庭暴力；

（二）禁止被申请人骚扰、跟踪、接触申请人及其相关近亲属；

（三）责令被申请人迁出申请人住所；

（四）保护申请人人身安全的其他措施。”²¹³

“Gli ordini di protezione personale possono includere le seguenti misure:

1. Il divieto per il destinatario di commettere violenza domestica;

²¹² Ivi, art. 28.

²¹³ Ivi, art. 29.

2. *Il divieto per il destinatario di molestare, perseguitare, seguire o contattare il richiedente e i suoi parenti stretti;*
3. *L'allontanamento del destinatario dalla residenza del richiedente;*
4. *Altre misure necessarie per proteggere la sicurezza personale del richiedente.”*

Questi provvedimenti di carattere personale garantiscono la protezione della vittima e contrastano il pericolo di reiterazione della violenza. Dalla pubblicazione della legge del 2016, si sono avviati dibattiti in merito al provvedimento che impone l'allontanamento dell'aggressore dalla vittima e dalla casa coniugale, affermando che sia una restrizione illecita della libertà personale. Tuttavia, tale limitazione è totalmente giustificata da finalità preventive di importanza superiore: la distanza di sicurezza permette di evitare la reiterazione della violenza domestica.²¹⁴

In merito alla durata della validità dell'ordine di protezione, l'art. 30 stabilisce una durata non superiore a sei mesi a partire dalla sua emissione:

“人身安全保护令的有效期不超过六个月，自作出之日起生效。人身安全保护令失效前，人民法院可以根据申请人的申请撤销、变更或者延长。”²¹⁵

“La validità dell'ordine di protezione contro gli abusi familiari ha una durata di sei mesi e i suoi effetti decorrono dal giorno in cui viene emesso. Prima che la validità decada, il Tribunale del Popolo può, su richiesta del ricorrente, ritirare, modificare o prorogare l'ordine.”

L'ordinanza restrittiva, dunque, può essere revocata, modificata o prorogata dal giudice su richiesta del richiedente. Tale richiesta deve ovviamente pervenire prima della scadenza dei termini dell'ordine di protezione personale.

Una volta che il provvedimento è stato emesso dal tribunale, esso deve essere notificato non solo al destinatario dell'ordine e alla vittima, ma anche alla polizia, al comitato dei residenti e degli abitanti del villaggio e alle altre organizzazioni pertinenti:

“人民法院作出人身安全保护令后，应当送达申请人、被申请人、公安机关以及居民委员会、村民委员会等有关组织。人身安全保护令由人民法院执行，公安机关以及居民委员会、村民委员会等应当协助执行。”²¹⁶

²¹⁴ D'Attoma S., *Famiglie Interrotte: violenza domestica e divorzio nella recente legislazione della Repubblica Popolare Cinese*, Venezia: Sinica Venetiana, 2022, p. 99.

²¹⁵ RPC, *中华人民共和国反家庭暴力法 zhōnghuá rénmin gònghéguó fǎn jiāting bàoli fǎ* (Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese), promulgata il 27 dicembre 2015, entrata in vigore il 1 marzo 2016, art. 30.

“In seguito all’emissione dell’ordine di protezione contro gli abusi familiari, questo deve essere notificato al richiedente, al soggetto destinatario dell’ordine, alla polizia e ai comitati dei residenti urbani e del villaggio e altre organizzazioni competenti. Questi ultimi devono collaborare con il Tribunale del Popolo nell’esecuzione del decreto.”

Questa disposizione è estremamente rilevante, in quanto determina che la polizia, i comitati dei residenti urbani e del villaggio e altre organizzazioni alle quali è stato notificato l’ordine di protezione devono attivamente collaborare con il tribunale per controllare che l’ordine venga rispettato. In questo modo, attraverso il coinvolgimento della società, si permette alla vittima di essere maggiormente tutelata, rafforzando la portata del provvedimento e assicurando il suo carattere coercitivo.

Una zona grigia degli ordini di protezione personale consiste nella possibilità o meno di richiedere più di una volta un ordine di protezione. Questo potrebbe essere rilevante nei casi in cui la vittima decide in un primo momento di ritirare la richiesta per paura di ritorsioni, ma poi si convince successivamente a ripresentarla. La possibilità di accedere alla procedura ogni qual volta lo ritenga necessario rafforzerebbe il senso di sicurezza della vittima e sarebbe un ottimo deterrente per il trasgressore.²¹⁷

Violazione dell’ordine di protezione personale

L’art. 34 definisce la responsabilità legale in caso di violazione dell’ordine di protezione ricevuto:

*“被申请人违反人身安全保护令，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，人民法院应当给予训诫，可以根据情节轻重处以一千元以下罚款、十五日以下拘留。”*²¹⁸

“Qualora il soggetto destinatario dell’ordine violi il decreto integrando la fattispecie del reato, in base alla legge incorre in responsabilità penale. Laddove non costituisce reato, i Tribunali del Popolo possono richiamare il soggetto, disporre una multa fino a 1000 yuan e la detenzione fino a 15 giorni in base alla gravità.”

²¹⁶ Ivi, art. 32.

²¹⁷ D’Attoma S., “百年 (不) 好合! Cento anni di (in)felicità coniugale! Aspetti normativi del divorzio per violenza domestica nella Repubblica popolare cinese”, *DEP rivista telematica di studi sulla memoria femminile*, no. 45, 2021, p. 16.

²¹⁸ RPC, 中华人民共和国反家庭暴力法 *zhōnghuá rénmin gònghéguó fǎn jiāting bàoli fǎ* (Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese), promulgata il 27 dicembre 2015, entrata in vigore il 1 marzo 2016, art. 34.

La possibilità di incorrere in sanzioni amministrative, quali ammonizioni o multe, e penali rappresenta un considerevole deterrente contro la violazione degli ordini di protezione. Questa disposizione mira a rafforzare l'efficacia degli ordini di protezione, garantendo l'attuazione di aspre misure per coloro che violano gli ordini.

Infine, si fa presente che il 25 novembre 2020 la CSP ha pubblicato un documento nel quale vengono spiegati i dieci casi modello relativi agli ordini di protezione.²¹⁹ Come vedremo nel prossimo capitolo, la pubblicazione di casi modello è uno strumento utile per guidare in modo pratico i giudici nella risoluzione di casi di violenza domestica. La pubblicazione di un documento che delinea alcuni casi modello relativi alla richiesta di ordini di protezione personale, dunque, rappresenta un grande aiuto per la comunità giuridica cinese, al fine di mettere in pratica le disposizioni contenute nella legge del 2016 e di chiarire eventuali ambiti non ancora esplorati nella medesima legge.

2.3.1.2 Criticità riscontrate nell'applicazione della legge contro la violenza domestica

La legge contro la violenza domestica rappresenta indubbiamente un grande traguardo nella prevenzione e nella lotta contro la violenza domestica. Tuttavia, col tempo sono state evidenziate criticità in alcuni ambiti relativi all'attuazione e all'efficacia pratica delle disposizioni contenute nella legge. Alcune lacune sono già state introdotte nei paragrafi precedenti, ma adesso verranno analizzate nel dettaglio.

Promozione della mediazione nei casi di violenza domestica

Nei casi in cui avviene violenza domestica, le vittime possono decidere di reagire con diverse modalità; una tra queste è la richiesta di divorzio dal coniuge che ha perpetrato loro la violenza. In questi casi, però, spesso i giudici assumono un atteggiamento riluttante nei confronti della concessione del divorzio; al contrario, come già visto in precedenza, preferiscono promuovere la mediazione per la risoluzione della controversia familiare. Da un lato, questo *modus operandi* riflette il valore che la Cina ripone nella stabilità familiare e sociale; dall'altro, però, nasconde la concezione di alcuni giudici, i quali pensano che le accuse di violenza domestica siano esagerazioni o fabbricazioni delle donne, portando quindi a una sottovalutazione della gravità della situazione. In

²¹⁹ RPC, 最高人民法院发布人身安全保护令十大典型案例 *zuìgāo rénmin fǎyuàn fābù rénshēn ānquán bǎohùlìng shíà diǎnxíng ànlì* (Dieci casi modello sugli ordini di protezione contro gli abusi famigliari pubblicati dalla Corte Suprema del Popolo), promulgato il 25 novembre 2020, consultato il 21 marzo 2026, <https://www.hncourt.gov.cn/public/detail.php?id=183233>.

questo modo, le vittime si trovano costrette a rimanere in situazioni abusive senza poter godere di un'adeguata protezione legale.²²⁰ L'avvocato Lü Xiaoquan afferma che, se per i casi di violenza domestica minore la mediazione può essere applicata, per i casi dove il rischio è medio o elevato sarebbe più opportuno intervenire immediatamente per interrompere la violenza.²²¹

Onere della prova

Un altro ostacolo riguarda l'onere della prova. In Cina, di fatto, le vittime devono fornire al giudice le prove della violenza subita; ma, questo risulta essere particolarmente complesso nei casi in cui si verifichi violenza a livello psicologico, rendendo difficile mettere a disposizione delle prove tangibili della violenza avvenuta. Se le vittime non riescono a fornire prove concrete che accertino la violenza subita, vanno incontro al rigetto della richiesta di divorzio e si trovano nuovamente intrappolate in una situazione coniugale violenta e caratterizzata da abusi frequenti. In molti casi, quindi, la vittima evita di denunciare gli abusi sia per la poca fiducia nei confronti della legislazione cinese sia per evitare possibili future ritorsioni da parte del coniuge abusante.

Si ricorda, però, che questa problematica era già sorta in precedenza: per rendere le violenze di tipo sessuale, economico e psicologico più facili da provare in tribunale, nel 2008 la RPC promulgò le “Linee guida per il trattamento dei casi di matrimonio che coinvolgono violenza domestica”²²² e nel 2014 pubblicò i “Dieci casi modello sulla violenza domestica”.²²³ Quest'ultimo documento tratta la possibilità di considerare uno stato d'ansia persistente e le ripetute minacce con lesioni leggere come abusi domestici.²²⁴ In seguito alla pubblicazione di questi due documenti, infatti, in alcuni casi di violenza domestica i giudici della CSP hanno potuto riconoscere le minacce come abusi perseguibili dalla legge, rendendo possibile una maggiore protezione delle vittime di violenza domestica “invisibile”.²²⁵ Ciononostante, in alcune aree della Cina si registrano ancora tassi elevati di vittime che preferiscono non denunciare gli abusi subiti, poiché consapevoli di non poter fornire prove tangibili delle violenze subite. In questo ambito, quindi, vi è ancora troppa disinformazione e

²²⁰ Xin H. e Kwai H. Ng, “In the Name of Harmony: The Erasure of Domestic Violence in China’s Judicial Mediation”, *International Journal of Law, Policy and the Family*, vol. 27, no. 1, 2013, p.97-115.

²²¹ 联合国, 剖析中国《反家暴法》的立法与实践——专访公益律师吕孝权, 联合国新闻 (UN News), 3 dicembre 2020, consultato il 22 marzo 2026, <https://news.un.org/zh/story/2020/12/1072862>.

²²² RPC, 涉及家庭暴力婚姻案件审理指南 *shèjì jiāting bàoli hūnyīn ànjiàn shěnlǐ zhǐnán* (Linee guida per il trattamento dei casi di matrimonio che coinvolgono violenza domestica), emanata nel 2008, consultato il 20 marzo 2026, <https://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=14721&CGid=&EncodingName=big5>.

²²³ RPC, 最高人民法院公布十起涉家庭暴力典型案例 *zuìgāo rénmin fǎyuàn gōngbù shí qǐ shè jiāting bàoli diǎnxíng ànlì* (Dieci casi modello sulla violenza domestica della Corte Suprema del Popolo), 2014.

²²⁴ D’Attoma S., “百年 (不) 好合! Cento anni di (in)felicità coniugale! Aspetti normativi del divorzio per violenza domestica nella Repubblica popolare cinese”, *DEP rivista telematica di studi sulla memoria femminile*, no. 45, 2021, p. 7.

²²⁵ Ibid.

poca conoscenza della legislazione; al tempo stesso, i cittadini non riescono a riporre piena fiducia nella giustizia, a tal punto da ritenere preferibile continuare a sopportare situazioni vessatorie su base giornaliera.

Formazione delle autorità

In merito alla formazione delle autorità, seppur la legge del 2016 tenti di sensibilizzare le forze dell'ordine e di fornire loro gli strumenti necessari per agire attivamente nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno, la risposta della polizia rimane nella maggioranza dei casi inadeguata. Gli interventi delle forze dell'ordine risultano essere nettamente minori rispetto ai casi segnalati e si denota una grave mancanza di formazione specifica.²²⁶ In molti casi, in effetti, gli ufficiali di polizia consigliano solamente di risolvere le controversie in famiglia, scoraggiando la denuncia degli abusi.²²⁷ In altri casi, invece, è stato notato che vi è riluttanza ad emettere degli ordini restrittivi, probabilmente per una percezione sbagliata della gravità della violenza.²²⁸ Questo clima sta recentemente subendo cambiamenti positivi, ma la strada per la completa risoluzione di questa problematica risulta ancora lunga e tortuosa. Tuttora le vittime non ricevono il totale supporto da parte del governo e gli abusanti non sono perseguiti come delineato dalla legge. Inoltre, specialmente nelle aree rurali della Cina, si registra un sottodimensionamento delle forze dell'ordine, limitando notevolmente la loro capacità di agire attivamente e in modo tempestivo nei casi di violenza domestica.²²⁹

L'unico modo per risolvere questa problematica è attraverso lo sviluppo di un impegno comune costante e sistematico, al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni contenute nella legge del 2016.

Sanzioni previste dalla legge

Un ulteriore elemento che necessita una breve discussione riguarda come la violenza domestica viene trattata legalmente in Cina. La legge del 2016 contiene misure di protezione civile, come gli ordini di protezione personale, le quali consentono alle vittime di ricevere protezione rapida e senza dover avviare procedimenti penali. In caso di lesioni più gravi, però, la violenza domestica può

²²⁶ Lin K., Sun I.Y., Wu Y. e Xue J., "Chinese Police Officers' Attitudes Toward Domestic Violence Interventions: Do Training and Knowledge of the Anti-Domestic Violence Law Matter?", *Policing and Society*, vol. 31, no. 7, 2020, pp. 878-894.

²²⁷ Ibid.

²²⁸ Zhang H., "Empirical Research on Domestic Violence in Contemporary China: Continuity and Advance", *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, vol. 62, no.16, 2018, pp. 4879-4887.

²²⁹ Tu X., Lou C., "Risk factors associated with current intimate partner violence at individual and relationship levels: A cross-sectional study among married rural migrant women in Shanghai, China", *BMJ Open*, vol. 7, no.4, 2017.

essere trattata anche come reato penale; tuttavia, questi casi si presentano solo se l'abuso domestico si sovrappone con i crimini indicati dalla legge penale (quali omicidio o lesioni intenzionali). Nella maggior parte dei casi per agire in questo senso è necessario avere degli elementi sufficienti per configurare un reato specifico, limitando quindi la protezione delle vittime di violenza domestica.²³⁰ Le sanzioni previste all'art. 34 della legge contro la violenza domestica²³¹ sono minime e potrebbero non essere sufficienti a prevenire la reiterazione degli abusi; allo stesso tempo, le pene irrisorie potrebbero non costituire una deterrenza adatta alla protezione delle vittime.

²³⁰ Feldshuh H., "Domestic Violence in China and the Limitations of Law", *The China Project*, 10 ottobre 2018, consultato il 22 marzo 2026, <https://thechinaproject.com/2018/10/10/domestic-violence-in-china-and-the-limitations-of-law/>.

²³¹ Come già analizzato in precedenza, l'art. 34 della legge contro la violenza domestica della RPC del 2016 stabilisce che il Tribunale del Popolo può ammonire l'abusante con multe fino a 1000 yuan e detenzione fino a 15 giorni, in base alla gravità del reato commesso.

CAPITOLO TERZO

L'applicazione della normativa contro la violenza domestica

Introduzione

Il presente capitolo si configura come parte conclusiva del lavoro, ponendo il focus sull'applicazione pratica della normativa analizzata nel capitolo precedente. Nello specifico, l'obiettivo è quello di verificare come le disposizioni giuridiche esaminate trovino concreta attuazione all'interno del sistema giudiziario, attraverso l'analisi di casi reali.

A tal fine, verranno riprese le principali tematiche già affrontate, analizzandole alla luce di casi giudiziari effettivamente verificatisi. In una prima fase, sarà offerta una panoramica del ruolo del giudice, con particolare riferimento alla sua funzione non solo decisionale, ma anche nel ruolo di mediatore nei procedimenti relativi alla violenza domestica. Successivamente, si procederà con la traduzione e l'analisi di due “casi modello” (*diǎnxíng ànlì*)²³² relativi a episodi di violenza domestica, i quali sono stati pubblicati dalla CSP nel 2025.

I casi modello selezionati riguardano due tra le principali novità introdotte dalla legge contro la violenza domestica del 2016. Il primo concerne un caso di violenza domestica, perpetrato attraverso l'utilizzo di violenza psicologica sulla vittima; mentre, nel secondo caso, si tratta la richiesta di emissione di un ordine di protezione personale. Attraverso l'analisi di tali casi, sarà possibile osservare in che modo il sistema legale cinese interviene concretamente in situazioni di violenza domestica, nonché comprendere il ruolo operativo dei giudici e le modalità di applicazione delle norme.

L'esame dei casi consentirà inoltre di mettere in luce eventuali criticità e punti di forza del sistema, evidenziando sia gli aspetti procedurali sia le implicazioni pratiche delle decisioni giudiziarie.

²³² La Corte Suprema del Popolo pubblica diverse tipologie di documenti, la cui funzione è quella di aiutare i tribunali nella corretta applicazione delle norme. Per casi modello si intendono quei casi che la Corte Suprema del Popolo pubblica su svariate materie per illustrare l'applicazione concreta delle norme e degli orientamenti regolatori, al fine di promuovere l'adozione di standard operativi ritenuti virtuosi e favorire una maggiore uniformità interpretativa. Pur non avendo natura formalmente vincolante, tali casi svolgono dunque una funzione orientativa, contribuendo a promuovere uniformità applicativa, certezza del diritto e diffusione delle migliori pratiche regolatorie. Questi casi modello rientrano nella “soft law” e sono delle indicazioni per i giudici, ma che non possono essere utilizzate come fondamento giuridico in una sentenza. Per maggiori dettagli si veda Finder S., The “soft law” of the Supreme People's Court, 16 novembre 2020, consultato il 19 aprile 2026, <https://supremepeoplescourtmonitor.com/2020/11/16/the-soft-law-of-the-supreme-peoples-court/>.

Particolare attenzione sarà dedicata al modo in cui i giudici interpretano e applicano le disposizioni normative, nonché al bilanciamento tra tutela della vittima e garanzie procedurali.

Infine, l'ultima parte del capitolo si concentrerà sull'impatto dei casi modello pubblicati dalla CSP sul contrasto alla violenza domestica. In particolare, si analizzerà il valore guida di tali casi all'interno del sistema giuridico cinese e il loro contributo alla promozione di prassi giudiziarie uniformi. Ciò permetterà di riflettere più ampiamente sull'efficacia complessiva della normativa e sul suo ruolo nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno della violenza domestica.

3.1 I casi modello riguardanti episodi di violenza domestica pubblicati dalla Corte Suprema del Popolo nel 2025

Come già visto nel capitolo precedente, uno dei principali ostacoli per le vittime si concretizza nell'ottenimento del divorzio o dell'ordine di protezione personale, al fine di ottenere l'allontanamento del proprio abusante. Le vittime, infatti, quando trovano il coraggio di denunciare la violenza subita e agire per proteggere la propria salute e sicurezza, si trovano a dover fronteggiare il primo grande ostacolo: l'atteggiamento dei giudici. Questi ultimi, nei casi di violenza domestica, spesso si dimostrano riluttanti a concedere il divorzio o altre misure volte ad allontanare il perpetratore della violenza dalla vittima, promuovendo invece la mediazione tra i due soggetti.²³³ Questa prassi riflette il pensiero e la tradizione cinese, la quale ripone notevole importanza nella stabilità sociale e familiare; secondo questa concezione, la famiglia è l'unità fondamentale della società, la quale deve essere protetta a tutti i costi, in questo caso anche a discapito della salute delle vittime. Per questo motivo, spesso le accuse di violenza domestica vengono considerate esagerazioni della vittima, portando a una sottovalutazione della gravità del caso e a una maggiore inclinazione nel promuovere la mediazione. Questa situazione porta indubbiamente le vittime a riporre sfiducia nelle istituzioni e ad abbandonare ogni tentativo di denuncia della violenza, perché considerato come atto vano.

Al fine di evitare che si verifichino situazioni simili, dove la legge non viene applicata nel modo corretto, la CSP sovente pubblica dei casi modello relativi a reati di violenza domestica.²³⁴ I casi modello sono delle decisioni giudiziarie esemplari che la CSP pubblica per orientare i tribunali

²³³ Xin H. e Kwai H. Ng, "In the Name of Harmony: The Erasure of Domestic Violence in China's Judicial Mediation", *International Journal of Law, Policy and the Family*, vol. 27, no. 1, 2013, pp. 97-115.

²³⁴ D'Attoma S., "百年 (不) 好合! Cento anni di (in)felicità coniugale! Aspetti normativi del divorzio per violenza domestica nella Repubblica popolare cinese", *DEP rivista telematica di studi sulla memoria femminile*, no. 45, 2021, p. 4.

inferiori della RPC nella corretta applicazione delle disposizioni contenute nelle leggi.²³⁵ L'obiettivo di queste pubblicazioni non è solamente chiarire le leggi, ma anche influenzare l'interpretazione e la prassi giudiziaria a livello nazionale.²³⁶

Le prime pubblicazioni di casi modello in materia di violenza domestica risalgono al 2014; da allora, la CSP ha provveduto a diffonderli con cadenza relativamente regolare. Tra questi, si segnalano i seguenti:

- 2014 – “最高人民法院公布十起涉家庭暴力典型案例” *zuìgāo rénmin fǎyuàn gōngbù shí qǐ shè jiāting bàoli diǎnxíng ànlì* (Dieci casi modello sulla violenza domestica)²³⁷: è la prima pubblicazione ufficiale di casi modello sul tema della violenza domestica. I casi modello comprendono solamente casi civili e la loro funzione era orientare i giudici e l'opinione pubblica;
- 2015 – “最高法发布涉家庭暴力犯罪典型案例” *zuìgāo fǎ fābù shè jiāting bàoli fānzui diǎnxíng ànlì* (Dieci casi modello di crimini legati alla violenza domestica)²³⁸: questi casi modello, a differenza dei precedenti, includono casi penali, la cui pubblicazione è avvenuta insieme al rafforzamento della disciplina penale e alla predisposizione della legge contro la violenza domestica;
- 2017 – “最高人民法院发布反家庭暴力法实施一周年十大典型案例” *zuìgāo rénmin fǎyuàn fābù fǎn jiāting bàoli fǎ shíshī yī zhōunián shí dà diǎnxíng ànlì* (Dieci casi modello pubblicati in occasione del primo anniversario dell'entrata in vigore della legge contro la violenza domestica)²³⁹: come espresso anche nel titolo, questa pubblicazione è collegata all'entrata in vigore della legge contro la violenza domestica del 2016 e l'obiettivo principale è proprio quello di mostrare l'applicazione pratica delle norme in essa contenute.

Se fino al 2017 i casi modello pubblicati contenevano tematiche di diverso tipo, a partire dal 2018 si è notato che la CSP ha iniziato a pubblicare i casi modello raggruppati per tematiche specifiche (come, ad esempio, casi in cui erano coinvolti minori o violenza psicologica):

²³⁵ Ibid.

²³⁶ Ibid.

²³⁷ RPC, “最高人民法院公布十起涉家庭暴力典型案例” *zuìgāo rénmin fǎyuàn gōngbù shí qǐ shè jiāting bàoli diǎnxíng ànlì*, pubblicato il 28 febbraio 2014, consultato il 19 aprile 2026, https://www.bilawyers.com/lawsdetail-cn?article_id=252&utm.

²³⁸ RPC, “最高法发布涉家庭暴力犯罪典型案例” *zuìgāo fǎ fābù shè jiāting bàoli fānzui diǎnxíng ànlì*, pubblicato il 4 marzo 2015, consultato il 19 aprile 2026, <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/13615.html>.

²³⁹ RPC, “最高人民法院发布反家庭暴力法实施一周年十大典型案例” *zuìgāo rénmin fǎyuàn fābù fǎn jiāting bàoli fǎ shíshī yī zhōunián shí dà diǎnxíng ànlì*, pubblicato l'8 marzo 2017, consultato il 19 aprile 2026, <http://lykfqfy.sdcourt.gov.cn/lykfqfy/spyw66/flfg4/6372469/index.html>.

- 2023 – “最高人民法院发布人民法院反家庭暴力典型案例（第一批）” *zuìgāo rénmin fǎyuàn fābù rénmin fǎyuàn fǎn jiātíng bàolì diǎnxíng ànlì (dì yī pī)* (Casi emblematici relativi a episodi di violenza domestica – prima parte)²⁴⁰: pubblicazione che riporta quattro casi modello, dove vengono trattati i temi di protezione delle donne e violenza psicologica;
- 2023 – “最高人民法院发布人民法院反家庭暴力典型案例（第二批）” *zuìgāo rénmin fǎyuàn fābù rénmin fǎyuàn fǎn jiātíng bàolì diǎnxíng ànlì (dì èr pī)* (Casi emblematici relativi a episodi di violenza domestica – seconda parte)²⁴¹: questa pubblicazione comprende sei casi modello, i quali concernono temi come i minori vittime di violenza domestica e la relativa necessità della protezione psicologica degli stessi. In questa pubblicazione si esplicita che anche i minori che hanno assistito a violenza domestica sono a tutti gli effetti vittime della violenza stessa;
- 2025 – “最高法院发布 2025 年中国反家暴典型案例” *zuìgāo fǎyuàn fābù 2025 nián zhōngguó fǎn jiābào diǎnxíng ànlì* (Casi emblematici relativi a episodi di violenza domestica)²⁴²: otto casi modello significativi relativi a episodi di violenza domestica.

In questa ultima pubblicazione del 2025, la CSP ha pubblicato dei casi modello riguardanti episodi di violenza domestica (“最高法院发布 2025 年中国反家暴典型案例” *zuìgāo fǎyuàn fābù 2025 nián zhōngguó fǎn jiābào diǎnxíng ànlì*),²⁴³ i quali hanno contribuito a interpretare alcune disposizioni della legge contro la violenza domestica del 2016. Nella parte iniziale della pubblicazione, la CSP sottolinea alcuni aspetti della violenza domestica e si fa portavoce del corretto atteggiamento da adottare nei confronti della stessa:

“2025 年是第四次世界妇女大会召开暨《北京宣言》与《行动纲领》通过三十周年，为弘扬第四次世界妇女大会精神，贯彻落实习近平总书记在 Global 妇女峰会的主旨讲话要求，推动我国反家庭暴力法进一步落实，充分发挥典型案例的警示、教育和指引作用，最高人民法院从近三年生效的涉家暴案件中选择 8 个典型案例公开发布。

²⁴⁰ RPC, “最高人民法院发布人民法院反家庭暴力典型案例（第一批）” *zuìgāo rénmin fǎyuàn fābù rénmin fǎyuàn fǎn jiātíng bàolì diǎnxíng ànlì (dì yī pī)*, pubblicato il 5 dicembre 2023, consultato il 19 aprile 2026, <https://www.sdcourt.gov.cn/lcdafy/370795/370773/14313828/index.html>.

²⁴¹ RPC, “最高人民法院发布人民法院反家庭暴力典型案例（第二批）” *zuìgāo rénmin fǎyuàn fābù rénmin fǎyuàn fǎn jiātíng bàolì diǎnxíng ànlì (dì èr pī)*, pubblicato il 5 dicembre 2023, consultato il 19 aprile 2026, <https://www.sdcourt.gov.cn/lcdafy/370795/370773/14313827/index.html>.

²⁴² RPC, “最高法院发布 2025 年中国反家暴典型案例” *zuìgāo fǎyuàn fābù 2025 nián zhōngguó fǎn jiābào diǎnxíng ànlì*, pubblicato il 21 novembre 2025, consultato il 19 aprile 2026, <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/482111.html>.

²⁴³ Ibid.

此次发布的案例针对当前涉家暴案件的实际情况，着重展现人民法院在法律适用、证据认定及处置措施等方面的思路，主要有以下几方面特点：

一是突出家庭暴力不是家庭纠纷，精神暴力也是家庭暴力。家庭暴力是侵害他人人身权利的违法或犯罪行为，无论家内家外，施暴就是违法，不因为加上“家庭”两字，就摒除在法律约束之外。[...]

二是强调妥善把握家庭暴力案件的特征，综合判断认定证据，必要时可允许有专门知识的人出庭提供帮助。[...]

三是聚焦被侵害家庭成员中未成年人等特殊群体的司法保护，切实践行“未成年人利益最大化”原则。[...]

习近平总书记在全球妇女峰会上强调，要健全和完善反暴力机制，坚决打击针对妇女的一切形式的暴力行为。本批反家庭暴力典型案例的发布彰显了人民法院坚决保障妇女和儿童权益的决心，以及对家庭暴力“零容忍”的鲜明态度。人民法院作为维护公平正义的最后一道防线，在保护家庭暴力受害者、制裁施暴者、修复社会关系等方面担负着重要的责任，下一步，人民法院将在习近平法治思想的指引下，在司法办案中兼顾国法天理人情，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。”²⁴⁴

“Il 2025 segna il trentesimo anniversario della Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne e dell'adozione di “Dichiarazione di Pechino” e “Piattaforma d'azione di Pechino”. La Corte Suprema del Popolo ha pubblicato otto casi emblematici di violenza domestica, i quali sono stati selezionati tra tutti i casi gestiti negli ultimi tre anni. La pubblicazione si pone l'obiettivo di promuovere lo spirito della Conferenza, attuare i suggerimenti avanzati dal leader Xi Jinping durante il suo discorso al Global Women Summit, aumentare l'efficacia della legge contro la violenza domestica e sfruttare appieno il ruolo educativo e di guida nella gestione dei casi di violenza domestica.

Tali casi di violenza domestica affrontano la realtà attuale e guidano il corretto 'approccio dei tribunali popolari in merito all'applicazione della legge,

²⁴⁴ Ibid.

all'individuazione delle prove e alla relativa gestione. I casi pubblicati presentano le seguenti caratteristiche principali:

In primo luogo, evidenziano che la violenza domestica non è solamente una questione familiare e che anche la violenza psicologica è una forma di violenza domestica. La violenza domestica è un atto criminale che viola i diritti personali di un altro individuo. Che sia commessa all'interno o all'esterno delle mura domestiche, la violenza è illegale e non è esente da ripercussioni legali solo perché concerne rapporti familiari. [...]

In secondo luogo, la pubblicazione valuta e specifica le caratteristiche dei casi di violenza domestica, la valutazione completa delle prove e, quando necessario, la possibilità di far comparire in tribunale esperti con competenze specifiche. [...]

Infine, i casi comprendono tematiche quali la tutela giudiziaria di gruppi vulnerabili, come i minori spettatori di violenza domestica all'interno della famiglia, applicando con serietà il principio di "massimizzazione degli interessi dei minori". [...]

Al Global Women Summit, Xi Jinping ha sottolineato la necessità di migliorare e perfezionare i meccanismi di contrasto alla violenza e di combattere con fermezza ogni forma di violenza contro le donne. La pubblicazione di questa serie di casi emblematici di violenza domestica dimostra la determinazione dei tribunali popolari a proteggere con risolutezza i diritti e gli interessi delle donne e dei bambini; inoltre, stabilisce un chiaro atteggiamento di "tolleranza zero" nei confronti della violenza domestica. In quanto ultima linea di difesa per l'equità e la giustizia, i tribunali popolari hanno l'importante responsabilità di proteggere le vittime di violenza domestica, punire i colpevoli e riparare i rapporti sociali. In futuro, guidati dal pensiero di Xi Jinping sullo stato di diritto, i tribunali popolari bilanceranno il diritto nazionale, i principi di giustizia naturale e la sensibilità umana nei procedimenti giudiziari, adoperandosi affinché i cittadini ricevano equità e giustizia in ogni caso giudiziario.”

Dopo questa introduzione, la CSP prosegue elencando i casi presenti nella pubblicazione. In particolare, nel 2025 la CSP ha affrontato otto casi di violenza domestica concernenti diversi ambiti, i quali hanno principalmente coinvolto tematiche quali il riconoscimento della violenza psicologica come forma di violenza domestica, stupro e molestie, richiesta di un ordine di protezione personale e affidamento dei figli.

Nello specifico, due dei casi contenuti nella pubblicazione del 2025 trattano importanti novità introdotte dalla legge contro la violenza domestica del 2016 e che sono state trattate nel capitolo precedente. Nello specifico, si tratta del primo e del quinto caso, che riguardano la violenza psicologica e l'ordine di protezione personale. La scelta del legislatore cinese di pubblicare un caso riguardante la violenza psicologica, di fatto, è un grande traguardo per la lotta contro tutte le forme di abuso, anche quelle più invisibili, e si concretizza nella volontà di estendere la protezione legale offerta alle vittime di questa tipologia di violenza domestica. In secondo luogo, il caso di richiesta di ordine di protezione personale, anch'esso novità introdotta dalla legge contro la violenza domestica del 2016, risponde ad alcuni interrogativi finora rimasti sospesi e chiarisce la gestione di queste situazioni da parte dei giudici, al fine di applicare correttamente le disposizioni contenute nella legge.

Per i motivi sopra elencati, di seguito vengono presentati, tradotti e analizzati i due casi pubblicati dalla CSP nel 2025, che riguardano gli abusi psicologici e la richiesta di un ordine di protezione personale.

3.1.1 Gli abusi psicologici nei casi di violenza domestica: traduzione e analisi di un caso modello

Prima del 2016, la normativa cinese poneva attenzione unicamente alla violenza fisica, determinando una marginalizzazione della violenza psicologica e di altre forme di violenza. La CSP, con la pubblicazione di questi casi modello, non solo fornisce un chiaro aiuto per l'applicazione della legge, ma tenta di promuovere anche una maggiore consapevolezza sociale in merito alla gravità della violenza psicologica e alla necessità di fornire maggiore protezione a tutte le vittime di tali abusi domestici.

Come già anticipato nei paragrafi precedenti, di seguito si analizza il primo caso tra quelli pubblicati dalla CSP nel 2025²⁴⁵ e si fornisce traduzione e commento delle parti salienti. Il primo caso²⁴⁶ concerne la gestione di una casistica di violenza domestica, inflitta attraverso l'uso della violenza psicologica, da parte del partner della vittima. Nello specifico, il caso dimostra che l'utilizzo di umiliazioni e degradazioni, al fine di infliggere tormenti e torture psicologiche alla vittima, deve essere perseguito come abuso se le circostanze si configurano come “gravi”.

²⁴⁵ Ibid.

²⁴⁶ “案例 1：牟某虐待案—持续采取凌辱、贬损人格等手段，对家庭成员实施精神摧残、折磨，情节恶劣的，应以虐待罪论处”。Per il testo integrale in lingua originale, si veda appendice.

Il caso in esame concerne una forma particolarmente grave di violenza psicologica esercitata all'interno di una relazione di convivenza dall'individuo Mou, culminata col suicidio della vittima, la signora Chen. La CSP, infatti, riporta le vicissitudini che hanno influito nel suicidio della vittima:

“A partire da gennaio 2019, Mou, nutrendo risentimento nei confronti di Chen a causa di esperienze sessuali passate, ha ripetutamente interrogato la donna sui dettagli della sua storia sessuale, dando luogo a litigi. Mou ha insultato verbalmente Chen con frequenza e insistenza, esprimendo opinioni estreme come suggerire alla donna di sottoporsi a un aborto per raggiungere un equilibrio psicologico. Il 13 giugno dello stesso anno, Chen ha tentato il suicidio tagliandosi i polsi dopo una lite con Mou. Il 30 agosto dello stesso anno, dopo un'altra discussione con Mou, Chen ha assunto una dose eccessiva di farmaci. In seguito a lavanda gastrica e altri trattamenti, l'ospedale ha emesso un avviso di condizioni critiche.

Il 9 ottobre 2019, a mezzogiorno, Chen ha litigato nuovamente con Mou a casa sua ed è stata insultata verbalmente da Mou. Verso le 15:17 dello stesso giorno, Chen è uscita da sola, ha alloggiato in un hotel e verso le 17:40 ha acquistato dei farmaci online e ha tentato il suicidio assumendone una dose eccessiva. È stata trovata e portata in ospedale. L'11 aprile 2020, Chen è morta nonostante gli sforzi per salvarla.”

Il comportamento del signor Mou, caratterizzato da reiterate condotte di umiliazione, denigrazione e pressione emotiva, è stato ufficialmente riconosciuto come determinante nel compromettere in modo significativo l'equilibrio psicologico della vittima, fino a condurla a un esito estremo. Sotto il profilo giuridico, la decisione assume un rilievo di primaria importanza nell'evoluzione della giurisprudenza cinese in materia di violenza domestica. In primo luogo, viene ribadito con chiarezza che la violenza psicologica costituisce una forma autonoma e pienamente rilevante di violenza domestica, meritevole di sanzione penale al pari delle forme di abuso fisico:

“La sentenza definitiva del tribunale ha stabilito che gli abusi commessi da Mou nei confronti della sua compagna convivente erano gravissimi e avevano causato la morte della donna, costituendo il reato di abuso. La convivenza tra Mou e Chen era, di fatto, un rapporto familiare e la loro convivenza prematrimoniale deve essere considerata un rapporto familiare ai sensi del reato di maltrattamento. Mou ha soddisfatto gli elementi costitutivi del reato di abuso. In base al contenuto, alla frequenza, alla durata e alla persistenza degli insulti, nonché alle relative conseguenze, gli insulti di Mou nei

confronti di Chen hanno costituito dei maltrattamenti, raggiungendo un livello di gravità eclatante. Nel processo di deterioramento dello stato mentale di Chen, dei suoi ripetuti comportamenti estremi e, infine, del suo suicidio, gli insulti ripetuti, frequenti, prolungati e continui di Mou sono stati il fattore determinante nel creare e nel rafforzare costantemente il rischio di suicidio di Chen. Pertanto, sussiste un nesso di causalità ai sensi del diritto penale. Tenuto conto della natura, delle circostanze, del grado di danno sociale e dell'atteggiamento di Mou nel reato, il tribunale lo ha condannato secondo la legge. In sintesi, Mou è stato condannato a tre anni e due mesi di reclusione per il reato di maltrattamento.”

Il riconoscimento di tali condotte segna un progresso significativo, in quanto valorizza la tutela della salute mentale e della dignità della persona, spesso compromesse da comportamenti non immediatamente visibili ma profondamente lesivi.

In secondo luogo, il caso contribuisce ad ampliare l'ambito di applicazione della disciplina. La relazione tra Mou e Chen, infatti, non era formalizzata da vincoli matrimoniali; tuttavia, la loro convivenza stabile ha consentito di ricondurre il rapporto alla nozione giuridica di “membri di famiglia”, prevista e regolamentata dal Codice penale cinese:

“Coloro che convivono, vivono in una situazione di convivenza relativamente stabile e instaurano un rapporto familiare, possono essere identificati come "membri della famiglia" ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1 del Codice penale. Nelle convivenze prematrimoniali, in cui una delle parti condivide l'abitazione, l'abuso commesso da una da una delle parti si differenzia dall'abuso verbale, dalla violenza fisica o dal bullismo che si verificano nella società, tra colleghi o tra vicini. In questi casi, la vittima di solito può sottrarsi all'arresto o chiedere aiuto alle forze dell'ordine o alle autorità giudiziarie. Nei casi di violenza domestica, invece, la vittima spesso subisce gli abusi a causa del precetto di "mantenere segreti gli scandali familiari", con conseguenti gravi danni fisici e psicologici, e talvolta persino il suicidio, rappresentando una grave minaccia per la società. In questo caso, Mou e Chen avevano instaurato un rapporto di "membri della famiglia conviventi", secondo la definizione di legge. La loro convivenza prematrimoniale dovrebbe essere considerata un rapporto di famiglia, ai sensi del reato di abuso; Mou soddisfa gli elementi costitutivi del reato di abuso.”

Di fatto, le recenti riforme legislative hanno esteso tale concetto anche alle coppie non sposate che convivono nella stessa abitazione, permettendo di includere queste casistiche nell'ambito della violenza domestica. Tale estensione appare particolarmente rilevante nel contesto sociale contemporaneo, in cui le forme di convivenza non matrimoniale risultano essere sempre più diffuse.

La condotta di Mou è stata pertanto qualificata come violenza psicologica e condannata con la reclusione, evidenziando la volontà dell'ordinamento di contrastare in modo effettivo anche le forme di abuso non fisiche. Tale atteggiamento viene dichiarato anche nell'ultima parte del testo, dove sono riportati i significati tipici e dove la CSP afferma:

“L'uso continuativo di metodi quali l'umiliazione e la degradazione della personalità per infliggere tortura e tormento psicologico ai membri della famiglia costituisce abuso ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1 del Codice penale. Durante la convivenza, la reciproca dipendenza emotiva tra Mou e Chen si è intensificata. Tuttavia, Mou è rimasto ossessionato dalle esperienze sessuali passate di Chen, credendo che ciò costituisse un debito nei suoi confronti, covando così risentimento. Da gennaio a settembre 2019, Mou ha sottoposto Chen ad abusi verbali e insulti con cadenza frequente, ripetuta e persistente, utilizzando un linguaggio volgare e offensivo. A causa di questa violenza psicologica accumulata, Chen ha subito un'elevata pressione psicologica e un estremo tormento mentale, che hanno portato infine la vittima a commettere autolesionismo, tagliandosi i polsi e a tentare il suicidio con un'overdose. L'abuso verbale di Mou costituisce abuso ai sensi del reato di maltrattamento e ha raggiunto un livello di gravità considerevole.”

Questo orientamento giurisprudenziale rafforza il principio secondo cui la violenza domestica deve essere intesa in senso ampio, includendo tutti quei comportamenti idonei a generare sofferenza psichica, isolamento, perdita di autostima e compromissione del benessere mentale della vittima.

Il caso rappresenta un precedente significativo per l'attività dei tribunali, i quali sono chiamati a riconoscere e qualificare correttamente le diverse manifestazioni della violenza domestica. Ne deriva l'esigenza di un'applicazione coerente e costante della normativa vigente, nonché di una maggiore sensibilità nell'individuazione delle dinamiche psicologiche racchiuse in tali fenomeni. Nell'ultimo paragrafo del caso, di fatto, si nota una chiara direttiva da parte della CSP su come interpretare le disposizione della legge contro la violenza domestica e su come agire in casi analoghi:

“Quando l'abuso psicologico raggiunge un livello tale da rendere la vittima incapace di sopportarlo, esponendola a un alto rischio di autolesionismo o suicidio, è necessario stabilire un nesso causale tra l'abuso e l'esito dannoso, nel caso in cui si siano poi verificati atti di autolesionismo o suicidio della vittima. Dopo aver instaurato una relazione sentimentale con Mou, la dipendenza psicologica di Chen dallo stesso Mou si è intensificata. Gli insulti e gli abusi verbali prolungati e cumulativi di Mou, il tormento e la repressione psicologica, nonché la denigrazione della personalità di Chen, hanno determinato uno stato mentale estremamente vulnerabile di Chen al momento dell'incidente. In quanto persona responsabile dell'estrema fragilità mentale di Chen, con cui aveva una relazione stretta, e avente anche determinati obblighi di supporto, Mou avrebbe dovuto riconoscere la situazione ad alto rischio in cui Chen si trovava dopo aver tentato il suicidio tagliandosi i polsi, essere stata sottoposta a lavanda gastrica dopo un'overdose di farmaci e aver ricevuto un avviso di condizioni critiche. Mou avrebbe dovuto prestare prontamente attenzione allo stato mentale di Chen e adottare misure efficaci per eliminare i rischi sopra menzionati e prevenire il verificarsi di ulteriori situazioni estreme. Tuttavia, Mou ha completamente ignorato la situazione di rischio che lui stesso aveva creato e ha continuato a criticare e insultare ripetutamente Chen, portandola infine a soccombere agli abusi insopportabili e a suicidarsi con un'overdose di farmaci. Pertanto, esiste un nesso causale tra il comportamento abusivo di Mou e il suicidio di Chen.”

La vicenda riportata dalla CSP, dunque, contribuisce a consolidare un approccio più moderno e inclusivo della violenza domestica nell'ordinamento cinese. Esso evidenzia, da un lato, l'importanza del riconoscimento giuridico della violenza psicologica e, dall'altro, la necessità di estendere la tutela anche alle relazioni di fatto, garantendo una protezione più ampia e effettiva delle vittime, indipendentemente dalla forma giuridica del rapporto.

3.1.2 Richiesta di un ordine di protezione personale per violenza domestica: traduzione e analisi di un caso modello

Il quinto caso²⁴⁷ pubblicato dalla CSP nel 2025 riguarda la richiesta di un ordine di protezione personale a favore di una donna vittima di violenza psicologica da parte del suo partner. Il caso evidenzia un meccanismo di intervento collaborativo integrato contro la violenza domestica, il

²⁴⁷ “案例 5：鲁某申请人身安全保护令案——一站式联动闭环干预机制助力反家暴社会共治”。Per il testo integrale in lingua originale, si veda appendice.

quale coinvolge l'intera società, permettendo dunque un contrasto tempestivo e un monitoraggio efficace.

Il caso di Lu contro Deng, i due coniugi protagonisti della vicenda, rappresenta un significativo punto di svolta nella tutela delle vittime di violenza domestica, poiché amplia in maniera sostanziale la nozione di abuso, includendo esplicitamente la violenza psicologica tra le condotte rilevanti. Nel testo del caso, infatti, vengono descritte le vicissitudini preliminari alla richiesta dell'ordine di protezione dalle quali si evince la natura della violenza:

“Lu (donna) e Deng (uomo) si sono sposati nel 2008 e hanno avuto un figlio, Deng Xiaomou. Litigavano spesso per futili questioni familiari, causando dissapori coniugali. Nell'ottobre del 2024, dopo una discussione, Deng ha afferrato un coltello da cucina e ha minacciato di farsi del male. Lu, nel tentativo di fermarlo, è stata spinta a terra e ferita. Lu, dunque, ha chiamato la polizia. La stazione di polizia locale ha assistito la signora nella presentazione online di una richiesta di ordine di protezione personale e nel caricamento delle prove. Dopo aver ricevuto la richiesta, il Tribunale del Popolo l'ha esaminata tramite la piattaforma "Digital Chongqing" e ha stabilito che Lu era stata vittima di violenza domestica. Entro 20 minuti, il tribunale ha emesso un ordine di protezione personale che vietava a Deng di commettere violenza domestica nei confronti di Lu e lo ha notificato online a entrambe le parti.”

La vicenda, come si vedrà nei paragrafi successivi, non si limita alla semplice emissione di un ordine di protezione personale, ma assume rilievo anche per il riconoscimento giuridico delle minacce di autolesionismo e suicidio come strumenti di coercizione psicologica nei confronti della vittima. Nel caso di specie, il comportamento di Deng è stato qualificato dalla Corte come forma di violenza psicologica, poiché volto a generare nella vittima uno stato di costante ansia e timore. Tra i significati tipici del caso, di fatto, la CSP specifica quanto segue:

“Le minacce di autolesionismo costituiscono una forma di violenza psicologica nell'ambito della violenza domestica. L'essenza e il nucleo della violenza domestica risiedono nel controllo, che comprende sia la violenza fisica (come percosse e legature) sia la violenza psicologica (come abusi verbali e intimidazioni). Quando l'aggressore minaccia di autolesionismo, pur non infliggendo direttamente violenza fisica alla vittima, si tratta comunque di una forma di violenza. Essa infonde nella vittima la paura di subire violenza, raggiungendo l'obiettivo di costringerla alla sottomissione e al mantenimento della relazione intima, con lo scopo di avere controllo sulla vittima. In

questo caso, Deng ha instillato paura in Lu attraverso l'autolesionismo, causandole tensione, timore e incapacità di resistere, con conseguenti danni significativi al suo benessere mentale, caratteristiche tipiche della violenza psicologica.”

Le minacce di autolesionismo, infatti, non si esauriscono in una dimensione individuale, ma si traducono in una pressione emotiva tale da limitare la libertà personale di Lu, costringendola ad agire sotto il condizionamento del suo aggressore. Dunque, la Corte ha chiarito che la violenza domestica non si configura esclusivamente attraverso atti fisici, ma comprende anche tutte quelle condotte che producono un significativo pregiudizio alla salute mentale e all'autodeterminazione della vittima.

Particolarmente rilevante è l'approccio adottato dalle autorità, fondato su un meccanismo di gestione della violenza domestica, coinvolgendo diversi attori sociali e istituzionali. L'intervento coordinato tra forze dell'ordine, autorità giudiziaria e altri soggetti competenti ha consentito un intervento tempestivo ed efficace, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Nello specifico, il caso è stato gestito come segue:

“Il tribunale ha emesso un ordine di protezione personale e lo ha notificato a Deng, informando quest'ultimo delle responsabilità legali e delle conseguenze in caso di violazione dell'ordine. Il tribunale ha inoltre inviato avvisi di assistenza all'esecuzione dell'ordine alla stazione di polizia locale e alla comunità, richiedendo loro di monitorare attentamente il comportamento di Deng. In base al meccanismo di collaborazione, la stazione di polizia ha effettuato controlli di routine su Deng; la comunità ha redatto un memorandum sul caso, ha parlato con Deng e lo ha ammonito, esortandolo a rispettare l'ordine di protezione. Infine, la Federazione delle donne ha effettuato visite di controllo e fornito consulenza psicologica sia a Lu sia a Deng. [...] Successivamente, il tribunale, in conformità con la procedura standard di valutazione del rischio, ha condotto un'analisi completa del caso in collaborazione con l'ufficio di pubblica sicurezza, la Federazione delle donne, le organizzazioni di base e il dipartimento dell'istruzione. L'analisi ha stabilito che la signora Lu era ancora esposta a un rischio di violenza domestica e, pertanto, le organizzazioni di base hanno intensificato le visite regolari a Deng. Durante le visite successive, è emerso che Deng continuava a manifestare comportamenti violenti anche durante il periodo di validità dell'ordinanza restrittiva. Il tribunale, in conformità con la legge, ha emesso un rimprovero e ha irrogato una multa di 500 yuan nei confronti di Deng. Su richiesta

della signora Lu, l'ufficio per gli affari civili ha fornito alloggio a lei e a suo figlio. Dopo il rimprovero del tribunale, Deng ha accettato la sanzione e ha acconsentito alla mediazione per il divorzio con Lu.”

Il presente caso si configura come un esempio fondamentale per l'attività dei tribunali, i quali sono chiamati ad applicare la normativa vigente in modo coerente con quanto indicato nella parte finale del testo, il quale afferma:

“Un meccanismo di intervento integrato, collaborativo e a circuito chiuso facilita la co-gestione sociale contro la violenza domestica. Questo caso rappresenta un modello per l'applicazione efficace di tale meccanismo, al fine di intervenire nei casi di violenza domestica. Tale meccanismo è guidato dalla Commissione per gli affari politici e legali del Comitato distrettuale di Banan della municipalità di Chongqing, con la partecipazione congiunta di dipartimenti competenti quali il Tribunale del Popolo, l'Ufficio di Pubblica Sicurezza, la Procura del Popolo, il Dipartimento degli affari civili e la Federazione delle donne. Questi dipartimenti collaborano strettamente, utilizzando la piattaforma "Digital Chongqing", per completare la richiesta, l'accettazione, la revisione, l'emissione, la consegna e il feedback sull'esecuzione degli ordini di protezione personale. Questo permette loro di individuare e contrastare tempestivamente la violenza domestica. Prima che un tribunale emetta un ordine di protezione personale, gli organi di pubblica sicurezza e gli ospedali raccolgono le prove; mentre, le organizzazioni di base collaborano alle indagini. Dopo l'emissione dell'ordine di protezione personale da parte del tribunale, il sistema invia automaticamente istruzioni ai dipartimenti competenti, quali l'Ufficio di Pubblica Sicurezza, la Federazione delle donne, le organizzazioni di base e il Dipartimento degli affari civili: la stazione di polizia monitora dinamicamente la situazione; la comunità redige un verbale di segnalazione, effettua visite e indagini; la Federazione delle donne fornisce consulenza psicologica e visite di follow-up; infine, il Dipartimento degli affari civili offre un alloggio temporaneo. In questo modo, si costruisce un sistema di protezione completo per le vittime di violenza, dalla prevenzione e intervento all'assistenza.”

Tale modello di intervento si pone, dunque, come esempio virtuoso ed evidenzia come la prevenzione e il contrasto alla violenza domestica richiedano un sistema integrato, capace di intervenire non solo in fase repressiva, ma anche in ottica preventiva. La decisione della Corte di

condannare il comportamento del signore Deng riflette altresì un'evoluzione dell'orientamento della CSP, volta a promuovere una concezione più ampia e inclusiva delle forme di abuso. Il riconoscimento dello stress psicologico come violenza domestica risulta fondamentale, poiché molte vittime subiscono danni psicologici profondi pur in assenza di aggressioni fisiche. In questo senso, l'inquadramento delle minacce di autolesionismo come strumento di controllo rafforza l'efficacia applicativa della normativa, estendendone la portata a un ventaglio più ampio di situazioni concrete.

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la tutela dei minori testimoni di violenza domestica. Il caso evidenzia come tali soggetti, pur non essendo destinatari diretti degli atti violenti, siano esposti a gravi conseguenze sul piano psicologico. Nel caso in questione, infatti, il figlio dei due soggetti protagonisti della vicenda ha assistito alla violenza domestica. Di conseguenza, per garantire maggiore protezione anche al minore, le autorità hanno ritenuto opportuno coinvolgere l'istituzione scolastica, attraverso l'emissione di una lettera di assistenza alla commissione scolastica locale, al fine di monitorare il comportamento e il rendimento del bambino e di individuare tempestivamente eventuali segnali di disagio. Tale misura si inserisce in una prospettiva preventiva, volta a ridurre l'impatto dei traumi e garantire un intervento precoce.

In conclusione, il caso di Lu contro Deng costituisce un precedente di grande rilevanza nell'evoluzione della disciplina sulla violenza domestica in Cina. Esso contribuisce a consolidare un modello normativo e applicativo che riconosce la centralità della dimensione psicologica della violenza, promuove la cooperazione tra istituzioni e amplia la tutela anche ai soggetti indirettamente coinvolti, come i minori. Ne emerge un sistema più articolato ed efficace, orientato non solo alla repressione, ma anche alla prevenzione e alla protezione complessiva delle vittime.

3.2 Il contributo dei casi modello pubblicati dalla Corte Suprema del Popolo e la loro incidenza nel contrasto alla violenza domestica

L'introduzione della legge contro la violenza domestica del 2016 ha rappresentato una svolta importante nel panorama giuridico cinese, segnando il primo riconoscimento organico della violenza domestica come problematica giuridica e sociale, meritevole di un intervento statale specifico. Tuttavia, l'adozione della legge non è sufficiente, di per sé, a garantire una tutela effettiva e completa delle vittime. Le difficoltà applicative emerse nei primi anni di attuazione della normativa hanno evidenziato la persistenza di ostacoli culturali, procedurali e istituzionali che limitavano l'efficacia concreta della legge. In questo scenario subentra la CSP, la quale ha assunto un ruolo centrale attraverso la pubblicazione di casi modello, strumento che pur non avendo valore

vincolante nel sistema giuridico cinese, esercita comunque una forte influenza interpretativa sull'operato dei tribunali e sull'evoluzione della prassi giudiziaria.

I casi modello rappresentano un enorme avanzamento nella protezione delle vittime di violenza domestica in Cina e configurano un meccanismo per favorire una maggiore uniformità interpretativa delle disposizioni contenute nella legge contro la violenza domestica, riducendo le disparità tra aree rurali e urbane. Questi casi modello svolgono una funzione fondamentale, in quanto incoraggiano i giudici dei tribunali a richiamare i casi e ad applicarne i principi interpretativi in situazioni analoghe, contribuendo a ridurre le discrepanze territoriali nell'applicazione della legge.

Dato che la legge del 2016 si occupa principalmente di definire la violenza domestica e non fornisce criteri dettagliati per l'accertamento delle condotte né per la valutazione delle prove, i tribunali inizialmente tendevano a interpretare la legge in modo restrittivo, limitando il riconoscimento della violenza domestica ai casi di aggressione fisica particolarmente grave e mostrando scarsa sensibilità verso le forme di violenza psicologica o economica.²⁴⁸ La pubblicazione dei casi modello, dunque, ha contribuito a contrastare tali tendenze, promuovendo una lettura più ampia della normativa. Attraverso la pubblicazione di casi, come quelli contenuti nella pubblicazione del 2025, la CSP ha chiarito che la violenza domestica non è solo fisica, ma può comprendere anche comportamenti di controllo e abuso psicologico. Allo stesso modo, per le richieste di ordine di protezione personale, nei primi anni dopo il 2016, i tribunali adottavano criteri probatori eccessivamente rigorosi, richiedendo prove difficilmente ottenibili dalle vittime (come, ad esempio, certificati medici dettagliati o testimonianze dirette). Di conseguenza, numerose richieste di protezione personale venivano rigettate oppure nemmeno presentate da parte delle vittime:²⁴⁹ solo dal 15 novembre 2016 al 1 marzo 2017 sono stati riportati 5746 casi di violenza domestica, ma la polizia ne ha confermati solo 2211, emettendo solamente 41 ordini di protezione;²⁵⁰ mentre, prendendo in considerazione il periodo dal 2016 al 2018, solo il 2,25% delle parti coinvolte in episodi di violenza domestica ha deciso di richiedere un ordine di protezione personale.²⁵¹ Questi dati sono emblematici e dipingono

²⁴⁸ Un esempio di tale comportamento si può notare nel caso di Zhang Yazhou, il quale ha commesso omicidio nei confronti della moglie e il tribunale lo ha condannato all'ergastolo. Per maggiori dettagli si veda: Rahuala E., *China wants to stop domestic violence, but the legal system treats it as a lesser crime*, pubblicato il 28 agosto 2016, consultato il 9 maggio 2026, <https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-domestic-violence-legal-system-li-hongxia-zhang-yazhou-a7213941.html>.

²⁴⁹ Cai Y., "China's Anti-Domestic Violence Law at the Five-Year Mark", *Sixth Tone*, pubblicato il 1 marzo 2021, consultato il 9 maggio 2026, <https://www.sixthtone.com/news/1006903#>.

²⁵⁰ Fei Q., Yuqi W. e Qi W., "Anti-domestic violence law: the fight for women's legal rights in China", *Asian Journal of Women's Studies*, vol. 26, no. 3, 2020, p. 386.

²⁵¹ Ivi, p. 387.

una chiara situazione di sottovalutazione da parte dei tribunali in merito a casi di violenza domestica denunciata; questo atteggiamento porta necessariamente le vittime a non disporre di fiducia nei confronti delle autorità, arrivando persino ad arrendersi alla violenza e a non richiedere alcun intervento giudiziario. La CSP ha cercato di correggere questa impostazione restrittiva e limitante, dichiarando che le prove possono includere anche registrazioni, messaggi, testimonianze di vicini o rapporti della polizia. In questo modo, gli ostacoli procedurali che prima impedivano alle vittime di ottenere protezione si sono ridotti drasticamente.²⁵² L'inclusione della violenza psicologica, il rafforzamento dell'emissione e dell'applicazione degli ordini di protezione personale si sono dimostrati dei passaggi fondamentali per l'ottenimento di una giustizia più equa e di una maggiore sicurezza per le vittime.

Un altro ambito che viene affrontato dai casi modello è il superamento degli stereotipi culturali radicati nella società cinese. La cultura confuciana attribuisce valore all'armonia familiare e alla stabilità del nucleo domestico, con la conseguente risoluzione "interna" dei conflitti familiari; d'altro canto, la CSP ha condannato radicalmente tale atteggiamento, il quale tendeva unicamente a minimizzare la violenza domestica e a scoraggiare l'intervento delle autorità. Secondo la CSP, infatti, la tutela delle vittime di violenza domestica deve sempre prevalere sulla salvaguardia dell'unità familiare.²⁵³

Grazie agli sforzi della CSP e alla pubblicazione dei casi modello, dunque, è stato possibile diffondere maggiormente la cultura giudiziaria e le nozioni necessarie a una completa comprensione della violenza domestica e delle disposizioni contenute nella legge del 2016 sia per l'opinione pubblica sia per i tribunali. Come afferma anche Feng Yuan, femminista e attivista cinese, grazie ai casi modello pubblicati dalla CSP, negli ultimi anni le vittime di violenza domestica hanno iniziato a reagire e interfacciarsi maggiormente con le autorità: le chiamate alla polizia e alle linee dirette per violenza domestica sono aumentate in molte aree della Cina, le vittime hanno usufruito dei social media per dare voce alle violenze subite, chiedere aiuto e diffondere informazioni in merito al contrasto del fenomeno. Inoltre, sempre più donne perseverano e richiedono ordini di protezione personale, al fine di battersi e difendere i propri diritti.²⁵⁴ A tal proposito, se fino al 2018 la Cina si trovava ancora in una situazione drammatica, dove solo il 2,25% delle vittime denunciava la violenza subita e la percentuale di emissione di ordini di protezione personale era estremamente

²⁵² Jia H., "Legal Countermeasures for Domestic Violence: From the Perspective of Family law in China", *Front. Law China*, vol. 5, no. 2, 2009, pp. 302-318.

²⁵³ Cai Y., "China's Anti-Domestic Violence Law at the Five-Year Mark", *Sixth Tone*, pubblicato il 1 marzo 2021, consultato il 9 maggio 2026, <https://www.sixthtone.com/news/1006903#>.

²⁵⁴ Ibid.

bassa, già nel 2019 si nota un lieve miglioramento: la percentuale di approvazione degli ordini di protezione personale è pari al 66%.²⁵⁵ Questo numero può sembrare incoraggiante e in parte lo è, ma è necessario ricordare che non si tratta di un numero completamente veritiero, poiché si basa unicamente sulle richieste ricevute; nel 2019 non ancora tutte le vittime di violenza arrivavano a richiedere un ordine di protezione personale. Tuttavia, grazie ai casi recentemente pubblicati e all'implementazione della tecnologia nei processi di richiesta e approvazione di ordini di protezione, questi numeri sono fortunatamente in costante crescita.²⁵⁶

Ad oggi, i casi modello risultano aver avuto un forte impatto, a tal punto da rendere possibile l'instaurazione di iniziative volte a prevenire e contrastare la violenza domestica nelle principali città cinesi. Uno di questi esempi è stato ideato a Pechino.²⁵⁷ Il 5 giugno 2025, infatti, la Federazione delle donne e il Tribunale del Popolo di Pechino hanno organizzato una cerimonia di inaugurazione per celebrare la firma di un accordo di cooperazione in merito alla lotta contro la violenza domestica.²⁵⁸ L'obiettivo di tale accordo è rafforzare la tutela giudiziaria dei diritti delle donne e promuovere una governance sociale più collaborativa, al fine di prevenire e contrastare efficacemente la violenza domestica.²⁵⁹ Secondo tale accordo, entrambe le parti utilizzeranno congiuntamente le proprie risorse, promuovendo un meccanismo di collaborazione e comunicazione a lungo termine attraverso una piattaforma di apprendimento e di scambio reciproco.²⁶⁰

Nel complesso, questi casi offrono un modello esemplare di come la legge può evolversi per affrontare meglio le complessità della violenza domestica e per proteggere i diritti e il benessere di tutte le vittime. I casi modello hanno contribuito a istituire meccanismi di intervento su più livelli, adottando modelli di gestione differenziati in base alla gravità della violenza domestica e hanno perfezionato gli standard di raccolta delle prove e le procedure di allerta per gli organi di pubblica

²⁵⁵ Ibid.

²⁵⁶ In molte città cinesi, la richiesta e l'approvazione dell'ordine di protezione personale avviene tramite piattaforme digitali. In questo modo, non solo l'intervento delle autorità risulta essere tempestivo ed efficace, ma si rende possibile l'intervento e il monitoraggio da parte di tutte le organizzazioni sociali coinvolte. Per maggiori informazioni si veda: Cao Y., *Top court aids victims of domestic violence*, China Daily, pubblicato il 26 novembre 2020, consultato il 9 maggio 2026, <https://global.chinadaily.com.cn/a/202011/26/WS5fbc301ca31024ad0ba9672e.html>.

²⁵⁷ 郭致杰, 严鹏, “北京市反家庭暴力研究实践基地”揭牌, 人民法院报, pubblicato il 7 giugno 2025, consultato il 9 maggio 2026, https://www.rmfb.com/content/202506/07/article_978419_1391144088_6081819.html.

²⁵⁸ Ibid.

²⁵⁹ Ibid.

²⁶⁰ Ibid.

sicurezza.²⁶¹ Inoltre, è stato implementato un sistema di follow-up delle lettere di avvertimento per creare un circuito chiuso e integrato di applicazione della legge.²⁶²

Sebbene la pubblicazione dei casi modello abbia contribuito a migliorare alcune lacune nella gestione generale della violenza domestica, molti studiosi affermano che vi siano ancora margini di miglioramento. Nello specifico, da un punto di vista pratico, gli ambiti che secondo Feng Yuan necessitano miglioramento sono i seguenti: l'implementazione degli ambiti della legge contro la violenza domestica che non sono ancora stati trattati dalle pubblicazioni o dagli emendamenti successivi al 2016; l'incorporazione della problematica della violenza domestica anche nelle altre leggi, quali quelle inerenti l'istruzione familiare; la necessità che l'implementazione della legge contro la violenza domestica prosegua anche negli anni a venire, al fine di rendere la legge completamente integrata ed efficiente; l'aumento della consapevolezza nelle istituzioni responsabili della gestione della violenza domestica sia nelle attività quotidiane sia nella formazione del personale; la diffusione pubblica di dati e denunce di violenza, in modo da permettere ai legislatori di captare le aree che richiedono miglioramenti e all'opinione pubblica di usufruire del maggior numero di informazioni possibile.²⁶³

Per quanto concerne la regolamentazione della violenza domestica nell'attuale sistema giuridico, invece, Wang Yixuan sottolinea che a causa della mancanza di un reato specifico per violenza domestica, la prassi giudiziaria può applicare solo i reati esistenti in materia (come, l'abuso, l'abbandono, le lesioni o l'omicidio) in base alle circostanze e alla gravità del reato.²⁶⁴ Questo modello legislativo, però, non riflette completamente le caratteristiche tipiche della violenza domestica e non sempre è in grado di contrastarla efficacemente.²⁶⁵ Purtroppo, non tutti i casi di violenza domestica riescono a essere coperti dai reati già esistenti: il reato di abuso richiede torture o abusi a lungo termine ed esercitati con continuità; al contrario, il reato di lesioni intenzionali si basa sulla gravità immediata del danno fisico.²⁶⁶ In questo scenario, molti casi di violenza domestica di collocano in una zona intermedia che il diritto fatica a classificare. Wang, per risolvere tale problematica, ritiene che un'area di miglioramento sia proprio l'introduzione di un reato

²⁶¹ 王艺璇, 我国家庭暴力刑法规制完善之思考, 人民法院报, pubblicato il 14 agosto 2025, consultato il 10 maggio 2026, https://www.rmfyb.com/content/202508/14/article_987784_1391291152_6197423.html.

²⁶² Ibid.

²⁶³ Cai Y., "China's Anti-Domestic Violence Law at the Five-Year Mark", *Sixth Tone*, pubblicato il 1 marzo 2021, consultato il 9 maggio 2026, <https://www.sixthtone.com/news/1006903#>.

²⁶⁴ 王艺璇, 我国家庭暴力刑法规制完善之思考, 人民法院报, pubblicato il 14 agosto 2025, consultato il 10 maggio 2026, https://www.rmfyb.com/content/202508/14/article_987784_1391291152_6197423.html.

²⁶⁵ Ibid.

²⁶⁶ Ibid.

specifico per violenza domestica, tramite la promulgazione di emendamenti al Codice penale, prevedendo delle pene adeguate e proporzionate al reato commesso.²⁶⁷

L'evoluzione della disciplina sulla violenza domestica in Cina dimostra come il riconoscimento normativo del fenomeno costituisca il primo passo verso una tutela efficace delle vittime. I casi modello pubblicati dalla CSP hanno svolto un ruolo decisivo nel colmare le lacune interpretative della legge del 2016, promuovendo una maggiore sensibilità giudiziaria, una più ampia definizione di violenza domestica e un accesso più concreto agli strumenti di protezione. Nonostante i significativi progressi compiuti, però, permangono ancora criticità strutturali e culturali che richiedono ulteriori interventi legislativi, istituzionali e sociali. La violenza domestica è stata riconosciuta in modo crescente a partire dalla legge sul matrimonio del 1950, grazie alla progressiva tutela delle vittime di violenza domestica. Allo stesso tempo, in un quadro più generale, si riconoscono i progressi ottenuti in ambito di istruzione femminile e accesso al lavoro; tuttavia, in Cina la situazione femminile generale continua a presentare lacune e seppur possa sembrare che si sia raggiunta la parità dei sessi, la realtà è ben diversa: da un lato, nelle imprese e nelle professioni, le donne sono presenti e possono raggiungere posizioni di responsabilità al pari degli uomini; d'altro canto, però, per quanto concerne il potere politico (ovvero il potere che in Cina ha vera influenza e supremazia), le donne sono pressoché assenti.²⁶⁸

In conclusione, si ricorda che in Cina gli organi legislativi che producono le leggi non sono eletti dal popolo e, quindi, seguono unicamente le indicazioni degli organi del Partito (composti da individui di sesso maschile). Infatti, la tutela delle donne, come visto anche nei capitoli precedenti, non è particolarmente incalzata o influenzata da movimenti o manifestazioni popolari, proprio perché l'attività degli organi legislativi non è stimolata in alcun modo dall'opinione dell'elettorato (come, invece, avviene in Italia). Inoltre, è opportuno notare come tali movimenti, così come eventuali influenze internazionali o esterne (che storicamente si sono rilevate degli elementi in grado di alimentare vivacemente il dibattito interno), sono ad oggi minimizzati o completamente soppressi dalla politica di isolamento di Xi Jinping.²⁶⁹ Per i motivi sopra elencati, dunque, al fine di garantire un contrasto efficace della violenza domestica, si ritiene fondamentale implementare il rafforzamento della cooperazione tra autorità, la diffusione della consapevolezza pubblica e l'eventuale introduzione di un reato specifico di violenza domestica. Questi passaggi sono

²⁶⁷ Ibid.

²⁶⁸ D'Attoma S., *Fiori di pioppo al vento: Storie di donne cinesi in cerca di diritti*, Milano: Edizioni Le Lucerne, 2022, p.18.

²⁶⁹ Ivi, pp. 20-21.

fondamentali, affinché il sistema giuridico cinese possa garantire una tutela sempre più completa, uniforme ed efficace dei diritti delle vittime.

CONCLUSIONI

Il fenomeno della violenza domestica in Cina è un argomento discusso in tempi relativamente recenti, il quale, nonostante i progressi legislativi compiuti, rimane una delle sfide principali in ambito sociale e giuridico.

Come anticipato nella parte iniziale del lavoro, la presente tesi si pone l'obiettivo di rispondere alle seguenti domande di ricerca: quali sono gli aspetti sociali caratteristici del fenomeno della violenza domestica in Cina? In che modo il sistema normativo cinese gestisce e pone in atto misure di prevenzione e contrasto alla violenza domestica? Quali sono state le evoluzioni legislative dagli anni duemila ad oggi? Attraverso l'analisi del contesto culturale cinese, dell'evoluzione legislativa dagli anni duemila a oggi e tramite la traduzione e la disamina di due casi giudiziari rilevanti per la lotta alla violenza domestica, sono state fornite le risposte alle domande oggetto del lavoro.

Come già trattato, le vittime di violenza domestica in Cina si trovano ad affrontare numerosi ostacoli, tra cui la presenza di norme culturali radicate nella tradizione confuciana, l'atteggiamento restio dei giudici e l'assenza di un reato tipico di violenza domestica. Sebbene la promulgazione della legge contro la violenza domestica nel 2016 sia stata fondamentale per riconoscere ufficialmente la necessità di fornire protezione legale alle vittime, permangono alcune lacune in merito all'attuazione delle disposizioni in essa contenute.

I casi modello pubblicati dalla CSP nel 2025 rappresentano un'ulteriore apertura da parte del sistema giudiziario sia per garantire il riconoscimento della violenza psicologica e le relative pene sia per fornire un esempio virtuoso di gestione e approvazione di una richiesta di ordine di protezione personale. Tuttavia, la piena attuazione delle disposizioni normative rimane parziale e disomogenea tra aree rurali e urbane, permettendo a concezioni culturali e problemi strutturali di costituire ostacoli alla piena protezione delle vittime di violenza domestica.

A tal fine, si ritiene necessario continuare a implementare le disposizioni contenute nella legge del 2016, con particolare riferimento agli ambiti non ancora affrontati dai casi modello o da emendamenti successivi. È fondamentale, inoltre, continuare a migliorare la formazione delle forze dell'ordine e delle autorità giudiziarie, in modo da costruire una società preparata a riconoscere tempestivamente e gestire in modo efficace tutte le forme di violenza domestica, persino quelle più invisibili come la violenza psicologica ed economica. Da un punto di vista legislativo, invece, si ritiene necessaria l'introduzione di un reato specifico volto a regolamentare casi di violenza domestica, prevedendo delle pene adeguate e proporzionate al reato commesso. In questo modo, la

RPC sarebbe in grado di garantire una completa protezione delle vittime e gestione di tutti i casi di violenza domestica, che fino ad oggi non rientrano nei reati contemplati dal Codice penale. Infine, si sottolinea che solo attraverso un costante aggiornamento normativo e un'applicazione omogenea delle leggi sarà possibile offrire alle vittime di violenza domestica un sistema giuridico più equo, tempestivo ed efficace.

APPENDICE

Testi integrali originali del primo e del quinto caso modello, appartenenti ai casi emblematici relativi a episodi di violenza domestica pubblicati dalla Corte Suprema del Popolo nel 2025

Corte Suprema del Popolo (2025) - Caso 1: il caso di abuso di Mou e il riconoscimento della violenza psicologica come forma di violenza domestica

案例 1：牟某虐待案—持续采取凌辱、贬损人格等手段，对家庭成员实施精神摧残、折磨，情节恶劣的，应以虐待罪论处

基本案情

2018 年 8 月，牟某与陈某（化名，女）确立恋爱关系。2018 年 9 月至 2019 年 10 月，二人在北京市某学生公寓以及牟某的家中、陈某的家中共同居住。2019 年 1 月至 2 月，牟某、陈某先后到广东及山东与对方家长见面。

2019 年 1 月起，牟某因纠结陈某以往性经历，心生不满，多次追问陈某性经历细节，与陈某发生争吵，高频次、长时间、持续性辱骂陈某，并表达过让陈某通过人工流产等方式换取其心理平衡等过激言词。同年 6 月 13 日，陈某与牟某争吵后割腕自残。同年 8 月 30 日，陈某与牟某争吵后吞食药物，医院经洗胃等救治措施后下发了病危通知书。

2019 年 10 月 9 日中午，陈某在牟某家中再次与牟某发生争吵，并遭到牟某的辱骂。当日 15 时 17 分许，陈某独自外出，后入住某宾馆，并于 17 时 40 分许网购药品，服药自杀，被发现后送至医院救治。2020 年 4 月 11 日，陈某经救治无效死亡。

裁判结果

法院生效裁判认为，牟某虐待与其共同生活的同居女友，情节恶劣，且致使被害人死亡，其行为已构成虐待罪。牟某与陈某的共同居住等行为构成了实质上的家庭成员关系的共同生活基础事实，二人的男女婚前同居关系应认定为虐待罪中的家庭成员关系，牟某符合虐待罪的犯罪主体要件。从辱骂的言语内容，辱骂行为发生的频次、时长、持续性以及所造成的后果而言，牟某对陈某的辱骂行为已经构成虐待罪中的虐待行为，且达到了情节恶劣的程度。在

陈某精神状态不断恶化、不断出现极端行为并最终自杀的进程中，牟某反复实施的高频次、长时间、持续性辱骂行为是制造陈某自杀风险并不断强化、提升风险的决定性因素，因此与陈某自杀身亡这一危害后果具有刑法上的因果关系。综合考虑牟某犯罪的性质、情节、社会危害程度及其认罪态度等因素，对其依法量刑。综上，对牟某以虐待罪，判处有期徒刑三年二个月。

典型意义

1.与行为人具有共同生活事实，处于较为稳定的同居状态，形成事实上家庭关系的人，可以认定为刑法第二百六十条第一款规定的“家庭成员”。有共同生活基础事实的婚前同居男女关系中，一方对另一方实施虐待行为，与发生在社会上、单位同事间、邻里间的辱骂、殴打、欺凌，被害人可以躲避、可以向执法机关和司法机关求助不同，受害方往往因“家丑不可外扬”而隐忍，身心常常受到更大伤害，甚至轻生，具有严重的社会危害性。本案中，牟某与陈某之间已经形成了具有上述法律规定的“共同生活的家庭成员”之间的关系。二人的婚前同居关系应认定为虐待罪中的家庭成员关系，牟某符合虐待罪的犯罪主体要件。

2.持续采取凌辱、贬损人格等手段，对家庭成员实施精神摧残、折磨的，属于刑法第二百六十条第一款规定的“虐待”。牟某与陈某共同生活的过程中，相互精神依赖程度不断加深，而牟某始终纠结于陈某过往性经历一事，并认为这是陈某对其亏欠之处，因而心生不满。2019年1月至9月间，牟某高频次、长时间、持续性对陈某进行指责、谩骂、侮辱，言词恶劣、内容粗俗，在日积月累的精神暴力之下，陈某承受了巨大的心理压力，精神上遭受了极度的摧残与折磨，以致实施割腕自残，最终服用药物自杀。牟某的辱骂行为已经构成虐待罪中的虐待行为，且达到了情节恶劣程度。

3.实施精神虐待致使被害人不堪忍受，处于自残、自杀的高风险状态，进而导致被害人自残、自杀的，应当认定虐待行为与危害结果之间存在因果关系。陈某在与牟某确立恋爱关系后，对牟某的精神依赖程度不断加深，牟某长期、日积月累对其侮辱、谩骂，进行精神折磨与打压，贬损其人格，造成陈某在案发时极度脆弱的精神状态。牟某作为陈某精神状态极度脆弱的制造者和与陈某之间具有亲密关系并对陈某负有一定扶助义务的共同生活人员，在陈某已出现割腕自残，以及服用过量药物后进行洗胃治疗并被下发病危通知书的情况下，已经能够明确认识到陈某处于生命的高风险状态，其本应及时关注陈某的精神状况，采取有效措施及时消除上述风险，防止陈某再次出现极端情况。但牟某对由其一手制造的风险状态完全无视，

仍然反复指责、辱骂陈某，最终造成陈某不堪忍受，服药自杀身亡，故牟某的虐待行为与陈某自杀身亡的结果之间存在因果关系。

Corte Suprema del Popolo (2025) - Caso 5: richiesta di un ordine di protezione personale da parte di Lu e la realizzazione di un meccanismo di intervento collaborativo integrato contro la violenza domestica

案例 5：鲁某申请人身安全保护令案——站式联动闭环干预机制助力反家暴社会共治

基本案情

鲁某（女）与邓某（男）系夫妻关系，于 2008 年结婚，婚后育有一子邓小某。二人常因家庭琐事产生矛盾，夫妻感情不和。2024 年 10 月，双方发生争执后，邓某遂从厨房拿菜刀以自残相威胁，鲁某在阻止邓某自残过程中被其推倒在地受伤。鲁某遂报警求助，辖区派出所协助鲁某线上向法院提交人身安全保护令申请并上传证据。人民法院收到申请后，通过“数字重庆”平台审查后认为鲁某遭受到家庭暴力，遂在 20 分钟内签发人身安全保护令禁止邓某对鲁某实施家庭暴力行为，在线送达双方当事人。

裁判结果及做法

法院生效裁判认为，邓某虽未直接对鲁某实施殴打、残害等身体暴力行为，但其拿刀自残行为使鲁某产生紧张恐惧情绪，构成家庭暴力中的精神暴力。法院依法作出人身安全保护令，送达邓某并告知邓某违反人身安全保护令的法律责任和行为后果，向邓某所属派出所、社区发送协助执行通知书，要求对邓某的行为予以重点关注。根据联动工作机制，派出所对邓某进行常态化监控；社区创建案情备忘录，对邓某进行了谈话、劝诫，督促邓某遵守保护令；妇联对鲁某和邓某开展案件回访及心理疏导。因案件涉及未成年人，法院向当地教委发出协助函，教委通知邓小某所在学校重点关注其心理健康状态及学习进度。嗣后，法院按照常态风险评估机制，联合公安、妇联、基层组织及教育部门对该案进行综合研判。经研判，认定鲁某仍有遭受家暴的隐患，基层组织遂加强对邓某的定期走访。后走访中发现邓某在人身安全保护令有效期内仍有暴力行为，法院依法对其处以 500 元罚款并予以训诫；并依鲁某申请，由民政局向鲁某及其儿子提供庇护场所。邓某经法院训诫后表示接受处罚，同意与鲁某调解离婚。

典型意义

1.自残威胁行为构成家庭暴力中的精神暴力。家庭暴力的本质与核心在于控制，既包括殴打、捆绑等身体暴力，也包括谩骂、恐吓等精神暴力。施暴人以自伤、自残等方式相威胁，虽未直接对受暴人实施身体暴力，但同样是暴力行为，会让受暴人产生暴力将加诸自身的恐惧，

最终达到迫使受暴人屈服、继续维持亲密关系等控制受暴人的目的。本案邓某通过自残制造恐惧情绪，使鲁某紧张、害怕、不敢反抗，对鲁某的心理和精神造成实质性的侵害，符合精神暴力特征。

2.一站式联动闭环干预机制助力反家暴社会共治。本案系成功运用一站式联动闭环机制干预家庭暴力的范本，该机制由重庆市巴南区委政法委牵头，人民法院、公安机关、人民检察院、民政部门、妇联组织等相关部门共同参与。各部门紧密协作，通过“数字重庆”平台完成人身安全保护令的申请、受理、审核、签发、送达、执行反馈，及时发现、制止家庭暴力。法院签发人身安全保护令前，公安机关、医院固定证据，基层组织协助调查；法院签发人身安全保护令后，系统自动向公安、妇联、基层组织、民政等相关部门发出指令，由派出所动态监控，社区创建案情备忘录，开展走访摸排，妇联提供心理疏导和跟踪回访，民政部门提供临时庇护，为受暴人构建从预防、制止到救济的完整保护体系。

3.从国际标准看，联合国《消除对妇女一切形式歧视公约》及其一般性建议要求，“针对妇女的暴力应足够警觉，保障妇女的生命权”。一站式联动闭环干预机制通过各部门联动发力，有效发挥人身安全保护令“护身符”与“隔离墙”作用，实现反家庭暴力社会共治，符合国际公约要求。

BIBLIOGRAFIA

- Baker Hugh D.R., *Chinese Family and Kinship*, Columbia University Press, New York, 1979.
- Beijing Zhongze Women's Legal Consulting Services Center e China Women's University, *The shadow report of Chinese women's NGOs on the combined seventh and eighth periodic report submitted by China under article 18 of the convention on the elimination of all forms of discrimination against women – Violence against women (general recommendation no. 19)*, Anti-Domestic Violence Network/Beijing Fanbao, settembre 2014.
- Biddulph S., Rosenzweig J., "Women's Rights and Gender Equality in China: The Development and Struggle in Chains of State Feminism", *Handbook on Human Rights in China*, Edward Elgar Publishing, 2019.
- Cigalotti C., Segantini A., *Violenza domestica su donne e minori: Emergenza violenza domestica*, Modena: Athena, 2013.
- D'Attoma S., "百年 (不) 好合! Cento anni di (in)felicità coniugale! Aspetti normativi del divorzio per violenza domestica nella Repubblica popolare cinese", *DEP rivista telematica di studi sulla memoria femminile*, no. 45, 2021.
- D'Attoma S., *Famiglie Interrotte: violenza domestica e divorzio nella recente legislazione della Repubblica Popolare Cinese*, Venezia: Sinica Venetiana, 2022.
- D'Attoma S., *Fiori di pioppo al vento: Storie di donne cinesi in cerca di diritti*, Milano: Edizioni Le Lucerne, 2022.
- Davin D., *Woman-work: Women and the Party in Revolutionary China*, Clarendon Press, 1976.
- Diamant N.J., *Revolutionizing the Family: Politics, Love, and Divorce in Urban and Rural China, 1949-1968*, University of California Press, 2000.
- Fei Q., Yuqi W. e Qi W., "Anti-domestic violence law: the fight for women's legal rights in China", *Asian Journal of Women's Studies*, vol. 26, no. 3, 2020, p. 386.
- Hao J., "Legal Countermeasures for Domestic Violence: From the Perspective of Family Law in China", *Front. Law China*, vol. 5, no. 2, 2009.

- Jia H., “Legal Countermeasures for Domestic Violence: From the Perspective of Family law in China”, *Front. Law China*, vol. 5, no. 2, 2009, pp. 302-318.
- Lin K., Sun I.Y., Wu Y. e Xue J., “Chinese Police Officers’ Attitudes Toward Domestic Violence Interventions: Do Training and Knowledge of the Anti-Domestic Violence Law Matter?”, *Policing and Society*, vol. 31, no. 7, 2020.
- Lubman Stanley B., *Bird in a Cage: Legal Reform in China After Mao*, Stanford: Stanford University Press, 2002.
- MacFarquhar R., *The Origins of the Cultural Revolution, Volume 1: Contradictions Among the People 1956-1957*, Columbia University Press, New York, 1974.
- OMS, *Global and Regional Estimates of Violence Against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence*, Ginevra: OMS, 2013.
- OMS, *Preventing intimate partner and sexual violence against women: taking action and generating evidence*, Ginevra: OMS, 2010.
- OMS, *Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018*, Ginevra: OMS, 2021.
- OMS, *WHO Multi-Country Study on Women’s Health and Domestic Violence Against Women: Initial Results on Prevalence, Health Outcomes and Women’s Responses*, Ginevra: OMS, 2005.
- OMS, *World report on violence and health*, Ginevra: OMS, 2002.
- Shen H., Xie Y., “Trends of domestic violence against women in China: an age-period-cohort analysis”, *Frontiers in Public Health*, vol. 13, no. 1608189, 2025.
- Su Zhaohui, McDonnell Dean, Cheshmehzangi Ali, Ahmad Junaid, Chen Hengcai, Šegalo Sabina e Cai Yuyang, “What “Family Affair?” Domestic Violence Awareness in China”, *Frontiers in Public Health*, vol. 10, no. 795841, 2022.
- Tu X., Lou C., “Risk factors associated with current intimate partner violence at individual and relationship levels: A cross-sectional study among married rural migrant women in Shanghai, China”, *BMJ Open*, vol. 7, no.4, 2017.
- UNICEF, “Domestic violence against women and girls”, *Innocenti Digest*, no. 6, 2000.

- Wang S., *Criminal Law in China*, Wolters Kluwer, 2017.
- Willets, R. C., "The Cohort Effect: Insights and Explanations", *British Actuarial Journal*, vol. 10, no. 4, 2004.
- Xia Y.R, Wang H., Do A. e Qin S., "Family Policy in China: A Snapshot of 1950–2010" in *Faculty Publications, Department of Child, Youth, and Family Studies*, no. 93, 2014.
- Xin H. e Kwai H. Ng, "In the Name of Harmony: The Erasure of Domestic Violence in China's Judicial Mediation", *International Journal of Law, Policy and the Family*, vol. 27, no. 1, 2013.
- Xu Xiao, Zhu Fengchuan, O'Campo Patricia, Koenig Michael A., Mock Victoria e Campbell Jacquelyn, "Prevalence of and Risk Factors for Intimate Partner Violence in China", *American Journal of Public Health*, vol. 95, no. 1, 2005.
- Zanasi Francesca M., *Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari*, in "Teoria e pratica del diritto", sez. I-141, Diritto e procedura civile, Giuffrè editore, Milano, 2008.
- Zhang H., "The Influence of the Ongoing COVID-19 Pandemic on Family Violence in China," *Journal of Family Violence*, vol. 37, 2022.
- Zhang H., "Empirical Research on Domestic Violence in Contemporary China: Continuity and Advance", *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, vol. 62, no.16, 2018.
- Zhang Q., *The Constitution of China: A Contextual Analysis*, Oxford: Hart Publishing, 2012.
- Zheng et al., "The prevalence of domestic violence and its association with family factors: a cross-sectional study among pregnant women in urban communities of Hengyang City, China", *BMC Public Health*, vol. 20, no. 620, 2020.
- Zhou X., "China: Law on the Protection of Women's Rights and Interests Revised", *Library of Congress*, 2023.
- Zhu Qinghua, "难以反抗的暴力：疫情下的隔离与封锁，升级的家庭暴力", 腾讯新闻, 2020.
- 新华社, "全国人大常委会通过妇女权益保障法修订" (La Commissione permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo approva la revisione della Legge sulla Protezione dei Diritti delle Donne), 新华网, 31 ottobre 2022.

王胜宇, “试论家庭暴力犯罪” (Discussione sui crimini di violenza domestica), 北安市人民法院 (Corte del Popolo di Beian), 2010.

SITOGRAFIA

- Cai Y., “China’s Anti-Domestic Violence Law at the Five-Year Mark”, *Sixth Tone*, pubblicato il 1 marzo 2021, consultato il 9 maggio 2026, <https://www.sixthtone.com/news/1006903#>.
- Cao Y., *Top court aids victims of domestic violence*, China Daily, pubblicato il 26 novembre 2020, consultato il 9 maggio 2026, <https://global.chinadaily.com.cn/a/202011/26/WS5fbc301ca31024ad0ba9672e.html>.
- Cochran D., *What Is the Burden of Proof in a Domestic Violence Case?*, Drew Cochran Attorney at Law, 12 dicembre 2022, consultato il 18 marzo 2026, <https://www.drewcochranlaw.com/2022/12/12/what-is-the-burden-of-proof-in-a-domestic-violence-case/#:~:text=In%20a%20criminal%20case%2C%20such>.
- Daum J., “A closer look at new rules for domestic violence protection orders”, *China Law Translate*, pubblicato il 27 luglio 2022, consultato il 13 maggio 2026, <https://www.chinalawtranslate.com/en/a-closer-look-at-new-rules-for-domestic-violenceprotection-orders/>.
- Daum J., “No Excuse: Issues in China's Legal Framework for Combatting Domestic Violence”, *China Law Translate*, 28 giugno 2017, consultato il 16 marzo 2026, <https://www.chinalawtranslate.com/en/no-excuse/>.
- Feldshuh H., “Domestic Violence in China and the Limitations of Law”, *The China Project*, 10 ottobre 2018, consultato il 22 marzo 2026, <https://thechinaproject.com/2018/10/10/domestic-violence-in-china-and-the-limitations-of-law/>.
- Finder S., *The “soft law” of the Supreme People’s Court*, 16 novembre 2020, consultato il 19 aprile 2026, <https://supremepeoplescourtmonitor.com/2020/11/16/the-soft-law-of-the-supreme-peoples-court/>.
- Human Rights Watch, “China events of 2017”, *World Report 2018*, consultato il 16 marzo 2026, <https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/china>.
- OMS, “关注：疫情暴发增加女性遭遇暴力的风险”, 25 aprile 2020, consultato il 29 novembre 2025, <https://www.who.int/china/zh/news/feature-stories/detail/focus-covid-19-exacerbates-risks-of-violence-for-women>.

OMS, *COVID-19 and violence against women: what the health sector/system can do*, Ginevra: OMS, 7 aprile 2020, consultato il 30 novembre 2025, <https://www.jstor.org/stable/resrep28231>.

Rahuala E., *China wants to stop domestic violence, but the legal system treats it as a lesser crime*, pubblicato il 28 agosto 2016, consultato il 9 maggio 2026, <https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-domestic-violence-legal-system-li-hongxia-zhang-yazhou-a7213941.html>.

US-Asia Law Institute, "CEDAW's Impact in East Asia: Part I", *U.S.-Asia Law Institute*, consultato il 16 marzo 2026, <https://usali.org/usali-perspectives-blog/cedaws-impact-in-east-asia-part-i>.

北京市千千律师事务所, "A Chronicle of the Struggle Against Domestic Violence in China (1990-2017)," *China Development Brief*, consultato il 13 maggio 2026, <https://chinadevelopmentbrief.org/reports/a-chronicle-of-the-struggle-against-domesticviolence-in-china-1990-2017/>.

吕频, 未完的抗争 — 反家暴法实施两周年, *Amnesty International*, pubblicato il 8 marzo 2018, consultato il 29 novembre 2025, <https://www.amnesty.org/zh-hans/latest/news/2018/03/two-years-china-domestic-violence-law-struggles-continue/>.

李英锋, "降低举证门槛给反家暴画出大保护圈," 中国法院网, 21 luglio 2022, consultato il 13 maggio 2026, <https://www.chinacourt.org/article/detail/2022/07/id/6803612.shtml>.

潘绥铭, "《风痕》: 性暴力问题的认定与立法" (Wind Trace: The Identification and Legislation of Sexual Violence), 澎湃新闻 (The Paper), 19 settembre 2023, consultato il 27 novembre 2025, https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_24653526.

王艺璇, 我国家庭暴力刑法规制完善之思考, 人民法院报, pubblicato il 14 agosto 2025, consultato il 10 maggio 2026, https://www.rmfyb.com/content/202508/14/article_987784_1391291152_6197423.html.

联合国, 剖析中国《反家暴法》的立法与实践 ——专访公益律师吕孝权, 联合国新闻 (UN News), 3 dicembre 2020, consultato il 22 marzo 2026, <https://news.un.org/zh/story/2020/12/1072862>.

郭致杰, 严鹏, “北京市反家庭暴力研究实践基地”揭牌, 人民法院报, pubblicato il 7 giugno 2025,
consultato il 9 maggio 2026,
https://www.rmfyb.com/content/202506/07/article_978419_1391144088_6081819.html.

FONTI GIURIDICHE

Consiglio d'Europa, *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* (Convenzione di Istanbul), articolo 3, lettera b, 2011, consultato il 22 novembre 2025, <https://rm.coe.int/1680462537>.

Nazioni Unite, *Beijing Declaration and Platform for Action* (北京宣言和行动纲领), Fourth World Conference on Women, Pechino, 1995, consultato il 5 marzo 2026, <https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform>.

Nazioni Unite, *Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne* (CEDAW), adottata il 18 dicembre 1979, entrata in vigore il 3 settembre 1981, consultata il 16 marzo 2026, <https://www.pariopportunita.gov.it/it/politiche-e-attivita/attivita-internazionali-ed-europee/convenzione-per-leliminazione-di-tutte-le-forme-di-discriminazione-contro-le-donne-cedaw/>.

Nazioni Unite, *Handbook for Legislation on Violence Against Women*, New York: United Nations, 2009, consultato il 22 novembre 2025, <https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20violence%20against%20women.pdf>.

Nazioni Unite, *Violence against women and girls: the shadow pandemic*, pubblicato il 6 aprile 2020, consultato il 29 novembre 2025, <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/4/statement-ed-phumzile-violence-against-women-during-pandemic>.

RPC, “最高人民法院公布十起涉家庭暴力典型案例” *zuìgāo rénmin fǎyuàn gōngbù shí qǐ shè jiātíng bàolì diǎnxíng ànlì*, pubblicato il 28 febbraio 2014, consultato il 19 aprile 2026, https://www.bilawyers.com/lawsdetail-cn?article_id=252&utm.

RPC, “最高人民法院发布人民法院反家庭暴力典型案例 (第一批)” *zuìgāo rénmin fǎyuàn fābù rénmin fǎyuàn fǎn jiātíng bàolì diǎnxíng ànlì (dì yī pī)*, pubblicato il 5 dicembre 2023, consultato il 19 aprile 2026, <https://www.sdcourt.gov.cn/lcdafy/370795/370773/14313828/index.html>.

RPC, “最高人民法院发布人民法院反家庭暴力典型案例 (第二批)” *zuìgāo rénmin fǎyuàn fābù rénmin fǎyuàn fǎn jiātíng bàolì diǎnxíng ànlì (dì èr pī)*, pubblicato il 5 dicembre 2023,

consultato il 19 aprile 2026,
<https://www.sdcourt.gov.cn/lcdafy/370795/370773/14313827/index.html>.

RPC, “最高人民法院发布反家庭暴力法实施一周年十大典型案例” *zuìgāo rénmin fǎyuàn fābù fǎn jiātíng bàolì fǎ shíshī yī zhōunián shí dà diǎnxíng ànlì*, pubblicato l’8 marzo 2017, consultato il 19 aprile 2026,
<http://lykfqfy.sdcourt.gov.cn/lykfqfy/spyw66/flfg4/6372469/index.html>.

RPC, “最高法发布涉家庭暴力犯罪典型案例” *zuìgāo fǎ fābù shè jiātíng bàolì fànzui diǎnxíng ànlì*, pubblicato il 4 marzo 2015, consultato il 19 aprile 2026,
<https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/13615.html>.

RPC, “最高法院发布 2025 年中国反家暴典型案例” *zuìgāo fǎyuàn fābù 2025 nián zhōngguó fǎn jiābào diǎnxíng ànlì*, pubblicato il 21 novembre 2025, consultato il 19 aprile 2026,
<https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/482111.html>.

RPC, 中华人民共和国刑法 *zhōnghuá rénmin gònghéguó xíngfǎ* (Codice Penale della Repubblica Popolare Cinese), promulgato nel 1979, emendato nel 2024, consultato il 23 febbraio 2026,
<https://www.zqdzfy.gov.cn/uploads/ueditor/file/20250717/1752715145865271.pdf>.

RPC, 中华人民共和国刑法修正案（七） *zhōnghuá rénmin gònghéguó xíngfǎ xiūzhèng àn (qī)* (Emendamento (VII) al Codice Penale della Repubblica Popolare Cinese), 28 febbraio 2009, consultato il 24 febbraio 2026,
https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180205_364517.shtml.

RPC, 中华人民共和国刑法修正案（三） *zhōnghuá rénmin gònghéguó xíngfǎ xiūzhèng àn (sān)* (Emendamento (III) al Codice Penale della Repubblica Popolare Cinese), 29 dicembre 2001, consultato il 24 febbraio 2026,
https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180205_364508.shtml.

RPC, 中华人民共和国刑法修正案（九） *zhōnghuá rénmin gònghéguó xíngfǎ xiūzhèng àn (jiǔ)* (Emendamento (IX) al Codice Penale della Repubblica Popolare Cinese), 1 novembre 2015, consultato il 24 febbraio 2026,
https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180205_364562.shtml.

RPC, 中华人民共和国刑法修正案（五） *zhōnghuá rénmin gònghéguó xíngfǎ xiūzhèng àn (wǔ)* (Emendamento (V) al Codice Penale della Repubblica Popolare Cinese), 28 febbraio 2005,

consultato il 24 febbraio 2026,
<https://www.gjxfj.gov.cn/gjxfj/xxgk/fgwj/flfg/webinfo/2016/03/1460585589972863.htm>.

RPC, 中华人民共和国刑法修正案（八）*zhōnghuá rénmin gònghéguó xíngfǎ xiūzhèng àn (bā)* (Emendamento (VIII) al Codice Penale della Repubblica Popolare Cinese), 1 maggio 2011, consultato il 24 febbraio 2026, <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/203744/index.html>.

RPC, 中华人民共和国刑法修正案（六）*zhōnghuá rénmin gònghéguó xíngfǎ xiūzhèng àn (liù)* (Emendamento (VI) al Codice Penale della Repubblica Popolare Cinese), 29 giugno 2006, consultato il 24 febbraio 2026, <https://www.gjxfj.gov.cn/gjxfj/fgwj/flfg/webinfo/2014/05/1601761496850794.htm>.

RPC, 中华人民共和国刑法修正案（十）*zhōnghuá rénmin gònghéguó xíngfǎ xiūzhèng àn (shí)* (Emendamento (X) al Codice Penale della Repubblica Popolare Cinese), 4 novembre 2017, consultato il 24 febbraio 2026, https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180205_364564.shtml.

RPC, 中华人民共和国刑法修正案（十一）*zhōnghuá rénmin gònghéguó xíngfǎ xiūzhèng àn (shíyī)* (Emendamento (XI) al Codice Penale della Repubblica Popolare Cinese), 1 marzo 2021, consultato il 24 febbraio 2026, https://www.spp.gov.cn/zd gz/202012/t20201227_503682.shtml.

RPC, 中华人民共和国刑法修正案（十二）*zhōnghuá rénmin gònghéguó xíngfǎ xiūzhèng àn (shí'èr)* (Emendamento (XII) al Codice Penale della Repubblica Popolare Cinese), 1 marzo 2024, consultato il 24 febbraio 2026, https://www.spp.gov.cn/zd gz/202403/t20240301_646635.shtml.

RPC, 中华人民共和国刑法修正案（四）*zhōnghuá rénmin gònghéguó xíngfǎ xiūzhèng àn (sì)* (Emendamento (IV) al Codice Penale della Repubblica Popolare Cinese), 28 dicembre 2002, consultato il 24 febbraio 2026, https://www.spp.gov.cn/spp/fl/201802/t20180205_364509.shtml.

RPC, 中华人民共和国反家庭暴力法 *zhōnghuá rénmin gònghéguó fǎn jiā tíng bàolì fǎ* (Legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese), promulgata il 27 dicembre 2015, entrata in vigore il 1 marzo 2016, consultata il 16 marzo 2026, https://www.spp.gov.cn/zd gz/201512/t20151228_109929.shtml.

- RPC, 中华人民共和国妇女权益保障法 *zhōnghuá rénmin gònghéguó fùnǚ quányì bǎozhàng fǎ* (Legge sulla protezione dei diritti e degli interessi delle donne), promulgata nel 1992, emendata nel 2023, consultata il 14 marzo 2026, <https://www.ssf.gov.cn/portal/rootfiles/2023/01/06/1674645067091142-1674645067508991.pdf>.
- RPC, 中华人民共和国妇女权益保障法 *zhōnghuá rénmin gònghéguó fùnǚ quányì bǎozhàng fǎ* (Legge sulla protezione dei diritti e degli interessi delle donne), promulgata nel 1992, emendata nel 2018, consultata il 14 marzo 2026, https://www.gov.cn/guoqing/2021-10/29/content_5647634.htm.
- RPC, 中华人民共和国婚姻法 *zhōnghuá rénmin gònghéguó hūnyīn fǎ* (Legge sul matrimonio della Repubblica Popolare Cinese), promulgata nel 1950, emendata nel 2001, consultata il 5 marzo 2026, <https://www.gjxfj.gov.cn/gjxfj/xxgk/fgwj/flfg/webinfo/2016/03/1460585589919508.htm>.
- RPC, 中华人民共和国婚姻法 *zhōnghuá rénmin gònghéguó hūnyīn fǎ* (Legge sul matrimonio della Repubblica Popolare Cinese), promulgata il 10 settembre 1980, entrata in vigore il 1 gennaio 1981, consultata il 5 marzo 2026, <https://www.lincang.gov.cn/info/2594/60621.htm>.
- RPC, 中华人民共和国宪法 *zhōnghuá rénmin gònghéguó xiànfǎ* (Costituzione della Repubblica Popolare Cinese), adottata il 4 dicembre 1982, <http://www.mod.gov.cn/gfbw/fgwx/flfg/4807615.html>.
- RPC, 中华人民共和国民法典 *zhōnghuá rénmin gònghéguó mǐnfǎ diǎn* (Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese), promulgato nel 2020, entrato in vigore nel 2021, consultato il 7 marzo 2026, https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml.
- RPC, 中华人民共和国治安管理处罚法 *zhōnghuá rénmin gònghéguó zhì'ān guǎnlǐ chǔfá fǎ* (Legge della Repubblica Popolare Cinese sulle sanzioni amministrative per la pubblica sicurezza), promulgata il 1 gennaio 2026, consultata il 14 marzo 2026, https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml.
- RPC, 最高人民法院人民法院院关审理离婚案件处理财产分割问题的若干具体意见 *zuìgāo rénmin fǎyuàn rénmin fǎyuàn yuàn guān shěnlǐ líhūn ànjiàn chǔlǐ cáichǎn fēngē wèntí de*

ruògān jùtǐ yìjiàn (Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni relative alle decisioni dei Tribunali del Popolo sulla divisione dei beni nei casi di divorzio).

RPC, 最高人民法院公布十起涉家庭暴力典型案例 *zuìgāo rénmin fǎyuàn gōngbù shí qǐ shè jiāting bàolì diǎnxíng ànlì* (Dieci casi modello sulla violenza domestica della Corte Suprema del Popolo), 2014.

RPC, 最高人民法院关于审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见 *zuìgāo rénmin fǎyuàn guānyú shěnlǐ lǐhūn ànjiàn chǔlǐ zǐnǚ fǔyǎng wèntí de ruògān jùtǐ yìjiàn* (Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni relative alle decisioni dei tribunali popolari sul mantenimento dei figli nei casi di divorzio).

RPC, 最高人民法院关于适用“中华人民共和国民法典”婚姻家庭编的解释 (一) *zuìgāo rénmin fǎyuàn guānyú shìyòng “Zhōnghuá rénmin gònghéguó mínfǎ diǎn” hūnyīn jiāting biān de jiěshì (yī)* (Interpretazione della Corte Suprema del Popolo sull’applicazione della parte su matrimonio e famiglia del “Codice civile” I), promulgata il 1 gennaio 2021, consultata il 14 marzo 2026, <https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/282071.html>.

RPC, 最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(一) *zuìgāo rénmin fǎyuàn guānyú shìyòng “Zhōnghuá rénmin gònghéguó hūnyīn fǎ” ruògān wèntí de jiěshì (yī)* (Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo all’applicazione della legge sul matrimonio della RPC I), promulgata il 27 dicembre 2001, consultata il 5 marzo 2026, <http://gongbao.court.gov.cn/details/ea9abc5cd273b7091a762bd99f0d5a.html>.

RPC, 最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释 (三) *zuìgāo rénmin fǎyuàn guānyú shìyòng “Zhōnghuá rénmin gònghéguó hūnyīn fǎ” ruògān wèntí de jiěshì (sān)* (Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo all’applicazione della legge sul matrimonio della RPC III), promulgata il 13 agosto 2011, consultata il 5 marzo 2026, <http://gongbao.court.gov.cn/Details/16ca02c89be0d26a8f50f6c803a3c1.html>.

RPC, 最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(二) *zuìgāo rénmin fǎyuàn guānyú shìyòng “Zhōnghuá rénmin gònghéguó hūnyīn fǎ” ruògān wèntí de jiěshì (èr)* (Interpretazione della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardo all’applicazione della legge sul matrimonio della RPC II), promulgata il 1 aprile 2004,

consultata il 5 marzo 2026,
<http://gongbao.court.gov.cn/Details/cda602cb38dea6cc87ae4cc650bc09.html>.

RPC, 最高人民法院发布人身安全保护令十大典型案例 *zuìgāo rénmin fǎyuàn fābù réns hēn ānquán bǎohùlìng shí dà diǎnxíng ànlì* (Dieci casi modello sugli ordini di protezione contro gli abusi famigliari pubblicati dalla Corte Suprema del Popolo), promulgato il 25 novembre 2020, consultato il 21 marzo 2026, <https://www.hncourt.gov.cn/public/detail.php?id=183233>.

RPC, 涉及家庭暴力婚姻案件审理指南 *shèjì jiā tíng bàolì hūnyīn ànjiàn shěnlǐ zhǐnán* (Linee guida per il trattamento dei casi di matrimonio che coinvolgono violenza domestica), emanata nel 2008, consultato il 20 marzo 2026, <https://www.lawinfochina.com/display.aspx?lib=law&id=14721&CGid=&EncodingName=big5>.

Dichiarazione del ricorso a strumenti di Intelligenza Artificiale (IA)

La sottoscritta Matilde Galassi, matricola numero 906964, iscritta presso Ca' Foscari al corso di Laurea magistrale in Lingue, Economie e Istituzioni dell'Asia e dell'Africa Mediterranea, autrice della tesi di laurea "Oltre le mura domestiche: i reati di violenza domestica in Cina tra riforme legislative e sfide applicative", relatore Renzo Riccardo Cavalieri, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n.445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

- ☐ di NON aver fatto ricorso a tecnologie di intelligenza artificiale generativa per supportare vari aspetti della ricerca e della scrittura del suo elaborato finale/della sua tesi di laurea;
- ☒ di aver fatto ricorso a tecnologie di intelligenza artificiale generativa per supportare vari aspetti della ricerca e della scrittura della sua tesi di laurea, in particolare:

- indicare il nome dello strumento: ChatGPT;
- fornire informazioni su come è stato utilizzato lo strumento:
 - ☒ revisione e ottimizzazione dei testi per migliorare chiarezza e coerenza;
 - ☐ generazione di grafici e diagrammi per la presentazione dei dati;
 - ☐ supporto alla scrittura automatica di frasi;
 - ☐ produzione di immagini illustrative per integrare la parte metodologica;
 - ☒ altro: supporto nella ricerca di alcune fonti utilizzate per la stesura del testo;
- indicare le sezioni/i capitoli interessate/interessati: capitolo primo, secondo e terzo;
- indicare come è stata verificata la correttezza, la qualità e l'attendibilità delle informazioni o dei testi eventualmente generati: verifica attraverso la rielaborazione del testo generato dall'IA; lettura critica delle fonti trovate dall'IA, revisione e verifica dell'attendibilità e della veridicità di tali fonti attraverso il confronto con altri testi e fonti ufficiali.

DICHIARA INOLTRE

che tutto il materiale generato dall'IA è stato attentamente verificato, rivisto e rielaborato dall'autrice, che si assume la piena responsabilità per la qualità, l'accuratezza e l'integrità scientifica del lavoro.